

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 42^ate SITZUNG

5 - 11 - 1953

INDICE - INHALTSANGABE

**Disegno di legge concernente la ricostituzione delle
Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e Bolzano.**

(Esame ed approvazione degli articoli 1..... 8).

**Gesetzentwurf betreffend die Wiedererrichtung der
wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trento und Bozen.**

(Ueberprüfung und Annahme der Artikel 1..... 8)



PRESIDENTE: Avv. R. Rosa.

VICEPRESIDENTE: Dr. S. Magnago.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STÖTTER: (SVP): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 30 ottobre 1953.

PRUNER (P.P.T.T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato. Comunicazioni: è stata approvata la legge regionale 16 ottobre 1953, n. 15: «Modificazione della legge regionale 24 settembre 1951, n. 12, sulla concessione di contributi e sussidi alle aziende autonome e alle Associazioni Pro Loco della Regione».

E' stata presentata la settimana scorsa una mozione urgente a firma Mognoni, Caminiti, Paris, Flaim, su un articolo pubblicato dal giornale «Land Tirol».

Riprendiamo la discussione sulle Casse Ammalati di Trento e di Bolzano. Pongo in votazione il passaggio alla discussione dei singoli articoli: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 1. — *« Sono ricostituite le Casse Mutue Provinciali di Malattia per la Provincia di Trento e di Bolzano, di cui al secondo comma dell'art. 6 dello Statuto Speciale del Trentino Alto Adige. »*

Le due Casse hanno la sede nel capoluogo della rispettiva Provincia e uffici nella propria circoscrizione provinciale ».

DEFANT (P.P.T.T.): Risulta fin da questo momento che trattasi di Casse mutue. La denominazione è precisa ed è già determinata da una vecchia legge, la legge del 1886, n. 2818, la quale prevede la funzionalità di queste Casse. Credo che su questo argomento non si debba più ritornare. Ma nella successione degli articoli questa denominazione di mutua perde lentamente la sua sostanza, viene quasi quasi di soppiatto, si infila e passa nel campo dell'istituto para-regionale; per questo voglio intervenire. La legge italiana del 1886 è stata la prima legge del Regno d'Italia a sancire il conseguimento della personalità giuridica a questo ente, incaricato di assicurare ai soci dei sussidi in casi di malattia e di impotenza al lavoro o di vecchiaia; prevede poi anche degli aiuti alle famiglie dei soci defunti e prevede inoltre che le mutue possano occuparsi anche di altre faccende e precisamente di cooperazione non solo sociale ma anche economica.

Quindi con la legge del 1886 si potrebbero istitu-

re anche mutue del credito, che non hanno niente a che vedere con le cooperative di credito; si potrebbero costituire mutue del credito come ne esistono alcune nel Lazio, nella Toscana, le quali operano indipendentemente da quel famoso controllo centrale del Ministero del Tesoro. L'art. 5 ha una grande importanza per noi, che vogliamo introdurre la rappresentanza della Regione, e siamo d'accordo; un rappresentante dell'Ordine dei medici, e siamo d'accordo; però l'amministratore, secondo la legge, deve essere colui che è socio delle Casse di malattia; gli altri sono dei consiglieri, degli assistenti, magari dei controllori.

Comunque la responsabilità della gestione e della amministrazione della Cassa spetta, secondo la legge, al socio, a colui che paga il premio di assicurazione, a colui che nelle nostre Casse paga i contributi. E' vero che dalla dizione primitiva a questa di oggi e' è stata una grande evoluzione nelle Casse, ma questo criterio e questa caratteristica fondamentale comunque devono restare, altrimenti cancelliamo fin d'ora la qualifica di mutue.

Se i Signori della Giunta vogliono un ente para-regionale, lo facciamo, ma per la chiarezza della nostra discussione è bene stabilire fin da adesso se vogliamo parlare di mutue, sia pure configurate in ente di diritto pubblico, o se vogliamo parlare di ente creato dalla Regione per il conseguimento dei fini previsti dalla legge. Vediamo qui che la Giunta ha accettato, nella terza stesura del progetto di legge, la proposta di aggiungere a « Cassa » la parola « mutua », ed ha creato così una configurazione tutta speciale, che non è che un apporto di soci, i quali vogliono conseguire un fine. L'intervento dell'ente pubblico — Stato o Regione, — deve avvenire solo per ragioni tecniche e non per ragioni intrinseche all'esistenza di questi istituti. Le ragioni tecniche le abbiamo spiegate in sede di discussione, poichè mutue piccole è stato dimostrato non potevano sussistere; ci vuole l'intervento dello Stato per cui, attraverso l'obbligatorietà dei premi, si entri nell'obbligo della legge; questo è stato il preciso motivo dell'intervento dell'ente pubblico, lasciando però a queste mutue tutta la loro indipendenza.

Credo che su questo punto non si dovrebbe più ritornare, altrimenti è meglio omettere la parola «mutue»

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1: maggioranza favorevole; 1 astenuto.

Art. 2. — *Le Casse Mutue Provinciali di Malattia sono enti dotati di personalità giuridica, di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza della Regione.*

L'ordinamento e l'attività delle Casse sono regolati dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo art. 35 ».

DEFANT (P.P.T.T.): E' sottinteso che se stiamo nel campo delle mutue non ci possiamo appellare che alla legge ed al relativo Regolamento, altrimenti è evidente che se queste Casse hanno attività e gestione autonoma devono avere anche un Regolamento chiamato statuto, che disciplina la loro attività interna, sempre nell'ambito della legge. Qui non si parla di statuto mentre sarebbe opportuno, anzi necessario, secondo me.

PRESIDENTE: Leggo gli emendamenti. C'è un emendamento della Giunta a firma Bertorelle, Odorizzi, Turrini, che propone di aggiungere, dopo il secondo comma, la seguente dizione:

« Le Casse Provinciali di Malattia possono darsi i propri statuti e propri regolamenti in conformità alla presente legge e al suo regolamento di esecuzione. — Detti statuti e detti regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale ».

C'è un emendamento a firma Raffaelli, Nardin, Mognioni, ecc., al primo comma, nel senso di sopprimere la frase: « esse sono sottoposte alla vigilanza dell'Assessorato regionale alle Attività Sociali e Sanità ». Questo cade, perchè la Commissione ha già cambiato.

C'è un emendamento a firma Raffaelli, Nardin, Mognioni, Vinante, Scotoni al secondo comma, inteso a sostituire le parole: « dal successivo regolamento », con le parole « dai rispettivi statuti ». Questo è stato accolto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il primo emendamento è stato formulato naturalmente in rapporto alla prima stesura dell'art. 2, senza tener conto di quella che è stata poi la modifica apportata dalla Giunta; ma non è che noi ci si preoccupasse di trasferire il potere di vigilanza dall'Assessorato alla Regione, bensì della soppressione in sé e per sé. Con i chiarimenti e le spiegazioni forniti in questi giorni in sede di discussione generale a proposito della vigilanza, mi pare che le cose in un certo senso si siano chiarite anche se non c'è stata convergenza totale di idee. Quello che noi si voleva e si vuole ottenere, mantenendo validità al nostro emendamento anche nei confronti dell'ultima formulazione della Giunta, è questo: togliere la genericità implicita in questa dizione. Siccome ci sono degli articoli successivi, in cui viene esattamente specificato l'ambito dei poteri di sindacato che ha la Regione nei confronti delle deliberazioni degli atti dei Consigli d'Amministrazione, ci sembra assolutamente superfluo il ripeterli in forma così anticipata; è anche, in un certo senso, pericoloso, perchè può rappresentare un ampliamento di quei poteri di vigilanza, che viceversa sono specificati negli articoli successivi. Per questo e non per altro noi ritene-

mo di migliorare la dizione dell'art. 2, togliendo quella affermazione generica del diritto di vigilanza da parte sia dell'Assessorato che della Regione.

Per quello che riguarda gli Statuti credo che parlerà il dott. Scotoni, se crede sia necessario una illustrazione della materia.

SCOTONI (P.C.I.): Per quanto riguarda il primo emendamento mi associo a quanto detto da Raffaelli, aggiungendo che l'emendamento presentato da noi si riferisce al testo in discussione, in quanto l'emendamento della Giunta sarà per l'appunto il testo in discussione; fra i due emendamenti vi è il soppressivo, il nostro, quello della Giunta è modificativo. Il nostro si propone di abolire tutta la frase che prevede la vigilanza e, conseguentemente, l'organo che l'esercita, qualunque possa essere. Quello della Giunta si propone esclusivamente il mutamento di questo organo, passando dall'Assessorato alla Giunta. E' inutile che torni a ripetere come non siamo contrari ad una forma di vigilanza; desideriamo che questa sia precisata nei singoli articoli, per togliere l'impressione — se solo impressione avesse da essere — che in sostanza questi due organismi dovranno vivere un po' sotto la sottana della Giunta, in una situazione di organi sottoposti e soggetti completamente. Ritengo giusto che siano precisate le attribuzioni alla Giunta Regionale per vigilare sull'andamento di questi enti, ma non che questo criterio venga poi allargato in maniera imprecisata.

Per quanto riguarda il regolamento, credo che se noi parliamo di regolamento di esecuzione della legge sia pleonastico dirlo, perchè il nostro statuto, all'articolo 38, dice proprio che fra le competenze della Giunta vi è quella di emanare i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali; quindi nulla aggiungiamo e nulla potremo togliere in questo settore, chè, qualora anche il Consiglio volesse vietare alla Giunta di emanare simili regolamenti, non sarebbe autorizzato, perchè andrebbe contro una norma statutaria precisa, mentre può far sorgere il dubbio, questo « successivo regolamento », che si intenda riferirsi ad altri tipi di regolamento, cioè a un regolamento, il quale finisca non solo di seguire e di dettare quelle disposizioni che sono necessarie alla pratica attuazione della legge, ma anche, non dico di innovare, ma a riempire i vuoti che la legge può aver lasciato. Questo mi pare che sarebbe andare oltre a quelle che sono le competenze stabilite nello statuto, e potrebbe creare della confusione fra il legislativo e l'esecutivo. Perciò togliere la frase: « dal successivo regolamento », e sostituirla con: « i rispettivi statuti », non significa ancora che la Giunta non sia pienamente autorizzata ad emanare un regolamento di esecuzione della legge, ma vuole precisare che questo e null'altro può essere fatto.

BERTORELLE (D. C. - Assessore alle Attività So-

ciali e Sanità): Loro sanno che abbiamo aggiunto testè, con un emendamento, il concetto che le Casse Mutue Provinciali di Malattia possono darsi propri regolamenti e statuti che siano conformi alla presente legge. Detti statuti e regolamenti vengono sottoposti alla approvazione della Giunta Regionale. L'abbiamo voluto specificare, anche se riteniamo che è competenza dei Consigli di amministrazione darsi propri statuti e regolamenti interni che disciplinano l'attività interna delle Casse. E' evidente che il regolamento di esecuzione della presente legge, che sarà emanato dall'organo esecutivo, stabilirà come dovranno essere articolati questi statuti, che cosa dovranno contenere, la denominazione delle Casse, le loro funzioni, la loro attività, alla stessa stregua del regolamento del 1926.

Ad esempio l'art. 9 del regolamento della legge del 1925 diceva: « Lo statuto di una Cassa di Malattia circondariale deve contenere: la denominazione della Cassa e il luogo ove questa ha sede; le entrate della Cassa e i modi di impiego di queste; le norme per la misura e il versamento dei contributi, tanto per l'assicurazione obbligatoria che per quella facoltativa la determinazione delle prestazioni obbligatorie e facoltative, ecc.; le norme per la formazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per la formazione delle riserve ».

Ecco quindi che in armonia a questo articolo, premesso che le Casse sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, enti che sono sottoposti alla vigilanza della Regione, quella vigilanza generica che in campo nazionale viene svolta dal Ministero del Lavoro per tutti gli enti a carattere previdenziale, qui viene svolta dalla Regione perchè è competenza data dallo Statuto; si viene a stabilire che l'ordinamento e l'attività delle Casse sono regolati dagli Statuti e dai regolamenti interni che le Casse faranno. Ecco le fonti di norma delle Casse Ammalati. L'articolo 2 stabilisce dove si vogliono prendere queste norme direttive che disciplineranno l'attività delle Casse. L'emendamento proposto dai cons. Scotoni e Raffaelli inteso a sopprimere la frase: « sono sottoposte alla vigilanza della Regione », non è possibile che possa essere accettato. Andrebbe contro i principi generali che ispirano la legislazione previdenziale. Ogni ente previdenziale, pur essendo autonomo, è sottoposto alla vigilanza del Dicastero competente in sede nazionale, e qui della Giunta Regionale. Questa vigilanza non può non esserci, è una vigilanza a carattere generale quella specificata all'art. 2, e negli articoli che seguiranno vedremo poi come questa vigilanza si estrinseca in determinati atti. Pertanto la Giunta si attiene al testo proposto nel disegno di legge e agli emendamenti presentati dopo.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Siccome sono anch'io firmatario di questo emendamento e di tutti gli altri che seguono mi permetto di fare una proposta ulterio-

re, direi conciliativa, fra le due proposte di emendamento. Secondo me è ormai pacifico che la Regione non ha più intenzione di fare un istituto pararegionale, non intende cioè applicare a queste Casse una vigilanza che esorbiti dai limiti che ad essa spettano, e noi non intendiamo, come ha detto prima Raffaelli, negare questa facoltà di vigilanza. Solo chiediamo una dizione più precisa che sia rassicuratrice oggi e domani, e penso che questo si potrebbe ottenere egregiamente se all'emendamento della Giunta, che dice: « Le Casse mutue provinciali di Malattia sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte a vigilanza della Regione », aggiungessimo semplicemente queste parole: « sottoposte a vigilanza della Regione nei limiti previsti dagli articoli successivi ». In questo senso credo che la Giunta dovrebbe essere soddisfatta, perchè è implicito il concetto di vigilanza, ma è un po' integrato, non regna più il concetto di genericità della dizione che può dare luogo agli squilibri già illustrati.

BERTORELLE (D.C. - Assessore alle Attività Sociali e Sanità): Questa attività di vigilanza, espressa nel primo comma dell'art. 2, è una attività a carattere generico. Non è possibile dire che essa si estrinseca soltanto nei casi contemplati negli articoli seguenti, appunto perchè la vigilanza si svolge su tutta l'attività della Cassa.

PRESIDENTE: Due testi in contrasto!

RAFFAELLI (P.S.I.): Di diritto non me ne intendo, ma vorrei una spiegazione su questo contrasto. O questa vigilanza generica si può estrinsecare in atti della Regione diversi da quelli che poi saranno specificati all'art. 8 o in altri articoli, ed allora bisogna dirlo, ed allora la dizione dell'art. 2 ha un senso, cioè questo: oltre ai poteri di sindacare gli atti dei consigli di amministrazione previsti all'art. 8 e successivi eventualmente, la Regione ha la possibilità di intervenire efficacemente nella vita delle Casse in una indefinita serie di occasioni, con una indefinita serie di misure. Se ha questo significato, allora per me è giustificato il nostro punto di vista, ma non mi troverete d'accordo su questa genericità. O vuole solamente affermare il diritto platonico della Regione di sorvegliare e seguire l'andamento delle Casse, ed allora quel diritto ce l'ho anch'io, privato cittadino, perchè nessuno può negare, tanto meno alla Regione, il diritto di vigilare e seguire; va bene la parola vigilare, perchè vuol dire stare attenti, vegliare sull'andamento delle Casse. Ma ho lo stesso diritto nei confronti della Regione, e il cittadino ha lo stesso diritto nei confronti delle casse di risparmio. Chi mi può negare di informarmi, in quanto sia possibile, sull'andamento della Cassa di Risparmio di Trento, o della S.I.T., o di qualsiasi altro ente pubblico o privato? Se vi limitate a questo diritto, che non si estrin-

seca in nessun atto concreto oltre a quelli previsti all'art. 8, mi pare assolutamente inutile. Altrimenti non capisco che senso possa avere l'affermazione generica di un diritto di vigilanza che non abbia poi la sua traduzione in pratica con atti precisi diversi ed in circostanze diverse da quelle previste all'art. 8. Qui mi pare che di una spiegazione ci sia bisogno.

ALBERTINI (D.C.): Volevo solo portare un chiarimento, forse utile alla discussione, dicendo che questa dizione è necessaria, perchè ha, oltre alla sostanza, un valore. Oltre che alla vigilanza o tutela di cui agli art. 7 e 8, vi è sempre quella generica vigilanza e tutela dell'autorità politica amministrativa nei riguardi degli enti, per cui ha la competenza legislativa, prima esercitata dal Prefetto o da chi aveva autorità, nel campo nazionale dai Ministeri, autorità che si estrinseca poi in effetti attraverso atti concreti, come lo scioglimento del Consiglio d'Amministrazione secondo le procedure della legge e secondo l'approvazione di cui all'art. 8. Qui poniamo un principio generale della legge, non determinati atti di vigilanza, di tutela, per cui se mancasse questa norma mancherebbe tutto il fondamento dei successivi articoli e successivi atti. Anche per altri istituti è posta sempre la vigilanza generica come tale, per cui è fondato l'intervento, in casi previsti dalla legge, dei Comuni e dell'autorità che ha su quei determinati enti quella determinata possibilità di intervento. Se venisse tolta potremo lasciare adito ad un intervento dell'autorità politica e statale nell'attività della Cassa di Malattia, mentre questa precisazione mette alle dipendenze della Regione sia la vigilanza che la tutela generica dell'Istituto della Cassa Ammalati, per cui lo Stato non avrebbe interventi da fare. Credo sia più che necessario accettare la dizione proposta dalla Giunta.

BERTORELLE (D. C. - Assessore Attività Sociali): Condivido quello che dice Albertini, solo volevo aggiungere ancora una cosa per spiegare meglio il mio pensiero. In un'istituzione pubblica o privata di assistenza e beneficenza la Giunta provinciale ha un'attività di tutela; la Regione, in base all'art. 4 o 5 dello Statuto, ha l'attività e il compito di vigilanza. Due funzioni diverse. La tutela si estrinseca nel visto delle deliberazioni degli organi di questi istituti di beneficenza; la Giunta Regionale ha questa attività di vigilanza, e in che cosa si estrinseca? Secondo me si estrinseca in questo: la Regione deve avere davanti la visione di tutte le istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza; deve dare vigore con mezzi a quelle che sono più povere, e viceversa lasciar stare quelle che hanno maggiori possibilità, deve fare in modo che non vi siano solo istituzioni per femmine ma anche per maschi, che siano articolate territorialmente in modo diverso.

Ad un certo punto può fare una sua legislazione per stabilire qualche cosa nei riguardi degli organi che

reggono queste istituzioni. Ecco quante attività diverse! In questo caso, ed in un certo senso, dette attività di vigilanza e tutela si sommano. La Regione svolge attività di tutela quando approva — benchè dal punto di vista giuridico siano leggermente distinte, — quando approva quelle deliberazioni che il consiglio di amministrazione della Cassa prende sugli argomenti stabiliti dall'art. 7; svolge attività di vigilanza quando interviene nelle forme, che pur non sono stabilite qui, come quando avvenisse una calamità, una morbidità, che mettesse le Casse a repentaglio; ecco che la Regione interverrà per fare in modo che le stesse non debbano sobbarcarsi ad oneri tali da buttarsi in fallimento; oppure, c'è ad un certo punto un'agitazione fra il personale che può minacciare la vita delle Casse: ecco che la Regione potrà prendere conoscenza della situazione ed intervenire. Da una parte interverrà vigilando che le Casse di malattia stiano nelle norme stabilite dalle leggi, statuti e regolamenti, e dall'altra interverrà anche per appoggiare la vita delle Casse e per metterle in grado di funzionare.

Anche un privato, Lei dice, può svolgere attività di vigilanza; ma non credo che la possa svolgere allo stesso titolo che la svolge la Regione; se si verificasse una certa situazione, sarebbe legittimo che io, Assessore alle Attività Sociali, richieda la convocazione del Consiglio di amministrazione della Cassa per esporre un po' le nostre preoccupazioni e studiare assieme i rimedi. Questa preoccupazione non è prevista dalla legge e potrà avvenire nei modi stabiliti dalla legge, per cui potrei pregare il Presidente di convocare il consiglio di amministrazione con un ordine del giorno, e credo che il Presidente non avrebbe nulla in contrario. Tutta questa attività, secondo me, si chiama attività di vigilanza e implica il diritto della Regione di vigilare e il dovere di intervenire in caso di necessità.

DEFANT (P.P.T.T.): Per quanto ho sentito dall'Assessore credo che ci sia una confusione in questa faccenda. Si parla di vigilanza esercitata attraverso il controllo, il quale, come Loro sanno, può essere preventivo o successivo. Se è preventivo la Regione deve avere il diritto di conoscere le deliberazioni del consiglio di amministrazione; se è successivo deve avere il diritto di esaminare i libri. Non si discute su questi fatti! E' ammesso universalmente che questo controllo ci sia e che si effettui; io sono ben lieto che ci sia, ma lede la libertà degli amministratori. Sono due termini del problema: libertà da una parte e controllo dall'altra; creiamo un compito tollerabile sia alla collettività che all'ente, una forma di controllo che manca in questa legge, che è la forma ispettiva, che è la forma, secondo me, più importante, perchè sono convinto che il consiglio di amministrazione futuro conoscerà le leggi, i suoi membri saranno esperti in mate-

ria amministrativa, e sarà ben difficile che questi futuri amministratori escano dall'ambito della legge; mentre che i vari servizi non funzionino è facilissimo, ciò che si è già verificato nell'INAM, del quale discuteremo dopo. La ragione fondamentale delle enormi deficienze interne dell'INAM è stata la mancanza assoluta di questa terza forma di controllo: il servizio ispettivo. Chi controllava i medici? Non si può ammettere che un collega controlli un altro collega! Chi controlla gli assicurati? La Cassa può esercitare un certo servizio proprio, ma questo è servizio interno. Se poi all'interno le cose vanno male chi le controlla se c'è un'inefficienza del consiglio di amministrazione? Ecco la necessità di questa terza forma di controllo, del servizio ispettivo, che manca in questa legge, e che per me è la più importante. Ben difficilmente escono dalla legge gli amministratori, ben difficilmente creano imbarazzi tecnico-contabili nei loro bilanci; la cosa facilissima, proprio quella che rovina l'istituzione, è invece l'incongruenza nelle funzioni interne amministrative da una parte, dei medici dall'altra, degli assicurati al terzo posto.

Questo controllo ispettivo dovrebbe essere esercitato in ogni modo dalla Regione, perchè esso dà una certa garanzia agli assicurati che le cose complessivamente funzionano con una certa regolarità e normalità. Questa esigenza è soprattutto reclamata dagli assicurati, perchè d'altra parte sappiamo che i soci delle Casse si trovano sempre in un complesso di inferiorità morale. E' ben difficile che l'operaio o l'impiegato si erga ad accusatore di fronte al medico; questo lo deve compiere l'ente pubblico, con tutto il peso della sua autorità, e deve creare l'organismo adatto, cercare gli uomini adatti. Questa è un'enorme deficienza che può e deve essere colmata. Tutti gli altri controlli sono puramente formali, perchè non si sono mai verificati casi, neanche nell'INAM, di incongruenze tecnico-contabili o di delibere contro la legge, bensì di deficienze nel funzionamento dell'organismo amministrativo.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che il dott. Albertini abbia messo il dito sulla piaga, in un certo senso, cioè ha portato la discussione su un aspetto particolarmente interessante dell'argomento che stiamo discutendo. Non avevo voluto accennare di proposito a quel problema, perchè a un certo punto c'è da chiedersi: in base agli art. 13 e 6 spetta proprio alla Regione tutta la vigilanza? Per la parte funzionale interna penso di sì, ma per il conseguimento dei fini istituzionali, cioè per la attuazione di quella legislazione dove noi abbiamo facoltà soltanto di emanare norme di integrazione, possiamo rivendicare in toto? Questo è il problema, questo è il significato più reale della nostra proposta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, Nardin, Scotoni, che propone la soppressione

delle parole « esse sono sottoposte alla vigilanza dell'Assessorato alle Attività Sociali e Sanità », cambiate poi in: « sottoposte alla vigilanza della Regione »: sei favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento è respinto.

Insiste sul secondo emendamento, quello che propone di sostituire « dal successivo regolamento » con « dai rispettivi statuti » ?

SCOTONI (P.C.I.): Sì.

PRESIDENTE: Quello sarebbe assorbito dall'emendamento seguente della Giunta.

CAMINITI (P.S.D.I.): Tanto lo bocciate lo stesso!

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione l'emendamento sostitutivo delle parole « dal successivo regolamento » con « dai rispettivi statuti »: 7 favorevoli, maggioranza contraria, 1 astenuto.

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta, che propone di aggiungere un altro comma che suonerebbe così: « Le Casse Provinciali di Malattia possono darsi propri statuti e propri regolamenti in conformità alla presente legge e al suo regolamento di esecuzione. — Detti Statuti e detti regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale »: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

C'è un emendamento proposto da Mognoni, Caminiti, Nardin, che propone di inserire dopo il primo comma le parole « nei limiti previsti dagli articoli successivi »: 3 favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione tutto l'intero art. 2: maggioranza favorevole, 2 contrari, 4 astenuti. L'articolo è approvato.

Art. 3. — « Le Casse Provinciali esplicano nella propria circoscrizione le seguenti attività:

- a) esercizio dell'assicurazione obbligatoria per le malattie per i lavoratori;
- b) esercizio, nei limiti fissati dalla presente legge e da leggi successive delle assicurazioni facoltative, individuali e collettive.

Le Casse possono gestire servizi assistenziali ed attuare provvidenze al fine di prevenire e attenuare il rischio delle malattie; possono, inoltre, stipulare accordi con altre istituzioni che abbiano tra i propri compiti la assistenza sanitaria curativa e preventiva per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari, nell'apprestamento dell'assistenza sanitaria alle categorie di persone rientranti nella rispettiva competenza ».

Emendamento a firma Raffaelli, Nardin ecc., che sostituisce il verbo « possono » con « devono ».

RAFFAELLI (P.S.I.): E' stato parecchio discusso su questa variazione già in sede di Commissione. Mi

pare che la preoccupazione dell'Assessore di opporsi, almeno allora, alla sostituzione di « possono » con « devono » era quella che potesse venire inteso, questo obbligo che si voleva fissare, come un impegno anche *quantitativo* delle Casse, al quale impegno le Casse potrebbero anche non essere in grado di far fronte. Ora questo è necessario che sia chiarito; noi si intende fissare esclusivamente il principio. Mi pare che non si possa dare un'interpretazione come voleva darla l'Assessore, o comunque si possa darla ma che non sia l'unica interpretazione che possiamo dare a quel verbo « devono ». Nella Cassa provinciale di Trento, c'è già un'istituzione a carattere preventivo e curativo per convalescenti, che è l'esercizio concreto di una delle prestazioni che fino ad oggi sono a titolo puramente facoltativo e che dovrebbero diventare obbligatorie nei limiti del possibile; comunque sarà compito dei consigli di amministrazione delle future Casse esercitare la prevenzione. Noi dobbiamo guardare solo alla prospettiva di migliorare anche quello che c'è. Mi rifaccio ad una constatazione di buon senso, che ormai ciascuno può fare, cioè la constatazione dell'utilità di prevenire le malattie, anziché curarle quando si sono manifestate, nella misura delle possibilità. Mi rifaccio ad una mozione della Commissione ministeriale per la riforma della previdenza sociale, premettendo, a scanso di equivoci, che, queste citazioni, come del resto le citazioni che nella discussione generale abbiamo fatto delle situazioni di punta raggiunte in altri paesi in materia di previdenza ed assistenza sociale, non vogliono essere un puntuale richiamo perchè la Regione si adegui alle punte massime, perchè matti non siamo diventati ancora neanche su questi banchi, e non possiamo pretendere che d'un balzo la Regione Trentino-Alto Adige faccia ed assimili tutto quanto di meglio si può andare a pescare nel mondo, oppure realizzi tutte le aspirazioni indicate dalla Commissione ministeriale. Se vengono richiamate è perchè sia chiaro a tutti dov'è il traguardo e quanto ne siamo distanti e quindi si abbia presente la necessità di fare, per quanto sia possibile, dei passi per avvicinarsi a questo traguardo.

Detto questo mi permetto di leggere una parte di questa mozione, che è quanto mai breve e chiara « La Commissione ritiene che da prevenzione degli eventi fisici comunque pregiudizievoli alla salute e alla efficienza produttiva dei lavoratori » — qui c'è anche la preoccupazione, che è del comm. Amonn, della efficienza produttiva dei lavoratori — « fatta salva l'attività normativa e la competenza dello Stato e dei suoi organi di vigilanza in materia di tutela igienica e sanitaria, costituisca parte integrante e inscindibile dell'attività terapeutica e riparatrice del sistema previdenziale. La Commissione ritiene pertanto che l'accertamento precoce delle malattie, il controllo periodico della salute, la assistenza post-curativa e la rieducazione al lavoro, con

particolare riferimento ai dimessi dai sanatori, agli infortunati e guariti da malattie professionali, la prevenzione antinfortunistica, la protezione della maternità e la profilassi prenatale, la adozione di tutti i mezzi profilattici in genere a favore dei lavoratori, sono da considerarsi tra i compiti fondamentali, e non quindi accessori, dagli organi della Previdenza Sociale ».

Per previdenza sociale dobbiamo intendere in questo caso tutte le forme, e mi pare che tutti oggi siamo su questa strada: vediamo i poliambulatori nelle scuole, dei quali tutti noi auspichiamo una sempre maggiore diffusione perchè appunto sia possibile cogliere sul nascere o prima del nascere la malattia che può attaccare i bambini; noi assistiamo al diffondersi degli ambulatori ambulanti, dei carri attrezzati o come si chiamano, ambulanti per miniere, officine ecc. Quindi non so perchè dovremo qui lasciare ad libitum degli amministratori, ai quali noi possiamo dare tutto il credito preventivo che meritano — indubbiamente saranno preoccupati — questa obbligatorietà che non incide sulla misura, misura sempre subordinata alle possibilità di bilancio, e non fissare invece fin d'ora l'obbligatorietà dell'esercizio di questa prevenzione; ciò è acquisire nella nostra legge uno di quei principi che in pratica sono stati già acquisiti, chè, nel caso specifico, ci ha prevenuti la legislazione stessa.

DEFANT (P.P.T.T.): L'art. 3 precisa le funzioni delle Casse, e difatti tanto la lettera a) che la lettera b) esprimono funzioni di un istituto assicurativo, di una mutua, cioè di dare la quota di prestazioni rispettivamente al premio, al contributo che l'assicurato paga. E siamo nel campo della legge e della tradizione. Se entriamo nel vivo del 3° comma dell'art. 3 leggiamo: « Le Casse possono gestire servizi assistenziali ed attuare provvidenze al fine di prevenire e attenuare il rischio delle malattie » Entriamo nel campo previdenziale-assistenziale, cioè nell'assistenza sociale. Vorrei richiamare l'attenzione sia della maggioranza che della minoranza sul fatto che siamo in un istituto assicurativo. Assicurare vuol dire rendere sicuro ciò che è incerto, e vuol dire commisurare le prestazioni che l'istituto deve dare alla Cassa attraverso l'introito. Ora, per il buon andamento della futura amministrazione della Cassa dobbiamo tener presente che le entrate sono ben delimitate. Se accogliamo obbligatoriamente questi servizi, che sono augurabili, desiderabili, dobbiamo sapere quale ente può integrare il bilancio stesso in caso di esigenza. Si sente la Regione disposta a intervenire sistematicamente con dei contributi per attuare il fine previsto al comma 3°? Si sente lo Stato, — perchè la previdenza e l'assistenza sono compiti esclusivi dello Stato — si sente di intervenire ad integrare i bilanci di queste due mutue per la attuazione del fine che proponiamo in questa sede? Questa è una domanda preliminare, perchè altrimenti

ci troveremo, o per lo meno i futuri amministratori si troveranno, di fronte alla necessità o di ridurre le prestazioni o aumentare i contributi.

Ora, aumentare i contributi quando sappiamo che già saranno aggiornati al livello nazionale, fare delle proposte di aumento dei contributi, oggi sarebbe pericoloso, secondo me, in vista anche di certe crisi economiche che stanno lentamente ma sicuramente sviluppandosi. Direi di lasciare detta facoltà, ed a questa conclusione sono arrivato dopo molti pensieri, appunto per la rigida limitatezza delle entrate di queste Casse. La Cassa di Trento, poi mi si permetterà di leggere una inchiesta fatta in seno all'INAM, la Cassa di Trento si è tenuta sempre rigidamente nell'alveo del suo bilancio, ed un passo in avanti non l'ha mai fatto. Leggiamo, nel rendiconto economico del 1951, che vi sono state delle perdite nelle gestioni dello Stabilimento Bagni di Riva, nella colonia alpina di Pralungo e gli amministratori facevano già il calcolo di altre attività, la gestione delle farmacie.

Ora, qui gli amministratori hanno agito con molta cautela, anzi con grande cautela se poi sentiremo come ha agito l'INAM! Non vorrei che questa linea tradizionale che ha fatto della Cassa mutua proprio per questo un istituto popolare — perchè questo è il significato di mutua — non vorrei che questo orientamento tradizionale di rigoroso rispetto al bilancio venisse abbandonato per assumere funzioni che sono altamente da auspicare ma che sono traducibili in atto solo con dei mezzi a disposizione dell'amministrazione degli enti. Ora, impegni della Regione non ne vedo. Abbiamo sentito che nei futuri bilanci c'era l'idea di stanziare una certa somma; ma l'idea concreta non è venuta, non è venuto l'impegno dello Stato. Che gli amministratori si assumano preventivamente degli oneri di questo genere mi sembra un po' arrischiato. Sia pure inserito nella legge di dare piena facoltà alla Regione perchè spinga, perchè è compito dell'ente pubblico di spingere l'attività di questi enti, ma renderla obbligatoria mi sembra un impegno troppo forte per il consiglio d'amministrazione di questi due enti. Sto al facoltativo per questa misura di precauzione, per non fare dell'assistenza, che poi non riduca l'assistenza obbligatoria, che per legge l'ente deve dare agli assicurati. Questo timore è fondato perchè abbiamo i tremanti precedenti dell'INAM.

ALBERTINI (D.C.): Anch'io sono d'accordo con le osservazioni del cons. Defant. Se modifichiamo la formulazione del comma, cioè il cambiamento dalla possibilità all'obbligo, poniamo in essere degli obblighi, verso i quali non sappiamo come far fronte e in concreto come attuare. Noi diamo grande autonomia al Consiglio di amministrazione, quindi si trasferirà lì questa possibilità, questo problema, e sarà attuato secondo le possibilità finanziarie ed economiche stesse

della Cassa. Poi, con questa trasformazione di un semplice vocabolo, vengono sollevati problemi imponenti, perchè l'obbligo di gestire servizi assistenziali interviene nell'ambito di altri istituti che oggigiorno hanno obblighi con ospedali, ambulatori ecc. e che attualmente la Cassa Ammalati applica attraverso convenzioni; se invece andiamo verso l'indirizzo di dare agli istituti previdenziali tutto il servizio ospedaliero assistenziale ecc. creiamo delle confusioni in questo campo. E' meglio semplificare questo servizio e appoggiarsi a quelli che sono già in atto, invece che appesantire. Abbiamo adesso l'Istituto Infortuni che crea nelle città l'assistenza per i propri assicurati.

DEFANT (P.P.T.T.): Ma c'è l'intervento dello Stato!

ALBERTINI (D.C. - Presidente Giunta Provinciale di Trento): Che non è giusto però, perchè viene a togliere la possibilità dell'assistenza; gli enti già esistenti hanno i loro gravami, hanno già immobilizzato centinaia di milioni in costruzioni. Quindi vedete che qui con il semplice cambiamento di un verbo entreremo in un campo di cui oggi non possiamo valutare i riflessi negativi ed anche positivi. E' meglio porla fra le possibilità di domani, che potrà essere concretata attraverso l'esame dettagliato, sereno e concreto di tutte le possibilità di tutti gli enti. Al riguardo speriamo che il Consiglio di amministrazione tenga conto del principio che viene posto nella legge, di questo indirizzo, che può essere attuato bene e con senso di responsabilità da parte del Consiglio di amministrazione, mentre l'obbligo posto nella legge potrebbe diventare un obbligo platonico e non avere nessuna esecuzione. Meglio è allora non porlo nella legge, perchè è bene che quanto è posto nella legge venga eseguito, in modo da non ripetere ciò che avviene per molte leggi che rimangono, sul piano pratico, prive di attuazione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei brevemente rispondere alle obiezioni dei due consiglieri intervenuti. Su quanto osservato dal cons. Defant a proposito della quadratura dei bilanci, dell'adeguamento delle prestazioni, alle possibilità di bilancio, mi pareva di aver detto abbastanza implicitamente che questo « devono » andrebbe inteso non nel senso quantitativo ma nel senso di principio, quindi subordinando il volume di queste attività preventive alle effettive possibilità economiche dei Consigli di amministrazione, e mi pare che più di così non si possa intendere.

Sarà d'accordo il cons. Defant nel riconoscere che molte volte, anche dal punto di vista puramente economico, trascurando quindi il più ampio e più importante punto di vista sociale, vale meglio spendere 10 in una cura preventiva che non spendere 20, 50, 100 in una cura quando il male è insorto e ha raggiunto una certa entità. E mi pare che senza essere medici possiamo tran-

quillamente affermare che oggi ci sono possibilità di diagnosi anche precoci di certe malattie, che mettono in condizioni di curare con minor spesa e minor danno l'organismo del candidato alla malattia, che non quelle che c'erano ieri. Sono molto larghe queste possibilità. Vediamo i casi più semplici, quella dell'indebolimento dell'organismo che può portare ad un deperimento organico totale, mentre con una cura preventiva, con poco, l'organismo si rimette nella sua efficienza. Quindi, anche dal punto di vista puramente economico, credo che la gestione oculata di questi interventi preventivi potrebbe portare a dei vantaggi anziché a dei danni.

Più fondata mi pare l'osservazione del Presidente della Giunta Provinciale dott. Albertini, secondo il quale il « devono » messo al posto dove attualmente c'è il « possono », potrebbe voler dire: obbligo di gestire anche servizi assistenziali intesi in senso molto largo. Quindi potrebbe costituire un obbligo al quale le Casse non solo non potrebbero far fronte, ma facendovi fronte verrebbero a cozzare con interessi e ragioni di vita di istituti già costituiti. Se è per questo mi pare di poter proporre, salvo l'accordo con gli altri firmatari dell'emendamento, che il « devono » venga messo dopo la parola « e » cioè suonerebbe così: « Le Casse possono gestire servizi assistenziali e devono attuare provvidenze al fine di prevenire, ecc ». Quindi si limiterebbe a sancire l'obbligatorietà delle provvidenze atte a prevenire ecc., quantunque io non mi preoccuperei molto di quanto si preoccupa il dott. Albertini, perchè se si dovesse prendere alla lettera il non contrastare con gli interessi preconstituiti, dovremmo dire alle Casse: se avete farmacie in atto cercate di chiuderle, se avete in animo di istituire altre farmacie proprie, lasciate l'idea, perchè anche nelle farmacie private sono già investiti colossali capitali di gestione e di impianto; se avete in animo di migliorare i vostri servizi medici chiudete bottega, non fatele, perchè ci sono già dei gabinetti specialistici, dei medici privati e altre istituzioni, alle quali l'istituzione di nuovi ambulatori, di nuovi mezzi di cura e di diagnosi da parte della Cassa di malattia, porterebbero un danno. Non mi metterei sulla strada di evitare la gestione diretta di tutti i servizi da parte delle Casse per non contrastare con altri istituti del genere, privati o pubblici. Comunque, se si vuole evitare un impegno eccessivo, il « possono » può andare in quel secondo posto e l'obbligo sarebbe solo di principio per quello che riguarda le cure preventive.

DEFANT (P.P.T.T.): Rispondo a Raffaelli, perchè l'esperimento che proponiamo in sede di articolo 3 è stato effettuato su larghissima scala dall'INAM, e ha effettuato, al di fuori di quello che è il suo preciso bilancio di istituto assicuratore, una rete di assistenza. Però nell'indagine fatta sul conto dell'INAM è stato accertato che l'INAM non è più un istituto di assicura-

zioni ma di assistenza, perchè sono assistiti sette milioni e mezzo di lavoratori e sei e mezzo di familiari, ma con quale risultato? Solo per l'assistenza ha un vuoto di 8 miliardi e mezzo che il Parlamento ha dovuto sanare immediatamente con le leggi del 1949, 1950 e successivamente del 1951! Ma questa è un'incongruenza amministrativa! Si può fare dell'assistenza ma bisogna organizzarla amministrativamente su altro piano, perchè tutte le cose umane che vengono intraprese devono avere il loro lato amministrativo, devono tecnicamente essere risolte in sede amministrativa. Ho già proposto nel 1949, in sede di Consiglio Provinciale, l'istituzione di un servizio di questo genere, del resto la Provincia dovrebbe pensare un po', perchè è un suo obbligo di istituto.....

ALBERTINI (D.C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): Eh!!

DEFANT (P.P.T.T.): Eh! E' la realtà. C'è una circolare ministeriale del 1891 che lo precisa, è un suo obbligo istituzionale. Comunque in questa sede è pericoloso, quanto qui le mutue hanno facoltà di istituire mi sembra molto; può esserci un intervento anche della Regione, forse pure dello Stato; se è intervenuto per l'INAM, interverrà anche per le due Casse di malattia. Perchè la sola organizzazione dei servizi ambulanti (perchè ci vogliono questi, non dobbiamo pensare solo a Trento e Rovereto, anche se queste zone costituiscono il fulcro delle due Casse, bensì a tutta la provincia) e l'istituzione e l'organizzazione di questi servizi ambulanti costerebbe 2-300 milioni. Se vogliamo dare la facoltà inseriamola pure; molte spese poi si faranno quando ci sarà l'ente pubblico che garantirà il suo intervento. Allora sarei d'accordo per l'estensione nel campo assistenziale.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, Nardin, Scotoni ecc. che vuol sostituire la parola « possono » con la parola « devono » in principio del secondo comma: 6 favorevoli, maggioranza contraria, 3 astenuti.

C'è un altro emendamento a firma Molignoni, Caminiti, Scotoni che propone di aggiungere le parole: « La Casse devono... nel limite delle loro possibilità ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Mi sembra che la discussione sia chiusa perchè verteva soprattutto su due concetti: la possibilità e l'obbligatorietà, e le preoccupazioni nascevano proprio dall'interpretazione di questi due termini. Ora penso che, secondo la forma dell'emendamento presentato — che in sostanza era stato presentato anche in Commissione, ma allora indubbiamente il clima era diverso da quello di oggi....

RAFFAELLI (P.S.I.): Era luglio!

SCOTONI (P.C.I.): Te ne accorgerai!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma io mi illudo ancora che sia diverso. In questo emendamento ci sarebbe la accettazione di un principio illustrato da Raffaelli, un principio già acquisito, in pratica, e nello stesso tempo sarebbero salvaguardate nella sostanza le preoccupazioni giustissime esposte dai colleghi Defant e dal Presidente della Giunta Provinciale. Penso che l'emendamento così concepito potrebbe essere accettato, potrebbe essere la soluzione pacifica del contrasto esistente fra i due concetti di possibilità ed obbligatorietà.

CAMINITI (P.S.D.I.): Per dire questo: abbiamo assistito ad una serie di bocciature di proposte di emendamenti e, vorrei dire, solo perchè proposti da un determinato settore, in quanto non ci ha detto la Giunta perchè era contraria. Quindi pregherei, quanto meno, per evitare che si pensi a questa natura discriminatoria delle bocciature, l'Assessore di dire di volta in volta: « non sono d'accordo con questo emendamento per questi e questi motivi », dimodochè la maggioranza giustifichi il voto contrario non solo in forma di contrasto politico ma anche in forma di convinzione.

BERTORELLE (D.C. - Assessore Attività Sociali): Nel precedente articolo mi pare che abbiamo anche motivato l'atteggiamento della Giunta; su questo articolo, dopo quello che aveva detto Albertini, non ritenevo opportuno di intervenire. Comunque la questione della prevenzione delle malattie, al pari della prevenzione degli infortuni, è una di quelle questioni così grosse per le quali imporre ora l'obbligo alle Casse di intervenire come loro compito istituzionale, non lo ritengo il momento opportuno. Ora guardate: per la prevenzione infortuni ci sono tre enti che pensano, l'Ente prevenzione infortuni, l'istituto infortuni, l'ispettorato del lavoro, sia pure con una attività repressiva e siamo ancora in alto mare. Nella prevenzione a favore dei ricoverati nei sanatori che escono per essere poi avviati al lavoro, ci sono due leggi che non hanno portato alcun risultato. Siamo ancora nel vago, dove c'è la buona volontà, espressa anche dalla Commissione citata da Raffaelli, ma in cui non ci sono possibilità effettive di intervento, perchè neanche si sa ancora con quali mezzi intervenire per la prevenzione infortuni e malattie. Ritengo che la formulazione stabilita dal progetto di legge per la prevenzione malattie sia sufficiente, perchè se ne parla all'art. 3 e anche all'art. 13, dove il Comitato di Collegamento, fra i suoi compiti, ha anche quello di « promuovere la propaganda ai fini della prevenzione delle malattie e per diffondere la conoscenza e le norme che disciplinano l'assicurazione contro le malattie ».

Ritengo che l'indirizzo espresso in campo previdenziale, anche dalla mozione della Commissione ministeriale, sia riportato sufficientemente nel nostro testo di legge. Importante è stabilire appunto che alla Cassa sia assicurata la possibilità di intervenire in questo campo.

D'altra parte il Consiglio di amministrazione, nel quale i lavoratori hanno la maggioranza, credo che ad un certo punto deciderà di intervenire. Non vedo le preoccupazioni espresse anche da Raffaelli, perchè appunto se il Consiglio di amministrazione è composto in maggioranza di lavoratori, esso stesso sentirà questo impulso, ed il principio fissato nella legge potrà essere tradotto in forma migliore e pratica di intervento nel regolamento. Per il resto ci penserà il Consiglio di amministrazione. Per cui il verbo « possono » mi pare che si inquadri benissimo nell'armonia della legge.

E' un passo in avanti anche su quello che diceva la legge del 1943: « La legge si propone di coordinare la propria attività assistenziale anche in linea di prevenzione contro le malattie ». Parlava solo di coordinamento. Effettivamente i compiti della prevenzione delle malattie sono vastissimi e sono elencati nella mozione letta dal cons. Raffaelli: « Assistenza post-curativa, rieducazione al lavoro con particolare riferimento ai dimessi dai sanatori, agli infortunati, ai guariti da malattie professionali, prevenzione anche infortunistica, ecc. ».

Dirò che nel campo delle malattie l'intervento per la prevenzione è anche minore rispetto agli interventi propri di altri enti, perchè anche la prevenzione della TBC è evidente che non deve essere svolta solo dall'ente di malattia, ma in contatto con la previdenza sociale, che in questo campo non ha fatto niente e che la ha fra i suoi compiti istituzionali.

Come possiamo noi partire ed assumere l'intero carico quando quell'ente che per legge è tenuto non ha fatto niente in proposito? Mi sembra che la formulazione attuale sia sufficiente e che non ci siano preoccupazioni. Sarà fatta poi, questa forma di intervento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nei limiti consentiti dal bilancio, perchè se si volesse affrontare la vera forma di prevenzione delle malattie si uscirebbe certo dai limiti e si comprometterebbe il buon andamento delle Casse.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento che propone di sostituire la parola « possono » con « devono » e con l'aggiunta « nei limiti delle loro possibilità »: 7 favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 3: maggioranza favorevole, 3 contrari, 3 astenuti.

Art. 4. — « Le Casse Provinciali, nei limiti di cui all'articolo precedente, provvedono all'assistenza di tutti i casi di malattia, ad esclusione di quelli per i quali l'evento è protetto in forma obbligatoria da altre forme di previdenza sociale, nonchè in caso di maternità. »

Una apposita legge regionale potrà prevedere i casi in cui le Casse interverranno per quegli eventi, protetti da altre forme di previdenza, per i quali il singolo non

abbia diritto alla prevista protezione per mancanza dei requisiti assicurativi.

Le Casse coordinano, inoltre, la loro attività assistenziale con le altre attività di assistenza o previdenza sociale dirette a fini uguali ed analoghi, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale ».

Leggo tutti gli emendamenti.

Emendamento, sostitutivo dei due primi commi, del dott. Scotoni, del seguente tenore: « Non competono la indennità, l'assistenza medico-chirurgico-farmaceutica, l'assistenza sanitaria in genere, ai componenti il nucleo familiare, e le prestazioni integrative agli iscritti che ne possano beneficiare presso altro ente al quale siano obbligatoriamente assicurati. In questo caso l'istituto è sempre obbligato a integrare le prestazioni corrisposte da terzi fino alla concorrenza del trattamento economico ed assistenziale previsto dalle norme vigenti ».

L'altro emendamento, a firma Raffaelli, Nardin, Mognoni, dice: « Dopo la parola « sociale », togliere: « nonchè in caso di maternità », e aggiungere: « con diritto di prestazioni gratuite da parte di altro ente e in misura non inferiore a quelle previste dalla presente legge ».

SCOTONI (P.C.I.): L'art. 4 che stiamo per esaminare è conforme, praticamente, all'art 4 della legge nazionale, e io ho l'impressione che il legislatore nazionale si sia lasciato in un certo senso ingannare dalle parole o, per lo meno, che a quello che era il suo pensiero si sia andata poi sovrapponendo una prassi instaurata. Credo che lo scopo di questo articolo sia stato quello di evitare dei doppioni, e questa è una cosa logica, naturale. Vi è un soggetto assicurato presso due istituti; è logico che non possa ottenere la somma delle due assistenze. Però nella espressione usata si è inserito il concetto che la duplice protezione non avviene nei confronti del soggetto, dell'assicurato, ma dell'evento. Questo ha portato come conseguenza al fatto che io, assicurato presso l'INAM o presso la Cassa Ammalati, non posso percepire la assistenza di questi istituti se sono soggetto obbligatoriamente alla assistenza presso un altro istituto, anche se presso quest'altro istituto non sono nelle condizioni di poter praticamente beneficiare perchè mi mancano contributi o altri motivi. Inoltre ciò ha portato, come conseguenza secondaria ma tuttavia notevolmente importante, che si sono verificati altri inconvenienti, quali questo: discussione tra un ente e l'altro sulla natura della malattia. E' questa di natura tubercolare o no? E' classificabile o non è classificabile fra gli infortuni? Nelle more di questa discussione il paziente resta o può restare privo dell'assistenza.

Terzo inconveniente realmente verificatosi è que-

sto: il soggetto assicurato riceve dall'ente una determinata prestazione; trascorso un dato tempo avviene che l'ente, sulla base dello svolgimento della malattia che ne ha chiarito forse meglio le origini, chiede — non riconoscendola più, fra quelle dell'istituto stesso, assistibili — il rimborso all'assicurato. Allora l'assicurato va dall'INAM e dice: « io non mi sono rivolto a voi, non ho ricevuto l'assistenza da voi, perchè la ricevevo dall'altro istituto, ma oggi l'altro istituto dice che la competenza è vostra e vuole che io ritorni quello che mi ha dato ».

Se è trascorso un anno dal momento in cui era maturato il diritto, l'istituto può rispondere che è passato un anno ed è fuori termine. Io spero che questa disposizione non sia mai stata applicata rigidamente e che il buon senso abbia supplito, ma potrebbe verificarsi questa ipotesi. In realtà, se noi guardiamo altre leggi che regolano la materia a proposito di altre forme di assistenza, ENPAS, ecc., vediamo che la legge 29 aprile 1949, n. 264, la legge del 19 gennaio 1942, n. 22, la legge 28 luglio 1939, n. 1436, hanno formulazioni diverse da quella inserita qui che è del 1943, formule che consentono più facilmente un'interpretazione che non chiamerei neanche estensiva, ma che direi che si è posta lo scopo di vedere qual'è effettivamente il pensiero del legislatore. Che l'interpretazione data dall'INAM non sia, senza dubbio e senza che possano sorgere perplessità e contestazioni, quella giusta, mi pare dimostrato dal fatto che in una delle pubblicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale della quale in occasione della discussione generale parlò Raffaelli, sotto il capitolo terzo: « Norme che regolano l'assicurazione di malattia nell'industria », si legge una formulazione che è press'a poco quella inserita nell'emendamento che mi sono permesso di presentare; infatti a pagina 345 è detto: (legge). Quindi non più che astrattamente siano assicurati presso altro ente, ma che beneficino presso altro ente (legge). Perchè effettivamente potrebbe anche verificarsi questa ipotesi: l'assicurazione presso la Cassa di malattia dà diritto a dieci, l'assicurazione presso altri istituti dà diritto a sette; non vi sarebbe motivo per cui un assicurato per il solo fatto di godere di una duplice assicurazione dovesse percepire meno dell'assicurato che ne ha una sola. Per questo ho cercato di riprodurre sostanzialmente questo comma tratto da questa relazione, che mi sembra non voglia far altro che interpretare la legge, al fine di ottenere una maggiore chiarezza e la possibilità di risolvere questi casi controversi.

DEFANT (P.P.T.T.): Le osservazioni fatte da Scotoni sono fondatissime. E' nella logica delle mutue di assicurare l'assicurato contro le malattie. Se un'organizzazione a carattere nazionale, regionale o provinciale, provvede per un determinato settore e per questo settore provvede in un modo inferiore a quello previsto

dagli statuti della Cassa, è evidente che la Cassa deve intervenire. Ma ha commesso un'inavvertenza a citare accanto all'INAM le Casse di malattia. Bisogna stare molto attenti, perchè le disposizioni del Ministero del lavoro sono una cosa, e le azioni dell'INAM nel suo interno un'altra. Tanto è vero che durante il congresso di tutti i medici d'Italia, erano rappresentati 52 mila medici italiani, l'INAM è stato definito una organizzatissima casa da gioco. Cioè l'amministrazione interna non è congegnata in modo da rispettare le convenzioni con gli assicurati, l'intervento non è tale da garantire agli assicurati ogni volta, quando c'è il bisogno, l'intervento adeguato, ma dipende un po' dal capriccio della direzione generale e dei singoli uffici periferici. Questa situazione interna dell'INAM è stata discussa, e poi mi permetterò di leggere una relazione su questo. La citazione dell'INAM qui è impropria, perchè l'INAM qualche volta interviene e qualche volta no, o interviene in modo del tutto insufficiente. Del resto un piccolo scandaletto nel 1947 c'è stato anche qui a Trento, e quelli che sono vicini alla Cassa di malattia lo ricorderanno. Le proposte di Scotoni sono logiche e fondate. Capisco ed approvo in pieno, e così deve essere, perchè la mutua è per garantire gli assicurati contro le malattie, e se contemporaneamente sono state create assicurazioni per un certo settore clinico ciò non vuol dire che l'assicurato deva perdere perchè è assicurato da due enti. Ma per me la citazione dell'INAM non va, perchè l'INAM fa quello che vuole.

ALBERTINI (D.C.): Mi pare che fra le due formulazioni, quella della Giunta la quale dice: « sul piano positivo spettano queste determinate provvidenze e obblighi dell'istituto », e quella del cons. Scotoni che dice: « sul piano negativo non competono queste prestazioni agli iscritti che sono già garantiti da altre assicurazioni », ci troviamo di fronte ad un campo non ancora disciplinato. Qui poniamo una norma che vede soccombente subito la Cassa di Malattia.

Vi sono certi casi, per esempio presso il consorzio provinciale antitubercolare, nei quali succede effettivamente che l'interessato fa la contestazione ad un ente che deve provvedere per una malattia che è di carattere tubercolare o non lo è. Avviene la contestazione fra di noi e la Cassa di malattia, però di fatto, salvo casi di cui non sono a conoscenza, l'assicurato viene sempre assistito; è logico che domani il Consiglio d'amministrazione della Cassa di Malattia o di altro istituto, lo deva fare; noi possiamo benissimo raccomandare che venga fatto; ma parlo qui come norma tassativa, in questo momento nel quale non abbiamo una disciplina molto chiara delle prestazioni e dell'obbligo reciproco degli istituti di previdenza, credo che sarebbe un danno per le Casse di malattia. Questo è un problema che dobbiamo trasferire ad un'altra legge regionale, determinarlo e precisarlo in accordi con lo Stato per le diverse presta-

zioni, in modo che tutti abbiano questa tutela e questa previdenza, e in modo che gli istituti non possano rigettare da sè gli oneri che hanno in base a certe leggi.

Accettando l'emendamento verremmo a porre a carico delle Casse stesse tutti i casi in contestazione, che sono parecchi, ponendolo invece come elemento positivo, abbiamo chiarezza e non modifichiamo la situazione quale è quella attuale in cui la Cassa è tenuta a dare le prestazioni a coloro che non sono tutelati da altre forme previdenziali previste da altre leggi vigenti.

Ciò non toglie che di fatto, per il caso singolo di malattie e di assistenza, l'interessato abbia diritto al ricorso alla Cassa ammalati o ad altri istituti, affinché non venga privato dell'umana assistenza e previdenza; in linea di diritto lasciamo alla Cassa Malattia di contestare ad altri enti le prestazioni che sono per loro obbligatorie.

FRONZA (D.C.): Sulla tesi esposta da Albertini vorrei ricordare che al riguardo è stato votato un ordine del giorno che diceva di raccomandare questi casi in contestazione e che invitava il Consiglio d'amministrazione ad esaminarli con particolare attenzione, in quanto sono i casi di tubercolosi che non hanno i requisiti richiesti dalla legge per detti benefici. Qui la Giunta ha proposto una legge per quando la materia sarà definita in campo nazionale. Perciò credo che questa raccomandazione al Consiglio di amministrazione, il quale ha la maggioranza dei lavoratori, sarà sufficiente per tenere in particolare considerazione questi casi, naturalmente in attesa della legge regionale.

ODORIZZI (D.C. - Presidente della Giunta Regionale): Forse non ci comprendiamo, o non capisco io, può darsi. Se è vero che questo articolo 4, nel suo primo comma, secondo me, deve essere mantenuto e che l'emendamento proposto da Scotoni è un chiarimento che si pone al primo comma stesso per dire l'attività delle Casse, il titolo dell'articolo pone, per l'estensore della legge, per il legislatore, la necessità di definire anzitutto qual'è l'attività della Cassa. « Le Casse Provinciali, nei limiti di cui all'articolo precedente, provvedono all'assistenza di tutti i casi di malattia, ad esclusione di quelli per i quali l'evento è protetto in forma obbligatoria da altre forme di previdenza sociale, nonchè in caso di maternità ». Se noi sopprimessimo questo articolo, secondo l'emendamento di Scotoni questo primo comma resterebbe carente nella norma perchè non si troverebbe la descrizione dell'attività della Cassa. Quindi il primo comma dell'articolo, a mio modo di vedere, va mantenuto. Il caso ipotizzato nell'emendamento del dott. Scotoni, se comprendo bene, non è che un chiarimento, cioè dice l'emendamento: « non competono la indennità, l'assistenza medico-chirurgico-farmacologica, la assistenza sanitaria in genere ai componenti il nucleo familiare, e le prestazioni integrative, agli iscritti che

ne possano beneficiare presso altro ente al quale siano obbligatoriamente assicurati». Si fa cioè l'ipotesi che un iscritto contemporaneamente sia protetto da assicurazione o da assistenza medica, farmaceutica o sanitaria in genere presso altro istituto; in questo caso la Cassa di malattia non presta questa assistenza. Ma ove questa assistenza, per la sua estensione, per la sua natura, per la sua proporzione, sia inferiore a quella che l'iscritto ha presso la Cassa di malattia, la differenza in più la dà la Cassa di malattia; non è giusto che perchè uno ha un evento dannoso protetto da due istituti debba avere solo l'assistenza dell'istituto che la dà in misura inferiore! Questo a me pare ragionevole, e questo non mi pare che cozzi contro questa disposizione di legge. Albertini dice: ma allora potrebbe avvenire che gli assicurati alla Cassa di malattia, che si trovano ad essere provvisti di assistenza sanitaria per effetto di altre disposizioni di legge, abbiano fatalmente a pesare sulla Cassa laddove sorgano contestazioni con l'altro istituto che deve provvedere entro quei tali limiti all'assicurazione. Se inseriamo una norma di questo genere, dice Albertini, la Cassa di malattia viene ad essere obbligata ad assumere questi casi contestati dagli altri senza avere la possibilità di esaminare la situazione di fatto e giuridica che il caso singolo pone. Non mi pare, perchè in questo caso — dice l'emendamento — « è sempre obbligato l'istituto a integrare le prestazioni corrisposte da terzi fino alla concorrenza del trattamento economico ed assistenziale previsto dalle norme vigenti ».

Il che vuol dire, secondo me, che le norme vigenti per la Cassa di malattia devono trovare integrale applicazione. Ma qui c'è sempre ambito alla possibilità di esaminare il caso in contestazione. Ho fatto questo intervento più che altro per chiarire a me il pensiero, ed al Consiglio; perchè, ripeto, se ho interpretato bene la dizione letterale del primo comma dell'art. 4, come proposta da noi Giunta, con la dizione di questo emendamento, più che elidersi le due disposizioni tendono a chiarirsi. Se in quello che ho detto, forse per difetto di conoscenza pratica, c'è qualche cosa che non va, prego mi si chiarisca, perchè se le cose stanno in questi termini, personalmente penso che l'emendamento possa essere votato, non come emendamento sostitutivo, ma come aggiuntivo al primo comma.

SCOTONI (P.C.I.): Il Presidente della Giunta ha illustrato molto chiaramente quali erano le mie intenzioni. Voglio solo aggiungere che a me sembra vi sia un certo contrasto fra emendamento aggiuntivo e la interpretazione data comunemente al primo comma dell'art. 4, perchè esso parla di esclusione dall'assistenza nei casi in cui l'evento è protetto, l'evento generico per quei certi tipi di malattia. Può invece avvenire che il soggetto non sia in condizioni di avere quella certa assistenza, quindi, come dice Albertini, non dovrebbe

esser tutto a carico della Cassa Ammalati, anzi, se l'assistito può ottenere la assistenza dall'altra parte la Cassa Ammalati non è tenuta a prestarla se non per quella forma integrativa di cui si è parlato; ma è tenuta nel caso in cui l'assicurato presso di lei abbia i requisiti e presso un altro istituto manchi dei requisiti quindi teoricamente sia assicurato però assicurato non in condizioni di poter esser assistito.

Ultima cosa: la possibilità di palleggiamento fra un ente e l'altro non è risolta nemmeno con l'emendamento proposto da me. Rimane perchè « non competono l'indennità... ecc. agli iscritti che ne possono beneficiare presso altro ente », per cui la Cassa Ammalati al richiedente che dice: « Voglio essere assistito da te », risponde: « tu puoi essere assistito presso altro ente perchè hai i requisiti per esserlo, quindi va da quello ». Se invece l'assicurato può dimostrare di mancare dei requisiti, solo allora la Cassa Malati è obbligata ad intervenire.

ALBERTINI (D.C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): Se le cose stanno così, allora sarebbe meglio che il Suo emendamento, invece di dire « ne possano beneficiare » dicesse: « ne beneficino ».

SCOTONI (P.C.I.): D'accordo!

ALBERTINI (D.C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): Perchè è evidente l'equivoco, se rimane nei limiti di questo. Io non avevo interpretato la richiesta della minoranza nel senso che coloro i quali sono iscritti presso altri enti di assicurazione e non possono avere determinate prestazioni per mancanza di contributi, requisiti ecc., e che sono anche assicurati presso la Cassa di Malattia, possono richiedere le prestazioni da quest'ultima; in questo modo fra gli istituti di assistenza e previdenza che riguardano questi assicurati, viene prima la Cassa di Malattia. Se questo è il chiarimento siamo d'accordo. L'importante è che di fatto non vengano a mancare le prestazioni e che in linea di diritto la Cassa non sia obbligatoriamente tenuta, ma possa anzi riferire ad altri enti il gravame di determinati eventi di malattia. Noi eravamo rimasti su questo punto, e se facciamo un passo avanti dovrei sentire se la Giunta è d'accordo.

DEFANT (P.P.T.T.): Non credo sia proprio così, perchè allora la Cassa Ammalati dovrebbe fare opera di anticipazione. Se l'evento è coperto da due istituti, è evidente che l'assicurato si rivolge a chi ricopre l'intero rischio, ma se invece è coperto parzialmente da uno e totalmente dall'altro, c'è l'integrazione, e l'anticipazione in sede amministrativa non dovrebbe avvenire dalla Cassa; si rivolge all'uno e per l'integrazione all'altro. Credo sia questa la proposta di Scotoni, perchè altrimenti la Cassa di Malattia dovrebbe fare un servizio di anticipazione per conto di terzi, e questa anticipazione

potrebbe essere contestata; non so quale validità di legge possa avere. Comunque più pratico sarebbe che, qualora vi sia la copertura del rischio presso due enti, la parziale la paghi quello specifico, l'integrazione la faccia la Cassa Ammalati. A ciò arriviamo senza che per questo la Cassa Ammalati deva fare un servizio di anticipazione, mettiamo, per conto della previdenza sociale, chè questo sarebbe un inconveniente molto grave.

BERTORELLE (D. C. - Assessore Attività Sociali):

Vorrei qui spiegare la situazione, perchè forse ci siamo messi in un ginepraio proprio perchè non ci comprendiamo. Io stesso dichiaro che l'emendamento proposto da Scotoni non credo di averlo capito, almeno come lo intende lui. Forse l'ho capito a modo mio, ma vediamo di fare il punto della situazione. All'art. 4 si dice: «Le Casse Provinciali, nei limiti di cui all'articolo precedente, provvedono all'assistenza di tutti i casi di malattia, ad esclusione di quelli per i quali l'evento è protetto in forma obbligatoria da altre forme di previdenza sociale, nonchè in caso di maternità».

Quindi la Cassa di Malattia interviene in tutti i casi di malattia; esclude il suo intervento in quei casi di rischio che sono già protetti in forma obbligatoria da un altro ente, che ha come suo compito costituzionale di provvedervi. Quali sono i casi nei quali la Cassa di Malattia non interviene, pur trattandosi di malattia, perchè questa malattia è già protetta da altro ente in forma obbligatoria? Sono le malattie tubercolari. La legge del 1927 pone il rischio della T.B.C. in forma obbligatoria a carico della previdenza sociale; per le malattie professionali, la silicosi, e quelle altre 42 malattie professionali approvate dalla legge del corrente anno, provvede alla copertura del rischio in forma obbligatoria l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro; poi ci sono quelle malattie stabilite dal codice delle leggi sanitarie, malattie infettive; anche in questi casi c'è l'art. 259 del testo unico sanitario che prevede che gli oneri di tale spesa, se il ricovero è stato ordinato per motivi profilattici, ricade sul bilancio del comune senza possibilità di rivalsa. Su questo punto c'è ancora una certa confusione e non c'è un'interpretazione ben precisa. Poi ci sono i casi di infortunio, che sarebbero protetti dall'Istituto infortuni ma che sono assistiti dalla Cassa di Malattia; per esempio: un lavoratore la domenica va a fare un giro in lambretta, cade e si rompe una gamba. Sarebbe un infortunio, ma non sul lavoro, e viene considerato come una malattia; in questo caso è la Cassa di malattia che interviene.

Ecco quali sono i casi in cui la Cassa di malattia non interviene. I conflitti di competenza a cui ha accennato il cons. Scotoni sono un'altra cosa; il conflitto di competenza c'è e ci sarà sempre, finchè ci saranno fra il servizio di previdenza sociale e la Cassa di malattia, fra la Cassa e l'INAM, fra la Cassa e l'Istituto

infortuni, tutti quei casi in cui non è chiaro se la malattia sia protetta da quella legge obbligatoria, per quel rischio specifico, o dall'altra. Un caso specifico: la pleurite è di natura TBC o no? Perchè se è di natura TBC grava sulla previdenza sociale, se non lo è grava sulla Cassa di malattia. L'artrosi è di competenza dell'Istituto infortuni, in quanto è seguita ad un trauma, o è competenza della Cassa di malattia in quanto si tratta di riacutizzazione di una forma già esistente nell'organismo? Questi conflitti di competenza ci sono e ci saranno sempre. Ricordo, a questo proposito, che a Bolzano, ad un certo punto preoccupati dal notevole verificarsi di questi casi di conflitti di competenza per i quali il lavoratore era palleggiato da un ente all'altro privo di assistenza, particolarmente economica, abbiamo detto: proponiamo una convenzione fra la Cassa di malattia e l'Istituto infortuni. I casi erano numerosi, e con la comprensione di detti istituti siamo riusciti a combinare questa forma di accordo, per cui l'ente, al quale per primo il lavoratore si presentava, dava la sua assistenza sanitaria ed economica. Se poi questi si accorgeva che, data la natura della malattia, il caso non era di sua competenza, faceva l'azione di competenza con l'altro ente, ma la facevano fra enti, in modo che il lavoratore fosse sempre tutelato e non mancasse dell'assistenza economico-finanziaria.

A quanto mi risulta per Bolzano la cosa continua, con tutte le difficoltà che sono connesse, perchè Loro sanno che è materia molto delicata e che non si può scindere a metà la situazione. Quindi noi, con l'art. 4, non intendiamo riferirci ai conflitti di competenza; questi potranno essere oggetto di uno studio separato fra Casse e Istituto infortuni. Vogliamo contemplare un caso nel quale la legge può presentare una lacuna? Prendiamo l'esempio: un lavoratore è assicurato presso la Cassa Malati per rischio di malattia, presso l'Istituto infortuni per rischio infortuni, e presso la previdenza sociale per invalidità, vecchiaia, tubercolosi; egli si ammala di una malattia che è ritenuta tubercolotica. La Cassa ammalati dice: «Non è mia competenza, rivolgiti alla previdenza sociale». Si rivolge alla previdenza sociale, la quale dice: «Sì, è mia competenza, però tu, per aver diritto al ricovero, devi aver maturato un anno di contribuzioni negli ultimi due anni, e pertanto non posso tenerti». Questi ritorna alla Cassa Malati, la quale ripete la stessa cosa. Non c'è altra via che rivolgersi al Consorzio, che dà le prestazioni. Questa è una lacuna della legge.

L'art. 5 della legge del 1943, n. 138, al secondo comma dice: «l'ente si propone di coordinare la propria attività assistenziale, anche ai fini della prevenzione delle malattie, con le altre attività assistenziali, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale». Da questa di-

zione, che era diretta ad un coordinamento fra i vari rischi ai quali il lavoratore è soggetto, tutelato da diversi istituti assicuratori, si è venuti alla conclusione che questa norma stabiliva un dovere, una norma per gli enti di malattia, di intervenire in via sussidiaria. Ci sono state diverse sentenze. Nella relazione che avevo fatto le ho anche riportate: al Tribunale di Venezia, due sentenze; al Tribunale di Palermo una sentenza; al Tribunale di Genova, una sentenza; quindi quattro sentenze di Tribunale. Senonchè l'appello proposto dall'INAM avverso queste stesse sentenze, ha dato esito vittorioso per l'ente stesso.

Allo stato attuale pertanto la Corte di Cassazione non si è espressa ancora, le Magistrature più alte hanno espresso parere negativo, ed esiste questa lacuna. Esiste, e abbiamo detto: « Vogliamo fissare che nel regolamento siano stabiliti i casi in cui le Casse interverranno ». Abbiamo detto « i casi », e li abbiamo demandati al regolamento perchè non potevamo fare una norma di carattere generale, dire cioè: « ove gli enti preposti per una determinata forma di assicurazione non possono intervenire, deve intervenire la Cassa Malati ». Non abbiamo potuto farlo perchè la Cassa Ammalati avrebbe adottato una enorme quantità di organi, ma volevamo che nel regolamento venissero stabiliti i casi determinati, compatibilmente con le possibilità della Cassa. La cosa non ci è andata, perchè proprio il Ministero del Tesoro e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno fatto osservare: « Voi uscite di strada; non potete stabilire una cosa del genere. Voi dovrete stabilire con legge regionale un intervento sussidiario, non nel regolamento; cioè in base all'art. 6, primo comma, che dà la facoltà di carattere integrativo potrete colmare questa lacuna, e non rimandare al regolamento » E questo sarebbe compito esclusivamente nostro. Come si dirà anche a proposito dell'art. 22, è una cosa che va meditata seriamente data l'incertezza che esiste in campo nazionale.

SCOTONI (P.C.I.): Sei anni!!

BERTORELLE (D. C. - Assessore Attività Sociali): Per questo abbiamo deciso di stabilire il principio dell'intervento sussidiario dell'ente di malattia in quei determinati casi, rimandando la soluzione del problema ad altra legge, perchè non venga impugnata la legge in esame, perchè abbiamo nel frattempo la possibilità di studiare il problema ed emanare la legge già indicata al primo comma dell'art. 6, forti dell'esperienza acquisita e dopo che in campo nazionale sarà intervenuta una decisione della magistratura.

Mi pare che sia stato fatto un appello alla Corte di Cassazione perchè sia dichiarato il punto di vista della Corte Suprema. Questa è la situazione. Detto ciò, francamente l'emendamento proposto da Scotoni lo intendo in questo senso: « un intervento della Cassa di

malattia nei casi in cui il lavoratore non abbia diritto alle prestazioni per mancanza di requisiti. Allora se è così — mi fa cenno di sì col capo — per i motivi esposti sopra comprenderà che non è possibile, in questo momento, che sia accolto. Per questo motivo io pregherei che fosse mantenuto il testo proposto dalla Giunta Regionale, riservando l'emendamento ad un'apposita legge, per dar modo di studiare il principio che non possa costituire motivo di impugnativa della legge stessa, perchè, come ho detto, sia il Presidente del Consiglio che il Ministero del Tesoro hanno osservato che non possiamo con regolamento disciplinare questi casi, bensì con legge.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorremmo appunto essere noi una volta tanto, visto che di solito è l'argomento usato dalla Giunta, ad insistere perchè si prenda la palla al balzo di questa osservazione del Ministero del Tesoro e della Presidenza del Consiglio. Hanno detto: « dovrete fare per questo una legge e non un regolamento ». La legge la stiamo discutendo adesso. E' vero che bisognerà pensarci, però se noi dovessimo procedere, anche con le leggi successive, con lo stesso ritmo con cui è venuta al mondo la presente legge, permetteteci di essere scettici sulle possibilità di rimediare alle lacune della legge stessa, entro un tempo ragionevole. Non credo alla affermazione dell'Assessore che l'inserimento di questo obbligo nei confronti delle Casse porti alle Casse stesse degli oneri enormi, perchè non sono moltissimi questi casi, e soprattutto perchè i casi non escludono la possibilità di rivalsa verso altri istituti quando si tratti di situazioni in contestazione. Non sono molto gravi gli oneri quando si tratti di integrazione! Non sono molto frequenti, penso, i casi previsti dall'emendamento e citati dall'Assessore, dell'intervento della Cassa quando manchino i requisiti assicurativi del soggetto colpito dalla malattia nei confronti di altri istituti. Ha detto l'Assessore stesso che è una di quelle facoltà integrative che noi abbiamo dallo Statuto, ed è questa la sede nella quale potremmo esercitare in piena tranquillità e sicurezza. La esercitiamo in un settore dove effettivamente, se i casi non sono moltissimi, sono tuttavia di estrema gravità, perchè non possiamo accettare il principio che il lavoratore colpito da malattia debba attendere che fra i due istituti eventualmente in contestazione si definisca la contestazione stessa; non possiamo ammettere che sia il lavoratore ammalato che deve curare questa contestazione! Sarà la Cassa Ammalati che, con i suoi uffici legali, molto meglio che non il lavoratore, potrà dimostrare all'Istituto Infortuni o alla previdenza sociale che l'onere spetta a loro, e non il lavoratore. Quindi mi pare che il rimandare anche questo ad una successiva legge sia indice di una prudenza eccessiva, perchè, ripeto, non credo si tratti di onere eccessivo e di casi frequentissimi. E' vero che i casi, per quanto siano pochi, sono, uno per uno, gravis-

simi perchè si tratta di lavoratori che hanno bisogno di assistenza e devono sopportare il litigio che si trascina fra gli enti per mesi.

Quindi mi pare di dover insistere sul fatto che la interpretazione data all'emendamento dal Presidente della Giunta è giusta, e che con detta interpretazione la portata dell'emendamento non è eccessiva, non è quella che si sarebbe potuto temere.

ODORIZZI (D. C. - Presidente Giunta Regionale): No, vede Raffaelli, adesso ho capito meglio. Non è esatta la mia interpretazione dell'emendamento Scotoni, che si poneva davanti la situazione dell'effettiva assicurazione contemporanea, presso due o più istituti, di uno stesso soggetto.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' uno dei casi!

ODORIZZI (D. C. - Presidente Giunta Regionale): No, perchè nella situazione illustrata dall'Assessore l'intervento della Cassa di malattia non è più di integrazione fra la quota coperta dall'altro istituto e la quota che darebbe la Cassa di malattia come tale, ma viene ad essere intero. Siamo fuori da questo concetto, ed allora io, chiarite le cose così, dico che personalmente resto al testo della Giunta, però mi piacerebbe aggiungere questo: è vero che questa legge ha richiesto molta fatica e molte difficoltà per arrivare in porto, è vero che sarebbe penoso dover attendere altri tre o quattro anni per vedere risolti questi casi, e io adotterei o suggerirei un criterio diverso, personalmente, e come Giunta credo di poter assumere l'impegno in tale senso: diamo la precedenza alla soluzione legislativa, in questo Consiglio, di questi soli casi, ed allora, invece di attendere, supponiamo, di poter portare al Consiglio una legge complessiva, che abbracci un po' tutta la materia rimasta sospesa, compresa quella del sistema elettivo: diamo la precedenza assoluta a questa materia, elaboriamo questa legge che sia la prima che presentiamo. Forse bastano pochi articoli che facciano fare le cose come vanno fatte, con la piena visione dei termini del problema (che a me, soggettivamente, in questo momento, mancano e che credo manchino un po' a tutti i Consiglieri, compreso l'Assessore, il quale non è in grado di dirci qual'è lo stato attuale degli accertamenti e quale sarebbe la portata della legge, questa è sempre una lacuna del sistema legislativo e l'aspetto più penoso della cosa) e direi: impegniamoci ad enucleare, dal complesso legislativo che dovremo ancora elaborare, questo tema, dandogli la precedenza, perchè nel volgere di pochi mesi si possa portare questo tema con una disciplina legislativa al Consiglio. Mi pare che questa sia la cosa più ragionevole che possiamo fare, non escludendo affatto di tendere al principio enunciato e dando assolutamente alla cosa una precedenza sulle altre tesi che sembrano, pur riguardando la legge stessa,

meno urgenti di questo. Non facciamo una imprudenza legislativa, perchè non sapremo quali cose avremmo davanti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dei due primi commi dell'art. 4: 6 favorevoli, maggioranza contraria, 3 astenuti.

C'è un secondo emendamento che propone, dopo la parola « sociale », di togliere: « nonchè in caso di maternità », e aggiungere: « con diritto di prestazioni gratuite da parte di altro ente ed in misura non inferiore a quelle previste dalla presente legge »: 8 favorevoli, maggioranza contraria, 1 astenuto.

Pongo in votazione l'art. 4 così emendato: maggioranza favorevole, 6 astenuti. L'articolo è approvato.

La seduta è sospesa, si riprende alle ore 15. Prego la massima puntualità!

(Ore 12.30).

(Ore 15.10).

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Art. 5. — « Sono organi delle Casse Provinciali di Malattia:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il comitato mandamentale;
- d) il collegio sindacale ».

C'è un emendamento sostitutivo, a firma Defant, Menapace e Pruner, del seguente tenore: « Sono organi della Casse Provinciali di malattia: a) l'Assemblea Generale; b) il consiglio di amministrazione; c) il Presidente del consiglio di amministrazione; d) il collegio sindacale; e) i comitati mandamentali ».

DEFANT (P.P.T.T.): La nostra proposta di emendamento tende a riportare l'istituto popolare Cassa Ammalati (perchè nel Trentino-Alto Adige è una istituzione popolare, che se non ha l'importanza della Magnifica Comunità di Fiemme, è avviata però su quella strada) nell'ambito delle vere casse mutue. Si è affermato in sede di discussione generale che la pura mutualità non esiste. E' vero che la pura mutualità, come esisteva nei secoli scorsi, sull'apporto dei volonterosi, di coloro che si sentivano maggiormente bisognosi di aiuto e che avevano una maggiore coscienza mutualistica, non poteva esistere, per il semplice fatto che organizzata in piccole sezioni, una o l'altra sezione necessariamente, senza l'intervento dell'obbligatorietà da parte dell'ente pubblico, periva. Infatti, tanto la pratica che la dottrina affermano che il periodo critico delle mutue è nella fase iniziale, cioè la crisi di crescita, la quale ha demolito sistematicamente il 90 per cento delle mutue. Abbiamo visto la famosa mutua creata con la legge provinciale del 1905 per l'assicurazione degli animali, isti-

tuzione magnifica che ha avuto risultati meravigliosi, ma che, essendo rimasta sul piede della volontarietà, si è disgregata lentamente. Agenti esterni della disgregazione possono essere le crisi economiche, la defezione dei soci, o altre cause. Comunque la pura mutualità è stata sostituita da un elemento nuovo, cioè l'intervento dell'organo pubblico, Stato, Comune, Provincia o Regione, dell'obbligatorietà, la quale impone a certe categorie economiche la corresponsione del premio obbligatorio a queste mutue. Ma l'essenza delle mutue rimane inalterata; la necessità che queste mutue si reggano sull'assemblea generale eletta, sia pure con elezione di secondo grado, dagli assicurati, è evidente. Questo criterio dovrebbe essere esteso alle mutue assicuratrici, ma anche dovrebbe essere esteso all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'INAM ed a tutti quegli istituti statali che oggi si reggono con provvedimenti dall'alto. La dimostrazione della necessità di questo asserito la otteniamo quando noi prendiamo visione di una inchiesta fatta nel 1951 sulle condizioni dell'INAM. Questa inchiesta venne fatta scrupolosamente su indicazioni di un congresso di medici che si svolse nel 1951. Su un recente numero del periodico «Fronte Sanitario», organo dei medici italiani, l'INAM è stato definito «una organizzatissima casa da gioco». Poche domeniche fa si riunirono in una sala del Policlinico i rappresentanti di 52.000 medici italiani; oggetto principale di quel congresso straordinario era la situazione pressochè fallimentare dell'INAM, il maggior Ente assistenziale di diritto pubblico della Penisola e quello che assorbe il 75 per cento dei contributi unificati. Se quel giorno fosse stato presente nell'aula il Presidente dell'Istituto Giuseppe Petrilli, nipote del Ministro democristiano, difficilmente i congressisti avrebbero moderato il loro linguaggio. Sui sistemi amministrativi dei dirigenti dell'INAM, quella domenica, se ne sentirono raccontare delle belle. Parole come «disonestà» e «malafede» erano gli epiteti più blandi che risuonavano in un'aula abituata alla freddezza del linguaggio scientifico, mentre inutilmente i due esponenti del Partito governativo, il sen. Benedetti e l'on. De Maria, tentavano di gettare acqua sul fuoco della indignazione generale. Non era la prima volta che l'INAM veniva fatto oggetto alle critiche più spietate. In questo Ente che amministra il pubblico denaro, ma dove ex camerieri diventano Ispettori generali in virtù di una semplice amicizia, dove sono normali il saluto fascista e l'appellativo «camerata», e dove l'uccisore di Amendola può venire riassunto in servizio lo stesso giorno in cui la salma del Martire è riportata in Italia, la misura, come suol dirsi, è veramente colma. Su un recente numero di «Fronte Sanitario», organo dei medici italiani, l'Istituto veniva definito «un'organizzatissima casa da gioco funzionante sotto l'insegna luminosa dell'assistenza ai lavoratori»; in esso..... ecc.».

Ora, è evidente che se questi rappresentanti dei medici hanno sollevato nel congresso annuale tante lamentele nei confronti del maggiore istituto assicurativo che esiste nella Repubblica, vi erano dei motivi solidi, e questi motivi vennero messi a nudo nell'inchiesta fatta seriamente. Questa inchiesta rilevò, fra l'altro, lo stato di pauroso deficit in cui si trovava l'istituto. Che cosa dice l'inchiesta? «Si andava intanto aggravando il pauroso deficit dell'Istituto, che sotto l'attuale Presidente Petrilli ha superato uno scoperto di 20 miliardi. Nella sola Roma la sede provinciale di Piazza Capretari ha un debito di quasi 400 milioni con i soli Ospedali Riuniti, i quali hanno già minacciato di rifiutare in futuro l'ulteriore accettazione degli ammalati. Eppure nel 1949-50, grazie a una legge approvata in appena 4 o 5 giorni, (caso pressochè unico nella storia parlamentare italiana), l'INAM ha incassato tre miliardi in più del bilancio precedente, e nel 1951 l'aumento è stato di otto miliardi. In un Ente con un bilancio annuo di 50 miliardi, osservò al Senato l'on. Vincenzo Monaldi, 20 miliardi di deficit sono l'indice di una situazione caotica». Ora l'INAM ha una direzione scelta dall'alto. Che cosa significa scelta dall'alto? Nel pubblico è diffusa l'opinione che voglia dire controllo costante da parte degli organi statali. In realtà avviene questo controllo? Se avviene, come avviene? Da questa relazione apprendiamo che effettivamente controlli non ve ne sono stati. Il Parlamento si è limitato a votare due leggi con le quali l'INAM era autorizzato ad aumentare i contributi, e niente altro! Questa è una forma di controllo che rigetto in pieno. Questo è un sanzionare una situazione di caos amministrativo! Perchè avviene questo fatto? Perchè non vi è collegamento con gli assicurati, perchè non vi è il collegamento con la base. L'assicurato è il primo interessato, prima dello Stato, prima della Regione, è l'assicurato che deve di volta in volta esprimere la propria volontà. Si dice sovente che la democrazia deve avere un contenuto sociale. E' vero, ma badate che il requisito del contenuto sociale non fa la democrazia; è un elemento necessario, ma non è l'unico! la democrazia è soprattutto, in modo necessario, il contatto fra amministrati ed amministratori, l'intervento dell'amministrato in tutti i casi della vita ed attività pubblica. Questo è il concetto democratico, altri concetti non ne conosciamo! Vi possono essere dei regimi totalitari, illuministici, con un alto contenuto sociale, ma non sono democratici, perchè tutti i provvedimenti vengono presi dall'alto all'insaputa di coloro che dovrebbero esserne i beneficiari, e spesse volte i provvedimenti vanno a danno di coloro che dovrebbero beneficiarne. Questa è la deficienza massima di tutte le istituzioni a carattere statale, da noi ed anche altrove. Il fenomeno generale degenerativo è evidente, perchè vi è una corrente di idee amministrative la quale crede che intervenendo lo Stato, questo

— e rispettivamente la Regione nel nostro caso — elimini automaticamente l'interessato. Lo Stato, la Regione, il Comune, la Provincia, devono intervenire esclusivamente nella funzione di controllo e nel coordinamento, eventualmente, per le sanzioni necessarie a carico degli amministratori o di coloro che compiono atti contro la legge. Ma i funzionari dello Stato non possono in nessun caso sostituirsi agli interessati.

Questo è il principio fondamentale della democrazia, altrimenti non è democrazia ma soltanto o un regime paternalistico o addirittura un regime totalitario assolutistico, anche — ripeto — se il contributo sociale è elevato. Questa è la causa per cui l'INAM è caduto così in basso da chiedere l'intervento del Parlamento, il quale è intervenuto con grande ritardo, quando le cose erano già fatte, oppure direttamente dell'opinione pubblica attraverso i giornali, organizzazioni, ecc.

Come viene amministrato l'INAM? Ce lo dice questa inchiesta. « Vi è presente un direttore che ha percepito per due anni lo stipendio e i gettoni di presenza come Segretario della Commissione epuratrice. In più, di recente, si è fatto corrispondere una indennità speciale, intascando arretrati per circa 300 mila lire, tanto che è stato fatto oggetto alle accuse di un altro impiegato dell'INAM, il dott. Passamani. Ma la lista dei « casi personali » non ha praticamente limite. Uno dei due Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione che, risiedendo a Verona, dispone di viaggi gratuiti in vagone letto, automobile ed alloggio all'albergo Marini, il tutto a spese dell'Istituto, continua a rappresentare nello stesso consiglio d'amministrazione la Confederazione del Commercio, pur non essendo stato rieletto nelle elezioni di quest'ultimo organismo ».

Tutti fatti che avvengono perchè non c'è controllo. Se ci fosse una assemblea si direbbe: ma che cosa rappresenti oggi in questa assemblea? Non rappresenti più la Confederazione del Commercio, sei un semplice cittadino, rispettivamente sei un membro dimissionario del vecchio consiglio. Questo è avvenuto perchè controlli non ne vengono fatti. Ma vi è di peggio, Signori: « Il caso di certo Marzilli, che in due anni è arrivato dal primo al quarto grado, e occupa un appartamento dell'Istituto, con telefono, luce, servizi, ecc., per cui l'INAM paga un affitto notevole alla palazzina Lungotevere delle Vittorie. Nella stessa palazzina, un altro appartamento è gratuitamente occupato dall'autista del presidente; l'ex federale di Trieste Relli e l'ex federale di Roma, Ratti, sono stati riaccolti a braccia aperte nell'organico del personale; un ex barbiere è addetto all'Ufficio Inquadramento, con funzioni direttive, mentre un ex cameriere del Ristorante San Carlo è stato nominato nientemeno che Ispettore generale ».

Interessante tutto questo, vero?

« Gli esempi, ripetiamo, sono puramente indicati-

vi; se si andasse a frugar meglio, al centro e in periferia, l'elenco assumerebbe ben altre proporzioni! Si può aggiungere che su 12 mila funzionari, appena 400 sono laureati, e altri 1000 non hanno altro titolo che quello della scuola media. Ciò non impedisce naturalmente che i titolati rivestano tutti gradi inferiori, mentre nei gradi più elevati, con una strana inversione di valori, si trovano molti elementi provvisti sì e no del diploma di quinta elementare. E' il caso, per esempio, di numerosi capiservizio, nessuno laureato, come i notissimi Pezzoli, Agostini, De Marsanich, Attanasio, Colombo, che in pratica determinano l'andamento dell'Istituto.... Uno dei capiservizio è incaricato esclusivamente del funzionamento dei termosifoni, un altro si occupa della distribuzione di penne e matite..... ».

Tutte belle cose, ma questo significa che nell'istituto le cose vanno male, e vanno male perchè manca il controllo. Non diciamo di essere santi, anche noi forse faremo questo ed anche peggio, ma perchè chiediamo un controllo in tutte le cose umane? Perchè il controllore è colui che, al momento opportuno, in una determinata contingenza, interviene e pone il rispetto dei regolamenti e della legge. Se questi elementi di controllo non ci sono (e non ci possono essere negli esempi che citiamo e in altri che possiamo citare) è evidente che se una incongruenza c'è e non viene ovviata, altre si ripeteranno. Ognuno si sentirà nel lecito ad agire secondo interessi personali o secondo gli interessi del gruppo al quale serve.

Dice ancora questa inchiesta: « Favoritismi e arrivismo hanno naturalmente la loro contropartita. Un funzionario che aveva scritto una lettera al Servizio personale per chiedere la corresponsione degli scatti di stipendio a cui aveva diritto ma che non percepiva dal 1945, è stato..... deferito alla Commissione di Disciplina.... per mancanza di riguardo verso i Superiori; di quattro medici liguri, assunti quasi contemporaneamente, quello con maggiore anzianità ha grado e stipendio inferiori agli altri, e le sue proteste non cavano un ragno dal buco; il dott. Antico, capo dei Servizi sanitari di Brindisi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica e messo in prigione per inesistenti irregolarità, tanto che in seguito all'intervento di un rappresentante della Camera del Lavoro si è dovuto rilasciarlo in 48 ore. Sistemi terroristici, questi, paragonabili alla epurazione di una decina di medici di Brindisi poco « fidati », gettati sul lastrico per essere sostituiti con altrettanti elementi trasferiti da altra sede ».

Queste sono cose che avvengono in seno a detti grandi istituti. Signori miei, prima di pronunciarmi sul conto di certe istituzioni private o pubbliche voglio vedere all'interno come funzionano le cose e come viene effettuato il maneggio del denaro, come viene effettuato il conto delle prestazioni, che rapporto c'è fra le varie gerarchie dell'Istituto, ecc. Allora possiamo ave-

re: una idea. Da questa relazione devo dedurre che non possiamo in nessun caso seguire l'esempio dell'INAM.

« Solo l'anno scorso l'INAM ha finalmente approvato il primo abbozzo di «Regolamento organico», che nell'intenzione dei compilatori dovrebbe servire a mettere un po' di ordine nel gran calderone dei privilegi e delle posizioni precostituite. Ma che cosa, in realtà, è accaduto o sta accadendo? Il macchinario del retroscena e delle manovre di corridoio si è messo velocemente in moto, e minaccia di non lasciare al regolamento organico altro valore che quello di un chiffon de papiea. Mentre una apposita Commissione di inquadramento sta rivedendo le singole posizioni agli effetti dell'ordinamento che andrà in vigore al 18 marzo, il clan dirigente sta frettolosamente effettuando promozioni e concedendo aumenti di stipendio, permettendo ai «senza-titoli» un estremo salvataggio. In un solo mese sono state concesse sessanta promozioni, alcune con scatti simultanei di 2 o 3 gradi! Per una immorale disposizione, tutti i promossi, anche se poi retrogradati, continueranno a percepire l'attuale stipendio. Si può ricordare a tale proposito che i funzionari addetti agli Uffici centrali percepiscono un «fisso» di 80 ore di «straordinario» al mese, cosicché lo stipendio dei capiservizio si aggira sulle 100 mila lire, mentre quello medio degli impiegati resta ancora alle 35-40 mila. Si va inoltre aggravando il conflitto tra amministrativi e sanitari ».

Noi abbiamo ricevuto una circolare dai sanitari nella quale chiedevano la parificazione alle condizioni dell'INAM. Mi permetto di spiegare quali sono le condizioni dell'INAM, e in quale condizione si troverebbero questi disgraziati sanitari che hanno chiesto la parificazione.

«... l'INAM è assai più un Istituto di assistenza che non di assicurazione» — l'eterna confusione che i dottrinari fanno fra assicurazione e assistenza: l'assicurazione è una cosa, l'assistenza un'altra; l'assistito non paga contributi, l'assicurato paga contributi e ha diritto alla controprestazione. Questa è la differenza sostanziale tra assistenza e assicurazione. — «..... che non di assicurazione (sono assistiti sette milioni e mezzo di lavoratori e sei e mezzo di familiari)». Lì si fa un gran calderone fra l'assistenza e l'assicurazione. Si adoperano i mezzi percepiti per le controprestazioni a favore degli assistiti, si adoperano, quando vengono, i mezzi dello Stato, per turare i buchi che naturalmente si creano nei riguardi degli assicurati.

« Presidenza e Direzione Generale dovrebbero essere logicamente affidate ad elementi tecnici, ossia a sanitari ». Specialmente trattandosi di assistenza, perchè se nell'assicurazione è il Direttore che domina nell'assistenza è il medico, il quale è il giudice competente per dirimere questioni assistenziali, ossia sanitarie.

Invece tale incarico è stato affidato ad un elemento che non ha la minima cognizione di medicina.

« Accade così che persone sfornite della minima competenza facciano il bello e il cattivo tempo anche in tema di assistenza sanitaria, determinando cerveloticamente i metodi e i limiti di erogazione dell'assistenza stessa. Anche in questo settore le sperequazioni sono la norma. Per es.: le tariffe di «quota capitaria» sbalzano dalle 444 lire di Milano alle 150 di Siracusa ». Questi sono i criteri che si usano, il perchè non lo so...

PRESIDENTE: Scusi, cons. Defant!

RAFFAELLI (P.S.I.): Il fiume è in piena!

DEFANT (P. P. T. T.): « Il contrasto è divenuto ultimamente così acuto che i due rappresentanti dell'Ordine dei medici nel consiglio di amministrazione dell'INAM, poichè le loro osservazioni tecniche cadevano regolarmente nel vuoto, non hanno trovato altra soluzione che quella di dimettersi ». Non vado a cercare le persone, dico qual'è l'organizzazione dell'INAM, quale controllo c'è nell'INAM. Quando noi chiediamo l'intervento degli assicurati (e lo chiediamo oggi in sede di Cassa di malattia provinciale) lo chiediamo con fondate ragioni, perchè il primo avente interesse non è il Presidente della Regione, nè l'Assessore, nè noi Consiglieri, ma l'assicurato, cioè colui che paga, e che pagando acquista dei diritti. Il concetto moderno, di tutti i centralizzatori è di dare tutto allo Stato eliminando l'interessato dal controllo. Si dice normalmente che le persone nominate dall'alto sono sufficienti a garantire gli assicurati, l'istituto e lo Stato, quando abbiamo decine di esempi contrari a questo enunciato teorico. Ora noi vogliamo rientrare nella tradizione: le Casse di malattia erano fino al 1925 controllate ed amministrate indirettamente dagli assicurati. Casi del genere, in circa 60 anni di vita della Cassa di Trento, non ve ne sono mai stati. Non risparmierei le critiche alla Cassa di Trento, ci sono delle cose anche contro la stessa, ma non vi è paragone: la mentalità amministrativa che ha retto questa istituzione popolare è sempre stata quella di uniformare la attività assistenziale alle possibilità economiche dell'istituto stesso. Questo è il principio dei criteri, questo deve essere l'orientamento fondamentale per tutte le attività economiche; esso ha fatto sì che questi istituti siano arrivati fino a noi senza inconvenienti di grande rilievo. Si tratta di vedere se le due maggioranze sono disposte ad accettare il controllo degli assicurati, sia pure attraverso le elezioni di secondo grado o meno. Si tratta di vedere l'orientamento generale delle due maggioranze. Noi diciamo, a differenza di quello che hanno esposto i colleghi delle minoranze di sinistra, a differenza di quello che ha esposto la Regione, noi diciamo: « il consiglio d'amministrazione deve essere nominato dall'alto o dal basso? ». Se

leggiamo ciò che dicono le minoranze sentiamo che ora la Giunta Regionale dovrebbe nominare i rappresentanti dei lavoratori ed i rappresentanti dei datori di lavoro ed il rappresentante della Regione e gli esperti. Noi diciamo di no! O ci atteniamo fedelmente alla classificazione fatta in apertura di questa legge, cioè alla mutua, ed allora è evidente che è una condizione essenziale, non eliminabile, perchè altrimenti dobbiamo togliere l'aggettivo qualificativo « mutua »; ma se vogliamo tenerlo dobbiamo conseguentemente uniformare tutti gli organi funzionali al criterio richiesto per le mutue della nostra legislazione tuttora vigente e prevista dal Codice Civile, dalle leggi particolari sull'attività mutualistica e dalla legge del 1886.

Ecco la ragione per la quale se la nomina verrà dall'alto non è più mutua, è un organo pararegionale; noi non condividiamo l'orientamento in nessun caso degli organi statali, para-statali; comunque, se vogliamo uniformarci all'attuale ordinamento amministrativo vigente nella Repubblica non si parli di mutua, ma di un organo pararegionale. Se invece vogliamo fare una mutua dobbiamo dare agli assicurati la possibilità di eleggersi il loro consiglio d'amministrazione, e nel consiglio d'amministrazione delle mutue il diritto al voto lo ha solo il rappresentante degli assicurati. Tutti gli altri possono farvi parte, è utile che ne facciano parte, sia il rappresentante della Regione per accelerare il controllo, sia il rappresentante degli esperti, sia il rappresentante dei medici, ma questi rappresentanti non potranno avere voto deliberativo. La legge stabilisce che il consiglio di amministrazione deve essere retto dai rappresentanti degli assicurati, i quali soltanto possono avere voto deliberativo. Ecco la ragione per la quale abbiamo proposto che l'organo sovrano di queste Casse — sempre sotto il controllo dell'ente pubblico, e proponiamo dei controlli più energici di quelli proposti dalla Giunta — sia la assemblea generale. Come sarà eletta questa assemblea? E' evidente che con l'elezione di primo grado non si eleggono assemblee generali in una istituzione con 30 mila soci in provincia di Trento ed altrettanti in provincia di Bolzano; è da scartarsi l'elezione a rappresentanza diretta. Successivamente, al quinto punto, ci sono i comitati mandamentali. Noi proporremo l'elezione diretta nei comitati mandamentali e l'elezione indiretta per l'assemblea generale, la quale cioè non è che la risultante delle elezioni in seno al Comitato mandamentale. Credo che questa sia la soluzione più semplice e più ovvia, e che non richieda grandi studi, ma, ripeto, tornando al principio della rappresentatività degli assicurati, devo dichiarare che questa legge da noi sarà accettata soltanto se effettivamente la costituzione avverrà secondo quanto prevede la legge e quanto è previsto dalla nostra tradizione. E' altrettanto evidente che la rappresentatività sarà poi materia del consiglio di amministrazione; è evidente

che potrà essere proporzionale da uno a cento, o uno a 300, o uno a mille; l'essenziale è che esista la rappresentanza sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, che sia genuina e che eserciti il controllo sulla attività della Cassa. Questo è quello che vogliamo, perchè la nomina e il controllo dall'alto si logorano col tempo e comportano inconvenienti gravissimi. Già inconvenienti gravi ci sono stati nella Cassa Ammalati di Bolzano, e piccoli inconvenienti nella Cassa Ammalati di Trento, ai quali accenneremo in seguito, che comunque sono avvenuti perchè il controllo dal basso non è stato esercitato. Ecco la ragione principe per cui noi proponiamo oggi, in ossequio alla legge e a quanto previsto dal Codice Civile, la introduzione dell'organo supremo che abbiamo voluto definire Assemblea Generale, ma che loro possono definire anche in un modo diverso. Questo non ha importanza; l'essenziale è che sia rispettato il principio della compartecipazione degli assicurati all'amministrazione del loro ente.

MENAPACE (Indipendente): Intorno al principio che ispira la serie degli emendamenti che ho firmato con Defant, il collega si è già espresso. Mi limiterò a qualche osservazione di ordine molto pratico e concreto, aderente alla configurazione ed all'aspetto che potrà prendere questo primo organo che abbiamo previsto all'art. 5, ed alla struttura delle Casse provinciali. L'altro giorno, in chiusura della discussione generale, il Presidente della Giunta Regionale, prendendo in mano i nostri emendamenti, ebbe ad esprimere la sua preoccupazione vedendo appunto, come egli disse, che veniva introdotto l'organo dell'assemblea generale, che a suo parere verrebbe a modificare profondamente quella struttura che, evidentemente, aveva ed ha nel pensiero. A me sembra che non vi siano ragioni gravi di distacco da un concetto all'altro, nè di preoccupazione.

Bisogna insistere: dal momento che l'art. 1 parla di mutua, non mi risulta facile capire perchè si voglia costituire una mutua acefala. Nel quadro della vita politico-amministrativa ed economica, noi abbiamo un determinato gruppo di organi che rispondono ad una determinata fisionomia, che per certi istituti è prevista addirittura dal Codice. Quando si tratta di una mutua, noi troviamo che l'organo fondamentale, senza del quale non è concepibile la istituzione, è l'Assemblea Generale. Qualunque istituzione mutua, nel nostro Paese e negli altri, stabilisce l'Assemblea Generale. Quindi mi sembra veramente strano, e direi anche un po' equivoco, che di fronte alla fisionomia, ormai consacrata, di questi organi, si voglia, ad un certo punto, togliere la base, il fondamento alla istituzione che noi abbiamo denominato mutua. L'Assemblea generale non potrebbe costituire un ostacolo o un intralcio, da un punto di vista pratico. Se dal punto di vista concettuale è assolutamente indispensabile, dal punto di vista pratico dimo-

stra di saper e poter funzionare in qualunque altra istituzione, anche più grande di quella che abbiamo sott'occhio oggi.

Se prendiamo fra mano la legge citata molte volte da questi seggi, e uscita 70 anni fa, troviamo già allora una preoccupazione molto lodevole e del resto lapalissiana, che era quella che un'Assemblea generale non poteva, nemmeno allora — per quanto le istituzioni non fossero tanto sviluppate — tenere un'Assemblea generale in cui tutti gli iscritti della mutua fossero presenti; avevano stabilito allora che, ove le mutue fossero di un numero di associati superiore ad un certo limite, si avesse l'Assemblea generale con delega. Ogni tanti iscritti ci sarà un delegato che porta l'investitura o la delega in numero di 300-400 associati.

Se riferiamo questo calcolo ai 30 mila iscritti paganti della Cassa Ammalati di Trento, e ai press'a poco altrettanti della Provincia di Bolzano, e applichiamo, per ipotesi, la legge del 1888 che parla di 300 iscritti per ogni delegato, ognuno fa il calcolo, e vede che con un centinaio di delegati la cosa è risolta.

Come sa il cons. Banal, quando si radunano i nostri artigiani, circa un centinaio: è una piccola Assemblea che non esige nessuna attrezzatura particolare. E' una piccolissima e modesta istituzione provinciale, che non ha l'importanza della Cassa di Malattia. Se questa proporzione di 300 fosse modificata nel senso di dire che non 300 ma 400 soci occorressero per un delegato, allora il numero di cento diventerà di 80. Se a questi 80, che sono i rappresentanti dei 30 mila che noi presumiamo oggi, nel 1953, iscritti alla Cassa di malattia provinciale come contribuenti, se a questi aggiungiamo 13 delegati per i datori di lavoro, vedrete che questa assemblea sarà formata da 110 o 120 persone, e non costituirà certamente un parlamento impossibile.

A me pare, da un punto di vista concreto e pratico, modesto, una via per la quale si può camminare, e che non vi siano difficoltà di nessun genere che impediscano a questo organo di funzionare. Si sa che le assemblee generali si convocheranno una volta all'anno, secondo il regolamento che la Cassa si darà. Quali possono essere i pesi eccessivi? Non la praticità che è dimostrata, perchè il numero dei delegati non può essere superiore a quello previsto.

Gli organi fondamentali su cui si basa questo ente hanno tutte le facoltà ed i diritti per procedere alla nomina degli organi previsti e che sono di competenza dell'assemblea generale. Allora possiamo avere un quadro obiettivo, organico e completo dell'istituzione, altrimenti avremo facilmente quel giudizio che poc'anzi definivo equivoco, nel senso dell'iscrizione e composizione di elementi che non sono elettivi. Verrà fuori, se volete, una chimera, una figura di animale dell'antichità: la definizione di mutua unita ad un principio, l'autorità, con l'intervento della Regione, che avrà una

sua particolare ingerenza nella Cassa di malattia in questa sede.

Non sarà una mutua, nè un istituto di diritto pubblico, sarà forzatamente il risultato di una conformazione ibrida come quella che abbiamo indicato nel seguito degli articoli. Un pezzo sarà tolto dall'art. 1 ed il resto dagli altri articoli, visto che abbiamo introdotto, bene o male, la presenza (in altri momenti giustificatissima) della Regione; ma in questo punto ed in questo momento non mi sembra che la presenza della Regione sia al suo posto. Sarà al suo posto dopo; ho detto nell'intervento sulla discussione generale, che lo trovavo se mai in interventi di controllo. Sui controlli la Regione avrà necessariamente la sua parola da dire; questo organo, in passato, era controllato dall'autorità comunque essa si chiamasse, e si comprende che l'organo pubblico li debba intervenire e li eserciti la sua alta funzione legittimamente, perchè non si verifichino, in nessun modo, i guai che si possono trovare in certe istituzioni o quei grossissimi guai a cui ha alluso Defant riguardo a istituzioni affini o analoghe a quella che stiamo discutendo. Vorrei perciò pregare il Presidente della Giunta e l'Assessore di vedere se non trovino conveniente che l'istituzione abbia una sua fisionomia completa nella struttura e che non manchi questo organo fondamentale, capitale e basilare che è la Assemblea. Anche perchè così saranno tolte tutte le recriminazioni possibili riguardo al criterio di designazione indicato nella legge. In base ai delegati che gli associati nomineranno, non vi possono essere recriminazioni col dire che sia stata fatta la parte bella a un gruppo piuttosto che a un altro, perchè quel gruppo avrà avuto gli appoggi di una determinata corrente o di un determinato partito; avremo lo specchio preciso, il paradigma esatto; avremo, dalla base vera e propria degli iscritti, la proporzione dei delegati matematicamente rispondente alla realtà degli associati, anche per quella che può essere la loro appartenenza a determinati sindacati o a determinati gruppi, con determinati colori. Ciò è perfettamente legittimo, ma sarà in questa forma legittimamente presente, senza che nessuno possa dire che è stata fatta una designazione di preferenza, come potrebbe accadere in altre circostanze. Si eliminerebbero tutte le possibilità di critica, si risolverebbe in partenza quello che potrebbe essere, non solo un difetto ma un sospetto e un timore, e si arriverebbe effettivamente a dare a questa istituzione il carattere democratico che deve avere.

Mi sono domandato tante volte perchè accada nel nostro Paese che, all'infuori delle istituzioni veramente pubbliche o pubblicissime, come sono il Parlamento, i Consigli regionali, provinciali e comunali, all'infuori di queste, ci sia sempre uno scivolamento verso situazioni di amministrazione paternalistica, di Commissari che durano in eternità, di inframmettenze interne che

non dovrebbe esserci, con il risultato di inguaiare tutte queste istituzioni, di metterle, come l'INAM, in una situazione che, vista dall'uomo della strada, diventa oggetto di scandali. Come è possibile che noi, aprendo ogni settimana quei settimanali, che definirei del pettegolezzo nazionale, dobbiamo imbatterci in documentazioni che sono vergognose, e che devono essere vere, altrimenti, qualcuno citerebbe questi signori davanti a una Corte di Tribunale?

Tutte le settimane ci accade che un primo, un secondo, un terzo di questi grandi enti che amministrano miliardi e che hanno fra le mani interessi formidabili, siano messi davanti al pubblico di tutta la Nazione con accuse gravi. Perchè queste cose non accadano ci vuole un controllo. Defant ha detto, ripetendo un pensiero che è sempre stato dalla Rivoluzione francese in qua un principio fondamentale: la democrazia è il controllo; il controllo deve essere di chi paga, della base, di ciascun modesto elemento, di ciascuna gocciola che fa il torrente, di ciascun bruscolo di terra che fa la valanga. Se a queste goccioline si dà il senso, anche cristiano, come Manzoni ci ha insegnato, non di semplici e materiali ammassi, ma di persone umane che avanzano un loro diritto e hanno diritto al rispetto della loro umana dignità, allora si arriverà senza dubbio, al risanamento delle istituzioni, dal momento che a queste singole unità personali noi diamo la possibilità di manifestare, e regolarmente, attraverso norme che in sé stesse sono molto semplici, il mezzo di esprimersi e di essere presenti di persona, o di delegare un loro rappresentante, secondo norme matematiche, precise e semplici. Non dico che si possano evitare le difficoltà, perchè ci saranno sempre, già lo sappiamo; ma senza dubbio si potrà ovviare a buona parte di esse. Senza dubbio si potrà evitare in tempo che accadano le cose che sono accadute in altro clima, in clima di confusione e di mancanza di controllo.

Ecco perchè anche qui, se l'Assemblea generale dei delegati viene nominata, noi avremo la partecipazione totale degli iscritti con la loro fisionomia. Fra parentesi voglio ricordare che durante la discussione è sorta non so da che parte, una difficoltà sul come faremo le liste. Abbiamo visto liste di tutti i generi, per molte elezioni, tutti gli anni; le liste si faranno; ognuno farà la sua come crederà. Se gli Stati si domandassero come fare le liste, non ci sarebbero mai le elezioni. Si faranno le liste; saranno capacissimi gli iscritti di farsi le liste, a meno che non ci sia chi ha paura delle liste e della presenza di esse. Ognuno dirà il suo parere e designerà, secondo le sue tendenze, i nomi preferiti. Nemmeno la Giunta ha pensato di uscire da quello che viene imposto dalla natura delle cose, cioè dalla colorazione sindacale e politica che dovranno avere i rappresentanti delle Casse di malattia.

Facciamo che questa rappresentanza sia una rappre-

sentanza vera e propria, legittima, come quella che esce da una elezione e che esclude qualsiasi possibilità di rifarsi all'uno o all'altro per imputargli sospetti che non devono esserci. Questo il criterio che mi pare debba suffragare l'accettazione dell'Assemblea generale.

Date le scarse difficoltà per formulare in modo preciso come ciò debba avvenire, lasciamo alla Giunta tutto il tempo che essa vuole; da sei a dodici mesi, perchè faccia un regolamento e studi il modo migliore perchè queste elezioni avvengano. Sono sicuro che di qui ad un anno si avrà la possibilità di una elezione tranquilla e sicura, tale, come ripeto, da dare una fisionomia corrispondente a quella della base, cioè dei paganti delle due Casse provinciali.

SCOTONI (P.C.I.): Siccome mi pare che questi articoli siano tutti collegati uno con l'altro, credo che qualche chiarimento dovrebbe essere dato a proposito dell'art. 5 ter. Non sono riuscito a capire come funzioni questa rappresentanza degli assicurati e dei datori di lavoro nell'Assemblea generale, che dovrà ispirarsi a criteri di stretta proporzionalità fra di loro, mentre successivamente, si dice che: « con rispetto agli assicurati, la rappresentanza esprimerà un ragionevole rapporto in merito tra rappresentati e rappresentanti, mentre la rappresentanza dei datori di lavoro sarà commisurata secondo il rapporto risultante fra l'importo complessivo dei contributi assicurativi e la quota parte a carico dei datori di lavoro ». Vorrei anche sapere perchè quel « 1946 » è posto come obiettivo inamovibile, se col passare degli anni i rapporti possono mutare.

DEFANT (P.P.T.T.): Scotoni parlava della determinazione dei rappresentanti. Ora, qui si propone una duplice chiave. Nei confronti degli assicurati, cioè di coloro che effettivamente pagano e si attendono le prestazioni dall'ente, abbiamo proposto un rapporto numerico, perchè il più comodo ed il più pratico agli effetti della fissazione di un regolamento elettorale; mentre, nei confronti dei datori di lavoro, è ovvio, che non solo per il totale dei rappresentanti, ma anche per ogni singolo rappresentante vi sia una chiave che rispetti il suo valore contributivo, ed abbiamo tenuto conto del 1946, perchè vi è una legge, cioè un decreto legislativo luogot. del 2.4.1946, N. 142, che disciplina provvisoriamente il carico contributivo per le varie forme di previdenza sociale, cioè le ha conglobate in attesa di una disciplina che non è ancora venuta. Se vogliamo trovare una chiave contributiva, dobbiamo riferirci al periodo immediatamente anteriore, e questa è la difficoltà. Probabilmente il rapporto risultante fra i rappresentanti degli assicurati e dei datori di lavoro sarà di 2 a 1. Cioè 5 gli uni e 10 gli altri, questo sarà il rapporto risultante, perchè allora il rapporto contributivo era quello. D'altra parte i datori di lavoro hanno la possibilità di essere rappresentati da coloro che

versano le maggiori quote contributive, così coloro che sono interessati all'economia regionale e sono più addestrati nei misteri del mercato, dei salari e clientele, possono essere personalmente rappresentanti, mentre gli assicurati sono rappresentati secondo una proporzione numerica. Del resto è evidente che Rovereto e Trento avranno la maggioranza in questa Assemblea e la periferia sarà garantita da alcuni rappresentanti che porteranno la viva voce di determinate esigenze che non ci sono a Trento e a Rovereto. Ecco l'adozione dei due criteri, uno della proporzionale numerica e l'altro della proporzionale secondo il versamento dei contributi.

BERTORELLE (D.C. - Assessore alle Attività Sociali e Sanità): Quando nella risposta agli interventi in sede di discussione generale avevo inquadrato la natura giuridica dell'ente che stiamo per creare, avevo pur detto che la legge attuale è una connessione di elementi mutualistici; questo per dire che la legge del 1953 non poteva altro che inquadrarsi in questo speciale momento dell'evoluzione previdenziale e assistenziale. Ora non ho difficoltà a dire che la parte dell'intervento del cons. Defant e del dott. Menapace, dove parlano di malattia, di controllo degli interventi mutualistici, sono considerazioni a carattere generale, ovvie, come ovvie sono le considerazioni riferentisi all'INAM. Quei giornali a rotocalco sono a carattere scandalistico e hanno la stessa natura. Che però difficoltà ci siano state nell'INAM non lo si deve escludere, dato che — questo è un dato certo e non detto da giornali a rotocalco — il debito dell'INAM è assommato a lire 20 miliardi. Questa stessa cifra ci dice che le cose non andavano bene, comunque la cosa interessa fino ad un certo punto. Interessava, secondo quanto dice il cons. Defant, per dimostrare che, mancando il controllo, succedevano queste cose. Ci sono tanti modi per arrivare al controllo. Purtroppo la Sua proposta è arrivata un po' tardi al nostro tavolo e al nostro esame, soltanto alcuni giorni fa, proprio prima di questo periodo di ferie, e non la si poté studiare adeguatamente. E' una proposta interessante, non lo nego; che però possa risolvere le preoccupazioni che Lei pone ho i miei dubbi. Ci sono tanti mezzi per arrivare al controllo degli enti previdenziali e assistenziali: può darsi che sia quello da noi proposto, può darsi che sia quello della elezione diretta, o quello dell'assemblea generale. Io non sto qui a dire se è possibile o non è possibile fare una assemblea generale, appunto perchè la proposta è arrivata recentemente. Una cosa volevo dire: non abbiamo inteso regolare tutta la materia degli organi delle elezioni, la partecipazione dei lavoratori alla vita del loro ente — perchè è il loro ente —; abbiamo detto: trattiamo la cosa in via del tutto transitoria, e quando avremo maggiori possibilità, maggiori frutti dal nostro studio, potremo rivedere la situazione. Al momento attuale non sappiamo se sia buona la scelta del sistema proposto dal cons.

Defant, oppure il sistema proposto dal prof. Molignoni, oppure quello del dott. Scotoni, o quello della designazione. La materia è trattata in via transitoria e sarà regolata per ora da un articolo messo fra le norme transitorie. Poichè appunto la proposta del cons. Defant vorrebbe fare il punto della situazione, punto che non vogliamo porre noi, non è possibile che detta proposta, a parere della Giunta, venga accettata.

MENAPACE (Indipendente): Vorrei dire due parole che mi sono state suggerite dalla risposta dell'Assessore. Mi riferisco al mio intervento rispetto al controllo. Ecco uno degli aspetti su cui sono d'accordo con l'Assessore. Forme di controllo ce ne sono molte; possiamo scegliere fra parecchie forme che possono essere tutte efficaci, perchè diverse possono portare a un efficace controllo. Ma non è questo ancora il punto del mio intervento di poc'anzi, la parte sostanziale di esso, quella alla quale l'Assessore non ha risposto: cioè la strutturazione organica e funzionale. E' su questa che voglio di nuovo, non dico insistere, ma riprendere la parola, per esprimere e confermare il concetto che noi, facendo una legge che contenga un articolo come quello formulato dalla Giunta, dove gli organi sono indicati e vanno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al comitato mandamentale, al collegio sindacale, costruiamo così qualche cosa di acefalo. Questa non è una mutua nella definizione che essa ha attraverso le formulazioni della legge, codice alla mano.

Se l'Istituto vuole essere funzionale deve avere la assemblea generale. Siccome l'assemblea generale non contrasta con le clausole, formule ed intenzioni che sono state espresse dall'Assessore nella relazione principale e nella relazione aggiuntiva, a me parrebbe che per organicità e funzionalità bisognerebbe introdurre il principio dell'assemblea generale. L'Assessore dice: Vedremo se in un articolo, messo fra gli ultimi, o in una norma transitoria si potrà disporre.....

BERTORELLE (D.C. - Assessore Attività Sociali): Non ho detto questo!

MENAPACE (Indipendente): Io vorrei che la norma fosse veramente nel corpo di questa legge e che venisse conferita l'investitura alla Giunta Regionale di studiare la forma della elezione. All'infuori della questione del controllo, ci deve essere questo elemento che, come ripeto, si trova costantemente nella strutturazione delle mutue. L'Assessore mi osserva che la legge nazionale presenta qualche cosa che sta fra la mutua ed un organo di carattere pubblicistico. Non è una giustificazione; non siamo qui per imitare quello che lo Stato fa di meno buono o di confuso; ma se è possibile, noi siamo qui per imitare quello che lo Stato fa bene, per imitare quello che altri fanno secondo tutte le buone forme; e siccome non ci sono ostacoli a che questa istituzione abbia tutta la sua integrale fisionomia, a me

sarebbe veramente gradito vedere inserita l'Assemblea dei soci perchè ciò corrisponde ad una esigenza giustificata dell'organo. E vorrei che ciò fosse previsto fin dall'inizio nella legge che la Regione si dà in questo momento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento all'art. 5 che inserisce fra gli altri componenti degli organi delle Casse Provinciali, l'Assemblea Generale: 8 favorevoli, maggioranza contraria.

E' inutile la discussione sugli articoli 5 bis, 5 ter, 5 quater, perchè sono la conseguenza del primo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ha letto la formulazione della Commissione prima? Perchè mi pareva che il Presidente....

PRESIDENTE: Sì.

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando scusa. Non ritiene la Giunta che il Collegio sindacale potrebbe andare prima del Comitato mandamentale, per ragioni di gerarchia?

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Sì.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' formale, più che di sostanza.

PRESIDENTE: Posso correggere io?

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Sì.

PRESIDENTE: Allora suonerebbe così: «Sono organi delle Casse Provinciali di Malattia: a) il consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il collegio sindacale; d) il comitato mandamentale».

DEFANT (P.P.T.T.): Voglio osservare, Presidente, che questa formulazione non risponde a quanto è previsto all'art. 6. Avverto i signori Consiglieri che lo Statuto, almeno in questa parte, è di una chiarezza inequivocabile. Parla di Casse mutue e si riferisce all'ordinamento giuridico delle mutue già codificato nel 1886, e non c'è possibilità di equivoco. Quindi noi approviamo una cosa che non si può approvare; eliminate l'aggettivo «mutue», ed allora andremo contro lo Statuto, perchè prevede le mutue e non prevede altro!

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 5 così emendato: maggioranza favorevole; 5 astenuti.

Art. 6. Leggo l'art. 6 proposto dalla Commissione:

« Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale:

a) sette rappresentanti dei lavoratori, designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito provinciale;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro, de-

signati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito provinciale;

c) un rappresentante dei medici, scelto fra gli elementi designati dall'Ordine Provinciale dei medici;

d) un esperto scelto fra le persone particolarmente versate nel campo delle assicurazioni sociali.

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione, nella quale si provvederà alla nomina del Presidente, sarà presieduta dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Vicepresidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino alla scadenza del quadriennio.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto quando compia atti contrari alla legge e al regolamento; può essere sciolto altresì quando, per dimissioni ed impossibilità di funzione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta stessa. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un Commissario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Direttore della Cassa, con funzioni di segretario.

Quando si trattino argomenti d'ordine sanitario, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, assiste anche il Capo dei servizi sanitari».

C'è un emendamento proposto da Dalvit, Bertorelle, Odorizzi, del seguente tenore: «Al primo comma, lettera a), sopprimere la frase «designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito provinciale»;

alla lettera b) sopprimere la frase «designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito provinciale»;

alla lettera c) le parole «scelto fra gli elementi ecc», vanno sostituite con la frase «designato dalle Organizzazioni professionali dei medici».

Al quarto comma inserire dopo «atti contrari alla legge ed al regolamento» la frase «qualora gli amministratori delle Casse, richiamati a rimuovere tali inconvenienti, non vi abbiano adeguatamente provveduto».

Al quinto comma, dopo la frase «è nominato un Commissario», aggiungere la seguente «la cui gestione non potrà superare la durata di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi».

RAFFAELLI (P.S.I.): Comunque era stato presentato prima di tutti gli altri. Siccome era sostitutivo di tutto l'articolo, e partiva da una considerazione sull'articolo che adesso non c'è più, perchè è modificato sostanzialmente, quello ora cade.

PRESIDENTE: Salvo modifiche, cade.

RAFFAELLI (P.S.I.): Salvo che lo votiamo, cade!

PRESIDENTE: Va bene. Emendamento proposto da Defant, Menapace, Pruner: « Il punto d) viene così formulato: «Un rappresentante dell'Assessorato regionale alle Attività Sociali e alla Sanità».

L'attuale punto d) diventa punto e), con la seguente formulazione:

« Un esperto scelto fra le persone particolarmente versate nel campo delle assicurazioni sociali, il quale assiste con funzioni puramente consultive ».

BERTORELLE (D.C. - Assessore Attività Sociali): Vorrei spiegare l'emendamento successivamente proposto. Penso che sia meglio leggere, almeno la parte sostanziale dell'articolo con l'emendamento, in modo che ci sia il quadro della situazione. Come Loro vedono, l'emendamento proposto riguarda le lettere a) e b) dell'articolo 6 nel senso che non si ha più la dizione «designati», o «scelti fra i designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative». Ciò per lasciare libertà di una impostazione in tema di elezioni; per questo all'articolo 36 verrà proposto un emendamento sostitutivo, nel quale si dirà che nella prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro saranno designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, con modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale. Quindi per questa prima nomina, per questa prima applicazione della presente legge, c'è un riferimento alla norma transitoria dell'art. 36.

Per altre modificazioni invece si è provveduto con una determinata cautela; in caso di provvedimenti gravissimi, quale sarebbe lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, si è detto in sostanza che prima di arrivare a questa decisione si richiameranno adeguatamente gli organi del caso ad ottemperare a quanto stabilito dalla legge e da altre norme che regolano la materia. Se dopo questa diffida non vorranno ottemperare, allora si provvederà così. Si è pure stabilita la durata del Commissario e si è detto che detta durata sarà di tre mesi prorogabile in casi eccezionali di altri tre mesi.

DEFANT (P.P.T.T.): Noi gli emendamenti li abbiamo fatti in vista della costituzione degli organi legittimi, veramente legittimi. In regime democratico le designazioni dall'alto possono avere un significato ufficiale e giuridico, ma non trovano posto nella nostra coscienza di democratici. Noi abbiamo lottato per due decenni contro tutte le designazioni dall'altro, oggi siamo di nuovo su questa strada anche nelle organizzazioni tradizionalmente popolari.

Noi abbiamo proposto l'immissione di un rappresentante della Regione perchè l'azione di controllo dell'Ente pubblico era facilitata; non si mortificavano con

ciò gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. La presenza del rappresentante pubblico frenava certe divergenze che potevano anche nascere nelle deliberazioni del Consiglio. Invece di mandare copia della deliberazione alla Giunta Regionale per avere l'approvazione, l'intervento a titolo indicativo poteva effettuarsi in sede di Consiglio di Amministrazione. L'abbiamo fatto per affrettare e per semplificare l'azione di controllo da parte dell'Ente pubblico. Non è stato accettato, pazienza.

D'altra parte non capisco perchè sia stato fissato il numero di sette rappresentanti dei lavoratori e di quattro rappresentanti dei datori di lavoro; perchè non otto, perchè non cinque, o due, o sei? Perchè sette e quattro? Perchè sono due numeri cabalistici, probabilmente, da giocare il sabato con probabilità di vincere!... Non capisco assolutamente questo modo arbitrario di trattare le cose pubbliche. O si stabilisce un criterio di rappresentatività e allora questo criterio deve avere una formula propria, una propria logica, oppure procediamo secondo il vecchio sistema e affidiamo all'autorità superiore la designazione su indicazioni dei sindacati. Che cosa c'entrino i sindacati in un istituto assicurativo non riesco a comprenderlo! Io, assicurato, posso essere affiliato al sindacato o fuori del sindacato, anzi mi consta che la maggioranza degli assicurati sono fuori del sindacato, sarà una brutta cosa agli effetti della solidarietà operaia, comunque in sede di diritto è l'assicurato che decide in quanto tale, non in quanto membro di un sindacato. A me poco importa che il sindacato sia democristiano o socialista o comunista. E' l'assicurato che, come tale, paga le sue quote e ha diritto a trattamenti particolari. Questo è un diritto, tutto il resto non sono che ubbie che ci mettiamo in testa noi.

Perchè andiamo a cercare i sindacati? Sono associazioni private sullo stesso piede delle associazioni sportive! Questa leggerezza mi impressiona: o noi vogliamo costruire qualche cosa di solido, vogliamo effettivamente dare una impronta particolare a questa democrazia, o mettiamoci sulla strada vecchia e le nostre discussioni in Consiglio non hanno nessun valore.

MITOLO (M.S.I.): Una volta tanto mi devo trovare d'accordo con il cons. Defant, per altri motivi, non per quelli da lui esposti. Volevo soltanto osservare che al comma a) dell'emendamento all'art. 6, si pone un problema che non è risolto, quando si dice: «sette rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito provinciale».

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): E' stato soppresso!

MITOLO (M.S.I.): Allora, scusate!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Va nella norma transitoria.

MITOLO (M.S.I.): Ma esiste? Allora discuteremo dopo.

DEFANT (P.P.T.T.): Per conto mio lo ritiro, ma non posso parlare a nome degli altri.

CONSIGLIERE: Non c'è più nessuno

ALBERTINI (D.C.): Allora è decaduto.

PRESIDENTE: C'è un emendamento a firma Raffaelli, Scotoni, Nardin, Paris, Molignoni che propone di aggiungere al punto c): « fra i professionisti che non abbiano rapporti di dipendenza o di convenzione con la Cassa ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Non occorre illustrare, perchè è chiaro ed accettabilissimo. Non credo che i medici vengano torteggiati sul piano delle proporzioni, con un solo rappresentante; quando ne abbiamo quattro per i datori di lavoro e sette per i lavoratori, un rappresentante dei medici non è poca cosa. Però, dato che la materia è tale per cui i medici hanno certamente una parola da dire, e dato che quell'« esperto » che viene dopo è una figura che può essere utile e può non essere utile, — ma non rappresenta niente, rappresenta la scienza attuariale, la scienza giuridica in materia di assicurazioni — mi pare che il provvedimento sarebbe più concreto e la rappresentanza meglio definita se si accettasse la richiesta dei medici sopprimendo la rappresentanza di questo esperto e dando una maggiore rappresentanza ai medici. Non presento un emendamento formale in questo senso, a meno che la Giunta non dica che entra in questo ordine di idee, perchè allora l'emendamento si fa presto a scriverlo. Pongo il problema.

BERTORELLE (D.C. - Assessore alle Attività Sociali e Sanità): Per quanto riguarda la prima proposta la ritengo ragionevole e non penso ci saranno difficoltà ad accettarla. Per quello che riguarda la seconda avanzata dal dott. Raffaelli senza emendamento di due medici anziché uno, posso dire che la cosa è stata molto vagliata, ma non si presenta di possibile attuazione, sia perchè il numero è stato ridotto perchè sarebbe sproporzionata la presenza di due medici rispetto a quattro datori di lavoro e sette lavoratori, sia perchè quella mozione della Commissione Ministeriale, che a suo tempo aveva dettato le conclusioni, dava la precedenza alla presenza di un medico e un esperto. Io ci terrei che l'esperto ci fosse, perchè sarà un elemento di equilibrio per le Casse. Quindi i casi sono due: o si mette l'esperto o si lascia come è. Io personalmente ho espresso all'Ordine dei medici e alle Organizzazioni sindacali che un medico è sufficiente in un Consiglio di Amministrazione che è ristretto.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamen-

to testè letto, a firma Raffaelli, Nardin, Scotoni ecc.: unanimità.

SCOTONI (P.C.I.): Secondo gli ultimi emendamenti proposti dalla Giunta regionale ed altri, viene tolta l'indicazione del rapporto esistente fra assicurati e membri del Consiglio di Amministrazione di loro rappresentanza fra datori di lavoro e membri del Consiglio di Amministrazione di loro rappresentanza, il che viene poi previsto in una norma transitoria; mi pare che si dica « per la prima elezione ». Ma potrebbe avvenire (il caso non è molto probabile, tuttavia penso che debba essere preso in considerazione), che dopo 15 giorni dall'entrata in vigore di questa legge venga nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione. Dopo un certo numero di mesi, prima che siano state dettate le norme integrative dell'art 6 per stabilire le elezioni o quale altro sistema si vorrà adottare, si giunge, per un motivo o per l'altro, allo scioglimento del Consiglio. La transitoria non vale più perchè appoggia la prima; questa è la prima eccezione. Seconda: bisogna far cenno del sistema elettivo, perchè altrimenti resta monca la disposizione. Poichè questo non potrà essere fatto nella transitoria, perchè non si potrebbe dettare una norma permanente sui rapporti fra il Consiglio d'Amministrazione ed i suoi partecipanti?

ODORIZZI (D.C. - Presidente Giunta Regionale): Questa situazione potrebbe realmente presentarsi, ed allora ci si troverebbe in un imbarazzo interpretativo della legge. Forse la transitoria potrebbe dire: « Nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non vengano emanate successive disposizioni sul sistema elettivo »; vediamo di riformare la transitoria in modo che comprenda una chiave di soluzione per la eventualità che si determinasse questa situazione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento proposto da Bertorelle, Odorizzi, Dalvit letto prima: unanimità.

Pongo in votazione l'intero art. 6: unanimità.

C'è la proposta per un articolo 6 bis, a firma Graber, Benedikter, Stoetter, Magnago, Erckert, Brugger, Amonn, del seguente tenore:

« La composizione del Consiglio di Amministrazione della Cassa mutua Provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano ».

MAGNAGO (S.V.P.): L'art. 54 dello Statuto dice: « Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi ». L'istituto della Cassa di Malattia della Provincia di Bolzano, come quello di Trento, come lo definisce anche l'art. 2 della presente legge, è un ente di diritto pubblico. Che

sia un ente di diritto pubblico locale è chiaro, in quanto la Cassa di Malattia estrinseca la sua attività nell'ambito della provincia ed è limitata al territorio della Provincia di Bolzano. Per questi motivi il mio Gruppo chiede che venga applicato l'art 54 dello Statuto, e lo chiede con la presentazione del testo dell'art. 6 bis.

PRESIDENTE: E' stata presentata in questo momento sulla stessa materia, una proposta di altro articolo 6 bis, a firma Bertorelle, Odorizzi, Dalvit, che suonerebbe così: « *La composizione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua di Malattia di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa medesima.* »

« *Il Regolamento stabilirà le modalità per l'accertamento della consistenza numerica dei gruppi linguistici di cui sopra.* »

ODORIZZI (D.C. - Presidente Giunta Regionale): Come immaginate questo argomento non capita così, ex abrupto. Fu oggetto di discussioni intervenute fra di noi, ed io dissi subito ai colleghi del Gruppo tedesco della Provincia di Bolzano che non potrò votare l'emendamento da loro proposto, perchè non mi sembra assolutamente conforme nè allo Statuto nè alla logica l'accettazione di un principio rappresentativo quale è quello oggi presentato. La natura dell'ente a cui stiamo per dare vita sarà sempre un po' un rompicapo, perchè è già stato detto che in queste mutue alcuni elementi costitutivi hanno il concetto della mutualità; comunque un altro concetto elemento costitutivo è quello della difesa pubblicistica di un interesse che investe larghe masse di lavoratori, la quale non potrà essere trascurata ed abbandonata a se stessa dalla pubblica amministrazione. Non presumo qui di arrivare a dare una definizione definitiva ed attendibile di questo ente a cui diamo vita, ma ad ogni modo mi pare assolutamente evidente che anche se fosse assolutamente pacifico di poter fare riferimento all'art. 54, l'art. 54 non potrebbe avere l'applicazione che si chiede con l'emendamento proposto. Non potrebbe qui dentro prendersi come chiave di rapporto proporzionale la composizione del Consiglio provinciale, la proporzionalità è riferita al complesso della società giuridica a cui interessa un determinato provvedimento.

In Provincia di Bolzano esiste l'art. 54 e si procede con riguardo all'art. 54 nella composizione degli organi del comune, ma in quel comune si ha riguardo appunto al gioco della proporzione dei gruppi linguistici dei censiti di quel tal comune, non a quelli di tutta la Provincia, è evidente. Allo stesso modo qui, essendo la presenza dei due gruppi in determinata proporzione, che sarà facile accertare senza alcuna complessità di procedura, è evidente che la rappresentanza proporzionale in Consiglio ha da essere, come deve

essere, riferita agli assistiti. Che gli assistiti del gruppo etnico tedesco desiderino essere rappresentati da tedeschi è altrettanto giusto, come è giusto che gli assistiti italiani siano rappresentati da elementi del gruppo linguistico italiano.

Se gli elementi assistiti del gruppo italiano sono, poniamo il caso, il 60%, è giusto che nel Consiglio di Amministrazione ci sia il 60% di italiani, e viceversa. Ecco la funzione dell'emendamento; come abbia detto crediamo di essere nella logica delle cose ed anche nel buon senso, oltre che in una fedele applicazione della legge, nel trasformare il concetto che è stato proposto, cioè quello di una rappresentanza proporzionale riferita agli assistiti. La cosa non ha bisogno, mi pare, di ulteriori chiarimenti. Ripeto che non potremo accettare l'emendamento, così come proposto, ma presentiamo un emendamento di quel genere, che mi pare risponda anche, oltre che ad una più corretta applicazione delle norme giuridiche, ad un principio di equità rappresentativa.

BENEDIKTER (S.V.P.): Per chiarire la nostra posizione. L'art. 54 dello Statuto non distingue fra ente pubblico locale a carattere territoriale e a carattere istituzionale, nè limita la norma alla Provincia e ai Comuni, cioè agli organismi locali rappresentativi della generalità dell'interesse e quindi aventi carattere politico amministrativo; altrimenti l'art. 54 poteva dire puramente e semplicemente « i Comuni » in quanto per la Provincia sono già date norme apposite nello stesso Statuto. Nel caso in esame non si tratta di una Commissione o Comitato avente funzioni consultive in un ente maggiore come sarebbe la Provincia o la Regione, ma si tratta dell'organo responsabile di un ente pubblico locale, il quale, anche per il sistema obbligatorio dei contributi di malattia, amministra un affare di interesse pubblico, nel quale è interessata, oltre ai lavoratori, tutta la collettività della Provincia. Dimodochè, ferma restando la rappresentanza dei lavoratori, la complessività dell'organo deve rappresentare, secondo lo spirito dell'art. 54, la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici della Provincia.

DEFANT (P.P.T.T.): Queste discussioni potevano essere evitate se a quell'ente si dava una configurazione diversa. L'interesse pubblico può essere tutelato in modo ben diverso da quello tradizionale. Ora, oggi è un ente di diritto pubblico, è un ente pubblico locale, è soggetto al controllo diretto dell'autorità politica. E' evidente che sorge il problema della rappresentanza etnica; ma mi domando adesso: come si fa ad attuare questo criterio della rappresentanza etnica? Con il criterio previsto dall'art. 54? Con il criterio enunciato dal Presidente Odorizzi? E' una domanda che deve essere risolta in via preliminare, perchè altrimenti non si potrebbe arrivare ad una conclusione nei riguardi del-

l'articolo che discutiamo. Se vogliamo una rappresentanza proporzionale in base al numero degli assicurati, allora dobbiamo ricorrere all'elezione, oppure all'identificazione per nomi dei singoli assicurati, del modo di pensare dei singoli assicurati, ad una dichiarazione che ogni assicurato potrà fare. E' una questione molto delicata ed elegante che in sede di mutua sarebbe stata risolta automaticamente perchè tutti gli assicurati di lingua tedesca avrebbero votato per i rappresentanti di lingua tedesca, e quelli di lingua italiana avrebbero votato per i rappresentanti di lingua italiana. E' chiarissimo, senza tante complicazioni! Invece di andare incontro alla semplificazione il mondo va a complicare tutte le cose! Perchè è dubbia anche la proposta fatta dal Vice Presidente e dal Presidente della Giunta, d'altra parte bisogna riconoscere che si tratta di ente pubblico locale.

CONSIGIERE: Ma che riguarda la totalità dei cittadini della Provincia!

MITOLO (M.S.I.): Sono contrario sia alla proposta presentata dalla Giunta che a quella del gruppo etnico tedesco. Mi pare che nel caso di cui ci stiamo occupando non ricorra l'art. 54, il quale è preciso e parla di enti pubblici locali; la Cassa di Malattia è ben diversa dall'ente pubblico locale. L'ente pubblico locale ha una sua potestà originaria che gli deriva dal fatto stesso della sua costituzione, l'ente di diritto pubblico ha una potestà derivata dalla legge che come tale riconosce. Perciò non siamo nel campo dell'applicazione dell'art. 54, il quale, come ripeto, parla di enti pubblici locali e non di enti di diritto pubblico quale è la Cassa di Malattia. Quindi penso che l'emendamento presentato dal gruppo etnico tedesco sia estraneo alla specie di cui ci occupiamo, e di conseguenza anche la modifica che la Giunta ha presentato.

ODORIZZI (D.C. - Presidente Giunta Regionale): Volevo rispondere a Mitolo che ad ogni modo, di fronte ad una situazione qual'è quella che stiamo esaminando, avete una società giuridica favorita dalla legge e due gruppi; il concetto di dare loro una rappresentanza di gruppo è un concetto che può andare per una pura ragione di equità. Se il 60%, dicevo un momento fa, di assistiti sono tedeschi, per modo di dire, è umano ed è giusto che si debba riconoscere che si facciano rappresentare da tedeschi. Se il 40%, o viceversa, è formato da italiani, è umana la stessa cosa; è giusto e corrisponde ad equità. L'emendamento che noi accettiamo quindi, a prescindere dalla soluzione definitiva del quesito giuridico che ci darà sempre tanto da dire, credo sia accettabile, perchè non offende nessun principio legislativo e nessun principio di equità.

MITOLO (M.S.I.): Aderisco alla tesi espressa dal Presidente Odorizzi, però tralasciamo l'art. 54.

ODORIZZI (D.C. - Presidente Giunta Regionale): Non si cita l'art. 54.

MITOLO (M.S.I.): Diciamo che aderiamo a questo concetto. Posso convenire col concetto espresso dal Presidente se non si afferma che deriva dell'art. 54 ma che è un segno del grado di comprensione, di rispetto di un diritto che, non soltanto per legge, ma anche fuori della legge, noi siamo pronti a riconoscere al gruppo etnico di lingua tedesca.

BRUGGER (S.V.P.): Devo purtroppo ritornare per la terza volta sullo stesso argomento, per dire che sono in contrasto con il cons. Mitolo nei riguardi della definizione della Cassa di Malattia come ente di diritto pubblico istituzionale. Lei dice che non esiste assolutamente la possibilità di parlare in questo caso di ente locale. Ebbene, l'art. 54 dice: « Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme ecc. ». Perchè allora nell'art. 54 il legislatore non ha messo « i Comuni », semplicemente? Ritengo che possiamo senz'altro discutere se l'ente pubblico istituzionale possa essere considerato ente locale o meno. Ci potranno essere dei dubbi; però rammento il rilievo fatto dal Governo alla Provincia di Bolzano sui masi chiusi, a proposito dei quali ha tenuto a precisare che non è tenuto in debito conto quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto. Ora è più probabile che abbia forma di ente locale la Cassa di Malattia, che non la commissione prevista dalla legge sui masi chiusi. Se il Governo richiede una volta la applicazione dell'art. 54, ritengo meglio farlo adesso che non nel caso richiesto dal Governo stesso. Perciò ritengo che noi dobbiamo insistere nell'applicazione di quanto disposto dall'art. 54, in questa legge, e quindi sono a favore dell'emendamento Benedikter.

DEFANT (P.P.T.T.): Per una precisazione a quanto ha detto l'avv. Mitolo. Lo Zanobini dichiara: « La personalità dei Comuni, di cui non si faceva parola nelle leggi amministrative precedenti ma che era già riconosciuta in varie disposizioni, risulta ora dichiarata in modo esplicito dall'art. 38 del T. U. del 1934; tale personalità non comprende soltanto la capacità di diritto pubblico ma si estende ad un complesso di potestà di diritto pubblico, quali le norme regolamentari ecc. ecc. Per questa e altre potestà il Comune appare titolare di un potere di impero analogo a quello contenuto nella sovranità dello Stato e da questa distinto soltanto per il suo carattere derivato ».

Organi derivati sono i Comuni, la Provincia e anche la Regione; perchè non siamo sorti improvvisamente dal complesso degli enti pubblici! Essendo stato ormai abbandonato il concetto delle vecchie mutue, le proposte dei rappresentanti di lingua tedesca cominciano ad essere logiche, perchè si tratta di un ente di diritto pubblico che deriva la sua potestà da un altro

ente di diritto pubblico, cioè dalla Regione. Qui la discussione si fa ben diversa da quella che sarebbe stata quando portammo il problema sull'ente; allora la questione etnica non c'entrava per nulla.

PARIS (P.S.D.I.): Per me la questione non ha nessuna ragione di essere, perchè, senza indagare sui motivi giuridici e istituzionali di questo ente, mi pare che la cosa debba interessare la collettività ma in modo particolare la collettività degli assicurati. Quindi la garanzia che questo interesse sia salvaguardato l'abbiamo nel fatto che il progetto prevede — non so come verrà a configurarsi — un controllo o la tutela da parte dell'Ente Regione dove il gruppo di lingua tedesca ha la sua rappresentanza. Ma il Consiglio di Amministrazione ha il compito soprattutto di amministrare gli interessi degli assicurati. Quindi non vedo come si possa sostenere l'emendamento presentato dalla Giunta e quello presentato dal gruppo etnico tedesco. Siamo tutti d'accordo sul principio elettivo? E allora mi pare che la migliore garanzia possa proprio essere data da quello, e sono certo che se il gruppo di lingua tedesca avrà uomini di capacità, di onestà e di vera sensibilità, costoro potranno ottenere anche voti di assicurati del gruppo di lingua italiana, e così i candidati di lingua italiana ottenere voti da parte degli assicurati di lingua tedesca. Si sta parlando del Parlamento Europeo.....

DEFANT (P.P.T.T.): Oh, per amor del cielo...!

PARIS (P.S.D.I.): ... e noi stiamo facendo le bizze attorno ad un istituto che per me non dovrebbe avere assolutamente nessuna sfumatura nè colorazione politica. Quindi non so vedere la ragione di essere e io mi asterrò dal votare l'uno e anche l'altro emendamento sperando di arrivare a quelle elezioni, il cui risultato rappresenterà veramente la volontà dei cittadini più direttamente interessati.

SCOTONI (P.C.I.): Non voglio entrare in merito alla discussione sulla applicabilità o meno dell'art. 54, ovvero se la Cassa sia o non sia un ente pubblico; vorrei solo dire qualcosa circa quel rappresentante degli esperti, nel senso che la Giunta potrebbe nominare un esperto per fare un po' da contrappeso (perchè i numeri sono piccoli ed i rapporti possono non risultare esatti), fare da contrappeso ad un eventuale sbilancio che si verificasse; ma andare a trovare un sistema che verrebbe poi ad urtare contro il sistema elettorale proposto, e che mi sembra sia veramente atto ad assicurare la rappresentanza, non credo sia il caso.

NARDIN (P.C.I.): In armonia a quanto ha detto Scotoni e prima Paris, mi pare poco applicabile l'emendamento all'articolo proposto dalla Giunta Regionale. Anzitutto perchè si vorrebbe stabilire un principio della proporzione che non so come si possa poi arrivare a

completare. Ci sono 30 mila e più assicurati, come si fa a vedere chi è sudtirolese e chi italiano? Col nome? No, perchè a Trento ci sono centinaia di persone che hanno nomi tedeschi e non sono tedeschi! A Bolzano ci sono centinaia di elementi con nome italiano e non sono italiani, anche in questo Consiglio! Si può andare a dire ad ognuno: « Se sei tirolese dichiara di essere sudtirolese, se sei italiano dichiara di essere italiano »? No! La Regione può fare una cosa del genere? Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Ammalati? No, perchè non è costituito. Chi? Se si dovesse entrare sulla via della realizzazione, ditemi voi, quando questo potrebbe essere fatto, in quali limiti di tempo il Consiglio di Amministrazione potrebbe essere costituito secondo questa proporzione.... Se si stabilisce il principio della proporzione, che non si può completare con dei dati, ditemi voi se la C.G.I.L. di Bolzano verrebbe impedita di proporre un elemento sudtirolese quale suo rappresentante. Può proporre due? A lei interessa poco che sia italiano o tedesco, può essere un rappresentante di lingua tedesca che difende benissimo gli interessi dei lavoratori, in quanto non c'è distinzione fra lavoratori di lingua tedesca e italiana.

Se ragioniamo bene su queste cose, vediamo che non è possibile attuare quanto previsto nell'articolo proposto dalla Giunta Regionale, per cui non c'è altra via che la elezione. In tale maniera, cari Signori del S.V.P., si può realizzare anche questa aspirazione, che non è solo vostra ma anche dei sudtirolesi che non appartengono al S.V.P.; per cui voterò contro l'uno e l'altro.

PRESIDENTE: E' concesso fumare.

AMONN (S.V.P.): Hanno dichiarato alcuni consiglieri di lingua tedesca che abbiamo fatto questa richiesta basandoci sulla nostra interpretazione dello Statuto. E certo il cons. Paris, intervenuto prima per dire che si asterrà dal voto, non ha pensato in quel momento che abbiamo già votato in questo senso per le elezioni della Cassa Ammalati. Si faranno in un secondo tempo, in un tempo ragionevole come è stato convenuto, ma nel frattempo dobbiamo stabilire un criterio che è stato segnalato dal testo dello Statuto, e perciò in base allo Statuto siamo arrivati alla presentazione di questo emendamento.

D'altra parte noi sappiamo che lo Statuto speciale porta vantaggio una volta per un gruppo, un'altra volta per l'altro gruppo etnico; in parte è favorito anche il gruppo etnico di lingua italiana, e così si potrebbero citare altri articoli dello Statuto, che vanno a vantaggio appunto del gruppo etnico italiano. E' fuori dubbio che anche il gruppo etnico di lingua tedesca avrebbe degli amministratori, sia da parte dei prestatori d'opera che dei lavoratori, che potrebbero dare un contributo al Consiglio di Amministrazione della Cassa Ammalati. E perciò rimaniamo fermi sulla decisione presa

e voteremo l'emendamento che si basa sulla interpretazione dell'art. 54.

PARIS (P.S.D.I.): E' vero che non avevo pensato al periodo che dovrà necessariamente intercorrere fra la nostra decisione e l'organizzazione del sistema elettivo, però mi pare che quell'emendamento non trova neanche qui la sua sede, perchè doveva essere proposto nella discussione delle norme transitorie.

ODORIZZI (D. C. - Presidente Giunta Regionale): E' giusto!

PARIS (P.S.D.I.): E' una precisazione che mi pare opportuno fare.

BRUGGER (S.V.P.): Di nuovo volevo rispondere a Paris che ha ragione, solo che noi non roviniamo nulla se lo proponiamo già adesso; così non lo proporremo più tardi... (ilarità).

PARIS (P.S.D.I.): Non siamo...

BRUGGER (S.V.P.): Non danneggia affatto la futura proposta di legge.

PARIS (P.S.D.I.): Allora come funzioneranno le proposte transitorie?

BRUGGER (S.V.P.): Quello che facciamo adesso, è fatto per dopo.

PARIS (P.S.D.I.): Mi spieghi che funzioni hanno le norme transitorie!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Volevo solo dire che, come sempre, in questo mondo tutti i nodi vengono al pettine; quello che si è detto in questa discussione era già stato detto in sede di discussione generale; era stato anche segnalato sulla stampa locale, per cui non aggiungo una sillaba sull'argomento e dichiaro che voto contro l'uno e l'altro emendamento.

BERTORELLE (D. C. - Assessore alle Attività Sociali): Non entro nella discussione di carattere giuridico, perchè è già stato sufficientemente spiegato dall'intervento del Presidente della Giunta e dagli altri. Trovo solo da dire una cosa. Dai dati che abbiamo raccolto risulta che il 56,39% dei lavoratori iscritti alla Cassa di Malattia, tenendo conto anche di quelli dell'agricoltura, appartengono al gruppo etnico italiano; il 43,61% dei lavoratori appartengono al gruppo etnico tedesco. Non trovo alcun motivo giusto, equo, compatibile, od anche umano, perchè, data questa consistenza e prevalenza di lavoratori del gruppo etnico italiano, ci sia una maggioranza di 2/3 del gruppo etnico tedesco. Questo solo osservo, anche ai Consiglieri di minoranza — che ad un certo punto dicono: voto contro l'uno e l'altro — chè così non fanno l'interesse dei lavoratori!

NARDIN (P.C.I.): Solo per sapere se c'è qualche

gruppo che prevede la rappresentanza dei ladini... (ilarità).

MAGNAGO (S.V.P.): E' detto «gruppi linguistici».

NARDIN (P.C.I.): Tutti e tre allora!

PRESIDENTE: Entrambi gli emendamenti parlano di «gruppi linguistici». La parola al dott. Magnago per dichiarazione di voto.

MAGNAGO (S.V.P.): In sostanza dalla discussione è risultata una diversa interpretazione sull'applicabilità dell'art. 54. Ho l'impressione che da parte di diversi Consiglieri che hanno preso la parola, si vuole applicare l'art. 54 nel senso restrittivo e si cerca di distinguere, nella nomenclatura stessa dell'art. 54, fra enti pubblici istituzionali e locali, territoriali. Questa sensazione che noi abbiamo qui l'abbiamo anche in tante altre materie dove si cerca di interpretare in modo restrittivo lo Statuto. In questi casi l'interpretazione restrittiva dello Statuto e di questo articolo va naturalmente a nostro danno, secondo la nostra concezione. Si è detto che non si tratta di ente pubblico locale, in quanto la Cassa di Malattia si occupa solo di questa categoria e non della totalità dei cittadini, ma ci sono altri enti pubblici locali, per esempio l'ECA, che si occupa di un determinato gruppo di cittadini, cioè dei poveri; eppure nessuno può dire che non sia un ente locale per questo. Perciò non mi sembra che queste argomentazioni possano reggere. Noi consideriamo poi il Consiglio di Amministrazione nella sua totalità, e nel Consiglio di Amministrazione non ci sono solo i rappresentanti dei lavoratori, che sono però in maggioranza, ma anche dei datori di lavoro, ed anche altri esponenti; perciò non possiamo partire dal principio che il Consiglio di Amministrazione deve adeguarsi alla situazione etnica dei lavoratori, in quanto il Consiglio d'Amministrazione amministra una cosa pubblica dove sono interessati i lavoratori ed i datori di lavoro, ed è un Consiglio di Amministrazione non solo dei lavoratori ma anche di categorie più vaste. Perciò nella composizione del Consiglio d'Amministrazione non possiamo accettare detto principio. Noi consideriamo l'art. 54 come un principio base dello Statuto a garanzia dei nostri diritti, a garanzia del gruppo linguistico tedesco, per il quale lo Statuto è stato redatto ed approvato come una legge costituzionale. Siccome sono in dichiarazione di voto, dichiaro che voterò a favore del nostro emendamento e dichiaro pure, a nome del mio Gruppo, che ci riserviamo, qualora questo concetto dell'art 54 non venga approvato e messo nella legge, di impugnare la ai sensi dell'art. 82 dello Statuto stesso.

DEFANT (P.P.T.T.): Accetto l'interpretazione data dal Vicepresidente in omaggio al diritto fondamentale dei gruppi etnici. Non nuoce a nessuno la presenza pro-

porzionale. Del resto un momento fa anche l'avv. Mitolo mi diceva « tante volte abbiamo ceduto in questioni dubbie ecc ». Credo che si potrebbe discutere forse un anno sulle sottilissime differenze fra ente di diritto pubblico ed ente pubblico locale. E' già stato affermato che questi enti hanno vasto interesse pubblico, e quindi credo che in omaggio a questo diritto fondamentale etnico si possa tranquillamente dare il voto alla richiesta fatta dal S.V.P.

PRESIDENTE: Viene posto ai voti l'emendamento presentato dal gruppo etnico tedesco del S.V.P.: 16 favorevoli, 17 contrari, 2 astenuti. L'emendamento è respinto.

E' posto ai voti l'emendamento Bertorelle, Odorizzi, Dalvit: 19 favorevoli, 10 contrari, 6 astenuti. L'emendamento che propone la costituzione dell'art. 6 bis è approvato.

PARIS (P.S.D.I.): Vorrei sapere perchè coloro che hanno votato contro, si sono astenuti. E' una cosa che non mi so spiegare.....

ALBERTINI (D. C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): Non si può sindacare il voto.

PRESIDENTE: Art. 7. — *« Il Presidente viene eletto dal Consiglio d'Amministrazione fra i propri membri.*

Esso ha la legale rappresentanza della Cassa cui è proposto e adempie alle seguenti funzioni:

a) *presiede il Consiglio di Amministrazione e lo convoca o di sua iniziativa o su richiesta di almeno cinque consiglieri;*

b) *formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle sue deliberazioni;*

c) *impartisce le direttive per il funzionamento della Cassa, in armonia con le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;*

d) *firma, per la parte che egli non ha deferito al direttore, gli atti ed i documenti che importano impegni per l'ente;*

e) *esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'attività della Cassa.*

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio al vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, ad un consigliere di amministrazione secondo le norme previste dal regolamento ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Per una pregiudiziale; per quanto stabilito nella elencazione degli organi si era proposto ed anche accettato in Commissione, se la memoria non mi tradisce, di mettere « le funzioni del Consiglio di Amministrazione » prima delle « funzioni del presidente »: questo per dare un numero d'ordine all'ar-

ticolo; possiamo discutere anche adesso purchè siamo d'accordo di farlo precedere nell'ordine.

ODORIZZI (D. C. - Presidente Giunta Regionale): Cambiamo il numero dell'articolo.

PRESIDENTE: C'è un emendamento proposto dai cons. Raffaelli, Scotoni, Nardin ecc. dove si propone: « Alla lettera a) del secondo comma sostituire il numero di cinque con « tre »; sopprimere la lettera c) dello stesso comma; alla lettera e), dopo le parole « conferite dalla legge », aggiungere « dallo Statuto »; all'ultimo comma, in luogo delle parole « dal regolamento », mettere le parole « dallo Statuto ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Un minimo di chiarimento per coloro che non ricordano bene. Tre al posto di cinque è per rendere più agevole l'iniziativa parlamentare, anche tenuto presente che la composizione del Consiglio di Amministrazione, qualunque sia il sistema col quale verrà eletto, sarà tale per cui non ci saranno, nè da parte dei lavoratori, nè da parte dei datori di lavoro, nè tanto meno da parte delle altre categorie, dei gruppi di cinque, salvo un accordo fra i lavoratori. Per esempio, se i datori di lavoro avessero un loro problema da voler iscrivere all'ordine del giorno, o meglio un loro problema per cui chiedere una apposita convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione, a meno di non trovare un alleato nei rappresentanti dei lavoratori o nel medico o nell'esperto, non sarebbero in numero sufficiente per porre quel loro problema e per dare esecuzione alla loro iniziativa di richiesta di convocazione del Consiglio di Amministrazione. Per una maggiore praticità ed una maggiore democraticità, se vogliamo.

La lettera « c » che si propone di sopprimere è quella che dice che il Presidente impartisce le direttive per il funzionamento delle Casse. E' una dizione che è sparita nelle modifiche apportate nel 1947 alla legge del 1943. Nella legge del 1943 andava benissimo, era conforme allo stile e all'aspirazione di tutte le leggi che faceva del Presidente una specie di commissario. Ora, affermata, come è stata affermata, la preminenza dell'organo collegiale, cioè del Consiglio di Amministrazione rispetto al presidente, si dovrebbe anche togliere questa prerogativa al presidente, che lo metterebbe in condizioni di superare lo stesso Consiglio di Amministrazione.

Per quello che riguarda la citazione dello Statuto è in armonia con le proposte precedenti di mettere assieme leggi, regolamenti, statuti.

ODORIZZI (D. C. - Presidente Giunta Regionale): Dico subito che sulle due ultime proposte, cioè la sostituzione dello statuto al regolamento, siamo d'accordo, perchè la sede migliore è lo statuto. Non sono d'accordo invece sulle altre due proposte colle quali l'Assessore concorda: è meglio restare a cinque. Per che

cosa? Che cosa deve avvenire normalmente nel Consiglio di Amministrazione? Normalmente è il Presidente che con una certa periodicità (o forse anche senza periodicità, dipende dall'andamento dell'attività amministrativa) convoca il Consiglio di Amministrazione. Può il Presidente mancare a questa sua funzione perchè non vede un determinato problema, perchè si assenta, perchè ha una sua particolare valutazione? Allora alcuni consiglieri dicono: Signor Presidente, convochi il Consiglio di Amministrazione. Se il Presidente ritiene fondata questa esigenza lo convoca, siano 1, 2, 3, 5, i consiglieri che lo richiedono, perchè c'è il riconoscimento della ragionevolezza della richiesta e dell'opportunità da parte del Consiglio di quella tale materia. Ma ponga il caso che il Presidente dica « no » ad una richiesta di questo genere, perchè non vede la opportunità della convocazione del Consiglio in quel momento o per quel tale argomento. Allora, per imporre realmente la convocazione del Consiglio in una situazione in cui si delinea un contrasto fra Presidente e Consiglio, è meglio che siano più consiglieri che giudicano la opportunità di imporre la convocazione. Ecco perchè penso e preferisco lasciare il cinque e voterò come sta.

Per quanto riguarda il fatto di impartire le direttive per la Cassa, la vostra formulazione è derivata dalla precedente formulazione in cui sembrava che si volesse fare del Presidente una specie di Commissario che impartisce le direttive ecc. Si è dunque « in armonia con le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione », e sarei dell'avviso di dire « in esecuzione » perchè sia ancora più chiaro che il Presidente non è arbitro e deve attenersi alle deliberazioni del Consiglio Regionale. Ma lo lascerei, perchè la funzione del Presidente è proprio quella di rappresentare lo stesso Consiglio rispetto agli organi, al direttore, agli uffici, perchè non è il Consiglio direttamente che va ad impartire le istruzioni, ma è il Presidente che lo deve fare, non sovrapponendo la sua volontà a quella del Consiglio ma in esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio. E se quello non è abbastanza chiaro sono dell'opinione di mettere « in esecuzione »; con questo chiarimento credo che non abbia più ragione di essere la vostra proposta.

SCOTONI (P.C.I.): Insistere sul tre, per questo motivo: bisogna tenere conto della particolare caratteristica che hanno questi consigli, dove ci sono i rappresentanti dei diversi settori; per esempio noi abbiamo ridotto, accettando l'emendamento proposto, il numero dei consiglieri, che se non sbaglio sono 13; 4 di questi sono rappresentanti dei datori di lavoro, e a me sembrerebbe ingiusto che se tutti i rappresentanti dei datori di lavoro per un certo motivo ritengono necessaria la convocazione del Consiglio non potesse essere accol-

ta questa loro richiesta. Per questo motivo insisto sul numero di tre.

RAFFAELLI (P.S.I.): I medici hanno cominciato ad essere tutti dalla parte dei lavoratori. Non ci farei molto conto sull'alleanza del medico!

PRESIDENTE: Mi pare che l'emendamento che si riferisce al secondo comma, se corretto: « in esecuzione delle », invece che: « in armonia », viene accettato.

BERTORELLE (D.C. - Assessore alle Attività Sociali e Sanità): In aggiunta a quanto detto dal Presidente a proposito della lettera e) io direi « esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai regolamenti di esecuzione e dal regolamento della Cassa, che disciplinano l'attività della Cassa ». Inseriamo tutte le fonti normative in base alle quali si regge la Cassa; o ci mettiamo tutto o lasciamo quello che c'è.

ODORIZZI (D.C. - Presidente Giunta Regionale): « Dal regolamento e dallo statuto che disciplinano la vita delle Casse ».

PRESIDENTE: Pongo in votazione il primo emendamento, che propone alla lettera a) di ridurre da cinque a tre il numero dei consiglieri: l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione gli altri emendamenti con la aggiunta « dallo statuto »: maggioranza favorevole, un astenuto.

I due emendamenti sono approvati.

Pongo in votazione l'intero articolo 7: maggioranza favorevole, due astenuti.

Art. 8. — « Spetta al Consiglio di Amministrazione della Cassa:

a) nominare il direttore della Cassa;
b) assumere e licenziare il personale dipendente;
c) deliberare sul regolamento organico del personale nel quale siano stabilite le norme d'assunzione e di stato giuridico; le consistenze numeriche ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali della Cassa;

d) deliberare in merito alla istituzione o soppressione di agenzie, ambulatori od opere di assistenza nella circoscrizione della Cassa e approvare i regolamenti amministrativi di servizio;

e) deliberare, annualmente, i bilanci preventivi e consuntivi;

f) approvare le convenzioni da stipularsi con Istituti, case di cura, stabilimenti farmaceutici, ed organizzazioni, per il raggiungimento dei fini istituzionali delle Casse;

g) *deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge e da leggi successive;*

h) *deliberare su l'impiego dei fondi e sulla costituzione dei fondi di riserva;*

i) *deliberare l'acquisto, l'alienazione o la permuta dei beni immobili, nonchè l'eventuale trasformazione dei beni predetti e comunque l'impiego dei capitali disponibili ai sensi dell'art. 30;*

l) *deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;*

m) *deliberare sui ricorsi di assicurati o dei loro aventi causa per negate prestazioni;*

n) *deliberare sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi;*

o) *adempiere a tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge o dal regolamento;*

p) *deliberare nella misura del compenso spettante al Presidente della Cassa ed ai membri del Collegio sindacale, nonchè sulla misura del gettone di presenza da corrispondere per ogni riunione ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti dei Comitati mandamentali ed ai membri del Collegio sindacale.*

Le decisioni sui ricorsi di cui ai punti a) c) e) h) i) p) diventano esecutive solo dopo l'approvazione della Giunta Regionale.

La pronuncia sui ricorsi di cui al punto m) può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione ad un Comitato ristretto composto dal Presidente, o da chi per esso, da un rappresentante dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro, da un medico e da un esperto, scelti fra i consiglieri di amministrazione »

BERTORELLE (D. C. - Assessore alle Attività Sociali e Sanità): C'è un errore di stampa al penultimo comma: « le decisioni di cui ai punti..... ».

PRESIDENTE: E' rettificato.

C'è un emendamento a firma Raffaelli, Scotoni, Nardin, ecc, sostitutivo di tutto l'articolo col seguente:

« Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della amministrazione della Cassa.

Ad esso compete:

a) approvare lo statuto della Cassa, demandandone la elaborazione ad apposita Commissione nominata in seno al Consiglio, della quale possono far parte in numero non superiore ad un terzo, elementi tecnici estranei al Consiglio stesso, ma da questo designati;

b) nominare il Direttore della Cassa;

c) assumere e licenziare il personale;

d) deliberare sui regolamenti organici del personale, nei quali siano stabilite le norme per l'assunzione,

il trattamento economico e di carriera e quelle di previdenza;

e) deliberare in merito alla istituzione o soppressione di agenzie, ambulatori od opere di assistenza nella circoscrizione della Cassa, e approvare i regolamenti amministrativi e di servizio;

f) deliberare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;

g) deliberare le convenzioni da stipulare con Istituti, case di cura, stabilimenti farmaceutici ed organizzazioni per il raggiungimento dei fini istituzionali delle Casse;

h) deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative;

i) deliberare sull'impiego dei fondi e sulla costituzione dei fondi di riserva;

l) deliberare l'acquisto, l'alienazione o la permuta dei beni immobili, nonchè l'eventuale trasformazione dei beni predetti o comunque l'impiego dei capitali disponibili ai sensi dell'art. 30;

m) deliberare sull'accettazione delle donazioni o dei legati a favore della Cassa;

n) deliberare sui ricorsi di assicurati o dei loro aventi causa per negate prestazioni;

o) deliberare sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi;

p) adempiere a tutte le attribuzioni ad esse demandate dalla legge o dallo statuto.

La pronuncia sui ricorsi di cui al punto m) può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione ad un comitato ristretto composto dal Presidente o da chi per esso, da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal medico consigliere della Cassa, il cui intervento avrà, nel Comitato, carattere consultivo ».

RAFFAELLI (P.S.I.): E' stato fatto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo per non proporre numerosi emendamenti. In sostanza però le variazioni sono poche e mi limiterei ad illustrarle, perchè per il resto l'elencazione sostanzialmente è in gran parte identica.

« Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della amministrazione della Cassa. Ad esso compete:

a) approvare lo Statuto della Cassa, demandandone la elaborazione ad apposita Commissione nominata in seno al Consiglio, della quale possono far parte, in numero non superiore ad un terzo elementi tecnici estranei al Consiglio stesso, ma da questo designati »; questa è una attribuzione non contenuta nel testo della Giunta, e quindi dovrebbe essere un emendamento aggiuntivo all'articolo formulato dalla Giunta.

Il punto che riguarda la assunzione e il licenziamento del personale lo abbiamo steso in questi termini: « Assumere e licenziare il personale ». Qui era detto: « Assumere e licenziare il personale amministrativo, tecnico e sanitario ». Può darsi benissimo che ci sia qualcuno che non è nè tecnico nè amministrativo nè sanitario, fra il personale di cui ha bisogno la Cassa.

BERTORELLE (D. C. - Assessore Attività Sociali): E' già accettato.

RAFFAELLI (P.S.I.): Chiedo scusa, è ormai superato. C'è il punto *h*) « deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative », che dovrebbe cadere in seguito alle modifiche apportate dalla Giunta. Poi mi pare che tutto il resto è identico. Quindi ci sarebbe soprattutto il punto *l*), quello dell'incarico della formulazione dello statuto da compilarsi da una apposita commissione.

C'è all'ultimo comma la pronuncia sui ricorsi. Per la commissione che deve pronunciarsi sui ricorsi è prevista una formazione diversa.

ODORIZZI (D. C. - Presidente Giunta Regionale): Non è sui ricorsi.

RAFFAELLI (P.S.I.): « La pronuncia sui ricorsi di cui al punto *m*) può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione ad un Comitato ristretto composto dal Presidente, o da chi per esso, da due rappresentanti dei lavoratori » — contro l'uno che era previsto dal testo di Giunta — « da un rappresentante dei datori di lavoro » — è identico — da un medico consigliere della Cassa » e basta, mentre nel testo di Giunta oltre il medico c'era un esperto scelto fra i consiglieri di amministrazione. C'è un esperto in meno e un lavoratore in più nella Commissione per la pronuncia sui ricorsi.

ALBERTINI (D. C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): Volevo dire che la proposta del dott. Raffaelli, che sia cioè previsto dalla legge che per la formazione dello statuto deve essere demandato il compito ad una commissione, è una attività di regolamento. Si sta facendo una legge che a forza di inserire norme da una parte e dall'altra piglia la caratteristica del regolamento. E' meglio riservare queste proposte al regolamento di esecuzione della legge. Per il resto non ci sono proposte.

BERTORELLE (D. C. - Assessore Attività Sociali): Quello che ha detto Albertini è giusto. Vorrei dire anche che lo statuto della Cassa deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Se sarà necessario regolare la materia, lo sarà dal regolamento di esecuzione. D'altra parte si è detto proprio all'art. 2, stamane, con un emendamento, che le Casse mutue possono darsi il proprio statuto e regolamento in conformità alla presente legge e al regolamento. Quindi la mate-

ria che Raffaelli vorrebbe trattare, a proposito dei compiti del Consiglio di Amministrazione, è stata già regolata all'art. 2. Una volta affermato il principio che le Casse possono darsi un proprio statuto e regolamento, se sarà necessario si specificherà meglio nel regolamento di esecuzione. Comunque sarà sovrana la Cassa di Malattia di prepararsi il proprio statuto ed il proprio regolamento. Per altro c'è da rilevare la proposta del ricorso. Ora, l'esaminare ed il decidere i ricorsi sarebbe compito proprio del Consiglio di Amministrazione. Si è pensato che il Consiglio di Amministrazione possa delegare questa funzione, di trattare e non di decidere, ad un comitato ristretto, propriamente di ordine tecnico, perchè è evidente che i ricorsi saranno molti e questa commissione — o sottocommissione — espressione del Consiglio, dovrà riunirsi per lo meno una volta alla settimana per esaminare questi ricorsi, e dovrà studiarli. Quindi penso che sia questa sottocommissione ad esaminare i ricorsi, e che lo farà con tranquillità e calma, e penso che ci sarà anche un esperto, perchè si tratta di materia eminentemente tecnica e giuridica. Penso che ci sia anche un medico, perchè spesso si tratta di questioni mediche, nelle quali è giusto che la Cassa valuti se è opportuno resistere o meno al ricorso dell'assicurato opporsi o meno all'azione giudiziaria con possibili danni per la Cassa stessa in caso di soccombenza.

Il numero dei lavoratori in questo caso non ha molta importanza, perchè la sottocommissione non decide; la decisione avviene sempre nel Consiglio di Amministrazione nel quale la maggioranza è dei lavoratori. Quindi personalmente non insisterei molto, ma mi sembra indifferente stabilire che ci sia uno o più lavoratori, in quanto questo comitato ha puramente il compito di esaminare i ricorsi e di studiare e vedere poi di proporre al Consiglio di Amministrazione la decisione; quindi non è un organo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare il contrario perchè anche la dizione della Giunta parla di pronuncia. Pronuncia ritengo equivalga a decisione. Tuttavia, anche tenendo conto di questo, nella proposta per due lavoratori non si intendeva di dare la maggioranza precostituita ai lavoratori, perchè su quattro non sono la maggioranza. Cade l'argomento della necessità di sveltezza, perchè quattro sono i membri previsti dalla Giunta e quattro quelli previsti dal nostro emendamento; quindi si tratta semmai di rispettare maggiormente le proporzioni vigenti in Consiglio di Amministrazione, e poi calcare un po' su quel tono di maggiore comprensione, piuttosto che di cavillo giuridico, che dovrebbe caratterizzare l'insieme dei ricorsi. Era questa la ragione: mettere insomma delle persone che, magari intendendosi poco di questioni giuridiche, hanno però quel sesto senso di carattere sociale per cui il giudizio è più conforme alla necessità richiesta dal caso.

Per il primo emendamento, quello riguardante la approvazione degli statuti, possiamo essere d'accordo con la osservazione fatta dal Presidente Albertini, circa le modalità previste nel nostro emendamento, cioè demandando la elaborazione ad apposita commissione, ecc. Cioè questa è una modalità di esecuzione, però se è una delle attribuzioni fondamentali del Consiglio di Amministrazione ci pare non vada sottaciuta, come non sono state sottaciute altre attribuzioni anche di minore importanza, ma bensì vada elencata semplicemente fra le attribuzioni, tra i compiti del Consiglio di Amministrazione, magari con la formula che proponiamo in sostituzione di quella precedente: «elaborare e approvare gli statuti delle Casse», o: «elaborare e approvare lo statuto della Cassa», sic et simpliciter, senza poi le norme di attuazione.

ALBERTINI (D. C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): E' una derivazione dell'art. 2 e bisogna proprio inserirla qui, in quanto qui è prevista e va approvata. Dovremo dire qui che diventa esecutivo dopo l'approvazione della Giunta Regionale per quanto è già detto nell'art. 2; credo che la Giunta potrebbe accettare, anche perchè si tratta di pronuncia su ricorso (a parte la considerazione che anche questa potrebbe essere materia di regolamento, perchè se il Consiglio di Amministrazione vuole, per sveltire i propri lavori, demandare ad alcuni componenti del Consiglio stesso determinate sue attività lo può fare senza che ci sia una legge), ma dicevo che se la pronuncia è fatta sui ricorsi è giusto che invece di un rappresentante dei lavoratori ce ne siano due, perchè diamo alla legge questa competenza, istituendo quasi un organo previsto nella legge stessa. Perchè sarebbe il caso che venisse accettato dalla Giunta.

BERTORELLE (D. C. - Assessore Attività Sociali): Penso che si può essere d'accordo nel mettere due rappresentanti dei lavoratori. L'altro, quello che riguarda lo statuto della Cassa, è un di più che può o non può andare.

ALBERTINI (D. C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): E' pleonastico, è già detto.

PRESIDENTE: Allora gli emendamenti proposti dal cons. Raffaelli e altri si ridurrebbero alla lettera a), dove si dice: «elaborare lo statuto della Cassa».

RAFFAELLI (P.S.I.): «Elaborare e approvare».

PRESIDENTE: «Elaborare e approvare lo statuto della Cassa», e poi, alla fine, «la pronuncia sui ricorsi ecc.».

Ce n'è un altro. C'è la proposta, a firma Scotoni, Nardin, Molognani, di inserire fra il penultimo e l'ultimo comma questa dizione: «Qualora entro dieci giorni dall'a ricezione delle delibere soggette a ratifica, la

Giunta Regionale non le rinvii, le deliberazioni stesse s'intendono senz'altro ratificate e divengono esecutive»

SCOTONI (P.C.I.): E' una disposizione presa dall'art. 14 del regolamento per la esecuzione, cioè il D.L. 29 dicembre 1925, n. 2146.

BERTORELLE (D. C. - Assessore Attività Sociali): Quindi mettiamola nel regolamento!

SCOTONI (P.C.I.): E' sempre la stessa storia! Allora i regolamenti potevano fare di più di quello che non possano fare adesso!

BERTORELLE (D. C. - Assessore Attività Sociali): Ma è una formalità!

SCOTONI (P.C.I.): Me la chiama una formalità? Anche Bertoldino quando andava a cercare da Bertoldo la pianta giusta era una formalità, e si trattava di scegliere fra una pianta di fragole ed una pianta di pioppo! Ma è una formalità! Se Lei per formalità dice che questi dieci giorni sembrano troppo pochi, facciamo venti giorni.

PRESIDENTE: C'è un altro emendamento, a firma Bertorelle, Odorizzi, Dietl, che propone di variare la lettera o) con la lettera p), e viceversa, e nel secondo comma di sostituire la lettera p) con la lettera o).

ALBERTINI (D. C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): Dato che è stata inserita la competenza di formulare lo statuto la decisione di cui al punto «a» deve diventare esecutiva dopo l'approvazione della Giunta Regionale. Ma questo bisogna sia chiaro, perchè se no è in contrasto. Ed allora dico: la nomina del direttore, approvare i regolamenti organici, approvare lo statuto, la disciplina delle deliberazioni, i criteri direttivi, tutte queste deliberazioni sono quelle previste e soggette all'approvazione; e poi ponete la Giunta nelle condizioni, organo tutorio in questo momento, di approvarle in dieci giorni. Sono materie delicatissime per le quali occorre un esame anche da parte di chi approva la materia che sarà discussa attraverso sedute varie del Consiglio di Amministrazione, che dureranno anche mesi. Non sono semplici deliberazioni di impostazione, ma sono materie del personale, bilanci e statuto. Mi pare illogico e ingiusto inserire questi termini e limiti di tempo sia perchè sono troppo brevi, sia perchè la materia, la quale viene posta e soggetta a tutela ed approvazione da parte della Giunta Regionale, richiede maggiore esame e ponderazione. Nessun limite di tempo può essere posto. Così anche nella legge comunale e provinciale determinate approvazioni di tutela che entrano nel merito e non sono soggette alla legittimità, non hanno limiti di tempo. Perchè quando dobbiamo entrare nel merito, oltre che nella legittimità, bisogna fare una analisi a fondo delle cose.

Credo che saranno quei rapporti che si stabiliranno fra la Giunta ed il Consiglio di Amministrazione a poter sollecitare e segnalare queste approvazioni, ma dato che abbiamo limitato solo ad argomenti di tale importanza e sostanza, non possiamo legittimamente porre un termine così breve. Sono personalmente contrario all'emendamento.

DEFANT (P.P.T.T.): Il Presidente della Giunta Provinciale pone sempre il parallelo fra i Comuni e la Provincia. Qui si tratta di un Ente assicuratore anche nella configurazione di ente pubblico! Se andiamo avanti di questo passo, per cavare un dente ci vorranno tre mesi: delibera di qua, approvazioni di là, controllo a sinistra e a destra, per che cosa? Per cavare un dente!

Ora dobbiamo pensare che si tratta di un Istituto eminentemente economico, che tratta questioni economiche, cioè prestazioni da darsi verso retribuzione, il pagamento di premi. Quindi questa situazione particolare non ha niente a che vedere nè con i comuni, nè con la Provincia, e deve essere presa in considerazione, perchè altrimenti appesantiamo talmente l'amministrazione di quell'ente che non sarà possibile agli assicurati di farsi dare una prestazione.

PRESIDENTE: Emendamento aggiuntivo alla lettera c) dell'art. 8, a firma Schatz, Theiner, Brugger, Mayr, Stoetter, Magnago: « Nell'ammissione ai concorsi e nell'assunzione di nuovo personale presso la Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Bolzano, ai cittadini di lingua tedesca dovrà essere accordata la parità di diritti allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici. La attuazione della bilinguità dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti ».

SCHATZ: (S.V.P.): Per chiarire i motivi che ci hanno indotti a presentare questo emendamento, vorrei illustrare la situazione attuale dei dipendenti della Cassa di Malattia di Bolzano. A Bolzano noi abbiamo 47 dipendenti, di cui il Direttore parla tedesco; il segretario; due capi ufficio di prima categoria, di cui uno parla tedesco; quattro capi ufficio di seconda categoria, di cui uno parla tedesco; 23 applicati, di cui due parlano tedesco; 11 dattilografe, di cui tre parlano tedesco e 5 guardiasala e fattorini. Totale: 47 dipendenti, di cui 8 parlano tedesco e 2 sono del gruppo di lingua tedesca, un uomo e una donna.

A Merano abbiamo 4 che non parlano tedesco, e sei applicati di cui uno solo parla tedesco, due addetti all'ufficio dattilografia e un guardiasala, nessuno appartenente al gruppo linguistico tedesco. A Bressanone un capo sezione e tre applicati, di cui uno parla il tedesco, una dattilografa, nessuno del gruppo etnico tedesco. A Brunico un capo sezione che parla un po' il te-

desco, due applicati ed una dattilografa, nessuno del gruppo linguistico tedesco. Ad Egna un capo sezione che parla un po' il tedesco, due dattilografe, di cui una parla tedesco. E basta.

Dagli assicurati del gruppo tedesco mi è stato riferito che spesse volte gli impiegati che sono addetti agli sportelli devono servirsi di un interprete per poter parlare loro nella propria lingua. Dal primo gennaio del 1946 furono assunti dalla Cassa di Malattia di Bolzano sette uomini di lingua italiana che sono nati in provincia di Bolzano, una donna di lingua tedesca nata in provincia di Bolzano, sei uomini nati in provincia di Trento, ed una donna nata in provincia di Trento; 18 uomini e una donna nati fuori delle due provincie. Da questo specchietto vediamo fra i 69 dipendenti tre appartengono al gruppo linguistico tedesco e 12 parlano il tedesco.

Ma non solo questi motivi ci hanno indotti a presentare questo emendamento; ci sono altri motivi, e vorrei accennare al motivo psicologico degli assicurati di lingua tedesca, specialmente adesso che vengono inseriti in questa legge anche i braccianti agricoli che per l'80% non parlano la lingua italiana. Perchè questi assicurati possano conversare nella propria lingua, è necessario che vengano inseriti nel futuro, quali dipendenti della Cassa di Malattia della Provincia di Bolzano elementi di lingua tedesca; cosicchè questi assicurati non abbiano più nel futuro la diffidenza che qualche volta si è riscontrata, bensì riguadagnino quella fiducia che devono avere verso un istituto che è a loro favore. L'emendamento presentato viene inteso nello spirito che nei posti di ruolo vengano ammessi elementi del gruppo tedesco e che nel futuro gli impieghi fra i gruppi etnici della nostra provincia siano distribuiti con un più equo rapporto della popolazione.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Francamente non mi aspettavo che venisse alla ribalta per la seconda volta nella stessa tornata l'eterno argomento della bilinguità; argomento che oggi però francamente viene impostato in termini non tanto di bilinguità ma quasi di divisione razziale. In altra recente occasione ho preferito astenermi dall'esprimere il mio parere personale sulla questione della bilinguità. Ora vorrei solo dire questo al consigliere Schatz: le proporzioni da lui portate qui, quelle considerazioni cioè che otto parlano tedesco su 62, alla Cassa Ammalati di Bolzano...

MITOLO (M.S.I.): Su 69!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): (Non ricordo il numero, perchè non mi ero interessato prima di questa proporzione) non vogliono dir niente, perchè la questione della bilinguità bisogna parlarla su altre basi, secondo il mio avviso. Non so se tutti sono d'accordo in questo senso. Credo che, come ho già affermato in sede di Consiglio Provinciale di Bolzano, sia pacifico che la lingua di Sta-

to è la lingua italiana, e che le leggi vigenti danno al gruppo etnico tedesco la facoltà ed il diritto di potersi esprimere nella loro madre lingua; è molto chiara questa enunciazione, e non prevede naturalmente che tutti gli impiegati esistenti oggi nella provincia di Bolzano e tutte le persone circolanti in Provincia di Bolzano, debbano conoscere la lingua tedesca. Quando Schatz dice che nella Cassa Ammalati di Bolzano ci sono otto elementi che parlano perfettamente la lingua tedesca, credo che allo stato attuale si debba considerare soddisfacente questa situazione, che naturalmente i futuri organi dirigenti potranno migliorare con la immissione graduale di elementi di lingua tedesca, e con il costante miglioramento della conoscenza della lingua tedesca da parte degli altri impiegati di lingua italiana, e che non si possa pretendere che di punto in bianco tutti 69 debbano parlare il tedesco. Quando ad un assicurato di lingua tedesca che si presenta allo sportello è garantita la facoltà di potersi esprimere nella sua lingua e di essere inteso, di poter esprimere le proprie ragioni e che queste ragioni siano prese in considerazione perchè comprese, credo che basti e che tutte le disposizioni di legge in materia siano salvaguardate e nulla ci sia da eccepire da questo punto di vista.

Per cui credo che l'impostazione che stiamo dando al problema esorbiti da quello che è il limite entro il quale dovremmo onestamente contenerlo. Perchè è evidente che allo stato di fatto, che ho già illustrato in questa sede, non si ripara improvvisamente, nè con emendamenti alla legge presente, nè con l'emendamento portato alla legge antincendi; chè, se mai, queste questioni, servono soltanto, ad aggravare la situazione e lo stato di fatto esistente in provincia, per quanto concerne il rapporto di vita comune fra i gruppi etnici. Quindi devo dire sinceramente che non posso concordare con emendamenti di questo genere che non fanno che aggravare la situazione, come avvenne in sede di discussione della legge antincendi, cosa sulla quale è stato posto l'accento dal Presidente della Giunta. Non possiamo continuare in questo modo, ad ogni occasione, ad ogni legge che sarà votata in Consiglio a fare appello a quel famoso sospetto che non si vogliono mantenere i patti o qualcosa del genere. Questo sospetto ho la sensazione che esista solo da una parte e non dall'altra; penso ci si debba mettere su un altro piano e soprattutto penso che il problema della bilinguità vada affrontato in altra sede e su altra base, qual'è quella fornita dal campo scolastico, già da me illustrata, e sulla quale mi sono più volte intrattenuto; la sola capace di mettere tutti due i gruppi etnici sullo stesso piano di parità. E se oggi c'è uno stato di inferiorità in questo campo, direi che non è del gruppo etnico tedesco, ma del gruppo etnico italiano. E direi ancora di più: oso aggiungere che la minoranza in provincia di Bolzano siamo senz'altro noi, e che andando avanti di questo pas-

so saremo noi a fare ricorso, come minoranza, agli accordi Degasperì - Gruber per invocare la protezione sulla minoranza di lingua italiana di fronte ad una maggioranza che si schiera contro di noi.

ALBERTINI (D. C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): Mi pare che l'emendamento non è nei termini esposti dal prof. Molignoni, perchè non si pretende che i 69 dipendenti acquisiscano la conoscenza della lingua tedesca. Vorrei che venisse riletto perchè c'è un equivoco. Esso dice che nelle nuove assunzioni si dovrà tener conto dei diritti sanciti dal gruppo etnico tedesco, al fine di meglio adeguare per il futuro il corpo dei funzionari alla rappresentanza del gruppo etnico tedesco. Se venisse detto che i 69 dipendenti, 8 tedeschi e gli altri italiani, devono trasformarsi o divenire tedeschi o venire licenziati per venire sostituiti da tedeschi non sarebbe accettabile; ma posto come è posto lì, è ragionevole ed accettabile.

Credo che si vada incontro ai diritti sanciti da leggi e trattati, ed è anche giusta la richiesta che la popolazione di lingua tedesca possa corrispondere e parlare con alcuni funzionari della Cassa Ammalati, affinché diventi concreto pian piano quel diritto che qui noi affermiamo. Non è che si chieda nella misura proposta dal prof. Molignoni. Secondo quello che ho sentito io è di portata molto modesta e quindi accettabile.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non vorrei che la discussione sui diritti etnici facesse passare in cavalleria — permettete l'espressione — la questione dei termini per l'approvazione. Il Presidente Albertini aveva detto: non si possono fissare termini, data la complessità della materia contenuta nelle deliberazioni. Badi, cons. Albertini, che il Commissario del Governo, quando noi abbiamo lavorato alcuni mesi intorno ad una legge, ha trenta giorni per il visto o per la ripulsa! Quindi il termine c'è anche là. Non è vero del tutto che la Regione si troverà di fronte a cose nuove. E' vero che la Regione ha rinunciato al suo rappresentante diretto, qualificato come rappresentante della Regione, però conserva il diritto, anche se non è esplicito, di nominare un esperto. Penso che per quanto nomini una persona neutrale, abbia il diritto sacrosanto di chiedere a questa persona il corrispettivo, alla nomina, ovvero di essere informata di come vanno le cose. Farebbe male a non dirlo, Assessore, e quindi una certa preventiva o contemporanea informazione di come vanno le cose la può avere. Poi Lei ha citato le delibere dei comuni soggette a tutela; ci sono delle deliberazioni di carattere speciale per cui non ci sono dei termini, ma moltissime delibere - Lei sa - entro un certo numero di giorni, in mancanza di contestazione da parte dell'organo di tutela, si intendono passate in giudicato.

Quindi ora facciamo un termine medio: se dieci giorni sembrano pochi, trattiamo sui giorni ma non sul

principio, perchè il principio, mi pare, deve essere ammesso; mi pare che non si dovrebbe lasciare in mano ad un organo diverso la possibilità di bloccare, non si fa il processo alle intenzioni, si sta facendo una legge, cercando di evitare quindi gli inconvenienti possibili oggi, domni o dopodomani.

AMONN (S.V.P.): Il cons. Molignoni si è meravigliato che in una seduta si ritorni due volte sullo stesso argomento. Noi ci meravigliamo molto di più che in una seduta non si comprenda questo argomento, e perciò ritorneremo anche cento volte in una seduta su questo argomento, che ci sta tanto a cuore. Se il cons. Molignoni dice che non si è interessato delle condizioni esistenti nella Cassa Ammalati si vede che, proprio per lui che è intervenuto così spesso nella discussione della legge per le Casse Ammalati, questo è un problema estraneo, mentre è un problema che dovrebbe essere vicino a tutti i consiglieri. Sono molti ancora quelli che vivono in montagna e che non hanno la possibilità di esprimersi in italiano, e perciò dobbiamo pensare molto a questi assicurati che — come abbiamo già dichiarato in principio — devono starci a cuore. La dichiarazione fatta alcune volte che la lingua ufficiale è la lingua italiana, non la condividiamo; questa dichiarazione anni indietro è stata fatta in altri sensi: « siamo in Italia e si parla l'italiano », ma deve essere in tutti noi lo spirito di agevolare, anche tramite la conoscenza della lingua madre, le Casse di Malattia. E perciò sono del parere che non si dovrebbe, quasi superficialmente o con certe espressioni che ci lasciano perplessi, arrivare alla conclusione che la minoranza non può avanzare altre richieste. La minoranza è protetta da ben altre leggi, e poi non dovremmo dimenticare che in quasi tutti gli uffici la maggioranza è di lingua italiana. Per questo è logico che si ritorni ancora sull'argomento.

BRUGGER (S.V.P.): Credevo che, dopo presentato l'emendamento e dopo che Schatz aveva reso di pubblica conoscenza l'elenco, nessuno prendesse la parola, e che tutti avrebbero approvato l'emendamento.

MITOLO (M.S.I.): Ha una bella opinione Lei degli altri Consiglieri!

BRUGGER (S.V.P.): Mi fa meraviglia che il cons. Molignoni si esprima in questo modo...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma no! Adesso mi spiego!

BRUGGER (S.V.P.): Sarebbe ora che si spiegasse!

MITOLO (M.S.I.): Non la voleva anche lui l'autonomia?

BRUGGER (S.V.P.): Lei dice che noi siamo sospettosi perchè continuiamo a presentare degli emendamenti per includere nella legge la proporzione ed il

diritto del nostro gruppo etnico. Però vedendo questo elenco Lei si rende conto che non si può più parlare di sospetto, ma di rispetto dei nostri diritti, di salvaguardia di un nostro diritto, e niente altro! Effettivamente in questa materia posso dare alcuni esempi. Sono stato a Brunico, dove c'è una sezione staccata della Cassa di Malattia, con un capo zona. Agricoltori e servi agricoli, assicurati del commercio ed industria, sono venuti da me, che rappresentavo la categoria degli agricoltori, per dirmi: venga con noi all'ufficio perchè non ci comprendono! Questi fatti posso provarli, ed allora qui non parliamo più di comprensione! Io sono del parere che se andiamo avanti di questo passo da parte italiana la buona volontà non ci sia più. Ritengo che con questo modo di discutere non andremo avanti.

MITOLO (M.S.I.): D'accordo, con questo modo di discutere e con questo tono non andremo avanti di sicuro!

BRUGGER (S.V.P.): Si dice ancora che il gruppo linguistico tedesco non ha a sua disposizione funzionari ed impiegati sufficienti per occupare i posti in diversi uffici dello Stato ed enti autonomi, che potrebbero venir coperti. Anche qui posso dare un esempio: quando sono ritornato dalla prigionia russa ho cercato vari impieghi presso uffici dello Stato, e precisamente presso l'Ufficio del lavoro, dove c'era la possibilità di essere assunto.

MITOLO (M.S.I.): C'era il dott. Benedikter!...

BRUGGER (S.V.P.): Anche per me ci sarebbe stato il posto! La mia pratica durò ben due anni, finchè mi fu detto: « Lei non può venire ». E avevo tutti gli elementi per essere assunto! Vi posso dimostrare che il Capo sezione di Brunico della Cassa Ammalati è entrato senza concorso nel 1948 e posso anche dimostrare, se volete, come è entrato!...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Tutti!

BRUGGER (S.V.P.): Qualche fatto vi potrebbe dimostrare che la buona volontà c'è anche da parte nostra. Non si tratta che di cercare la sede opportuna per rivendicare i nostri diritti.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Vorrei cominciare col dire che ora siamo pari, e che se io sono stato forte non credo sia stato debole il consigliere Brugger. La partita sarebbe equilibrata; potremmo quindi ridarci la mano ed andarcene a casa. Ma volevo dire...

MITOLO (M.S.I.): Tutte chiacchiere!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma volevo dire qualche cosa d'altro. Volevo dire questo circa la presentazione degli emendamenti in parola. Si è discusso giorni fa; il Presidente della Giunta ha fatto una richiesta; ha detto a tutti i signori Consiglieri che siano tanto deli-

cati da voler presentare con un certo anticipo gli emendamenti perchè possano essere letti, studiati dall'Assessore competente, e concordare una eventuale risposta da parte della Giunta. Noi ci siamo attenuti a questa preghiera; li abbiamo presentati, lo prova il fatto che sono tirati a stampa; probabilmente se quell'emendamento lo avessi avuto in mano qualche giorno o qualche ora prima, e l'avessi potuto vedere nella stesura autentica, forse non sarebbe nato lo scandalo che è nato in questo momento, che io ho creato e che il dott. Brugger ha allargato come una macchia d'olio. Questo lo dico soltanto incidentalmente. Però voglio rispondere al comm. Amonn il quale dice: « Lei non si è interessato della Cassa Ammalati di Bolzano » mentre io credo di averlo fatto in tutta coscienza. Effettivamente non sono andato alla Cassa di Bolzano a fare quello che domani sarete costretti a fare secondo questa legge, vale a dire a chiedere la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico.

Questo non l'ho fatto, perchè non era di mia competenza; non avevo la possibilità di farlo e non spettava a me il farlo. Ho chiesto però e mi sono interessato indirettamente anche del problema della bilinguità, e questo lo devo dire in coscienza, perchè quei numeri che ci sono stati forniti da Schatz, mi erano noti in precedenza; sapevo che c'era un sufficiente personale bilingue e questo per me è una garanzia dello stato attuale, di rispondenza alle necessità del momento; cioè garantirsi che tutti gli assicurati, da dovunque vengano, dall'alta montagna o dalle valli, possano parlare e sentirsi rispondere nella loro lingua. Questa garanzia l'avevo e mi dava tranquillità. Confesso una cosa: che nella lettura dell'ordine del giorno mi è sfuggito un particolare di notevole importanza, e domando scusa; ma se presentate un emendamento di questa portata alle 18.30 dopo una intera giornata di laboriose discussioni, potete anche immaginare che si sia stanchi, o che non si sia là tutt'orecchi, con tutta l'attenzione dovuta! A me era sfuggito il fatto che si trattava soltanto di nuove eventuali assunzioni; vale a dire, il centro dell'emendamento. Di fronte al quale, comincio ad esaminare la situazione sotto un altro punto di vista da quello dal quale l'ho esaminata, e comincio a chiedermi, (tengo a chiarire che secondo il mio avviso si dovrebbe dire « concorrenti ») se tra questi sono rappresentati i tre gruppi linguistici che abitano in Provincia di Bolzano. Non dobbiamo dimenticarci di questo: si tratta di tre gruppi: italiano, tedesco, ladino. E' vero che la difesa dei ladini viene sempre mossa da questi banchi; chiamateci pure tutori dei ladini! Vuol dire che ci faremo delle basi elettorali in quelle valli ladine, là dove non ci siamo ancora affermati (*ilarità*). Può darsi che si inizi così un'azione di penetrazione nelle valli ladine. Su questa base sono d'accordo con l'emendamento.

ODORIZZI (D. C. - Presidente Giunta Regionale): Due questioni importanti devono essere deliberate: quella dell'accoglimento di questo emendamento e quella fatta e presentata dal cons. Raffaelli a proposito dei termini entro i quali limitare la possibile pronuncia della Giunta Regionale.

Sulla prima questione dichiaro che sarò per questo emendamento, soprattutto perchè penso che esso è anche la fedele riproduzione di un impegno preso. Impegni presi in rappresentanza nazionale, impegni, se vogliamo, rispettati, perchè devono essere rispettati bilateralmente. Quindi voterò questo emendamento.

Per quanto riguarda la seconda questione, del cons. Raffaelli, egli ha fatto un riferimento importante. Egli ha detto: guardate che in sostanza, persino in materie più importanti di quelle che potrebbero essere le deliberazioni della Cassa di Malattia, cioè per le nostre leggi, al Commissario del Governo è stato prescritto il termine di un mese. Vediamo di considerare questa materia sullo stesso piano. Dirò che, in sostanza, alla determinazione di termini non sono contrario, però proprio il riferimento che mi è pervenuto dal cons. Raffaelli mi fa pensare alla opportunità di dare termini larghi, perchè guardi, cons. Raffaelli, che noi ci siamo trovati alcune volte a vedere rinviati dei provvedimenti per cose da nulla, o per cose immediatamente rettificabili e che forse non meritavano il rinvio come tale; e ciò avvenne proprio per l'imminenza della scadenza dei termini. E' capitato in certi momenti particolarmente difficili. Immagini, per esempio, se questa deliberazione capitasse all'Assessore ed alla Giunta nel momento in cui è aperta la sessione del Consiglio che si prolunga per un mese o due mesi. Credete che, dovendo poi noi affrontare anche il quotidiano lavoro della attività amministrativa normale, che non è indifferente, avremmo il tempo per prendere delle ponderate decisioni? Quindi direi, se proprio insistete perchè il termine venga stabilito, ciò che da un punto di vista di funzionalità pratica può essere giustificato: accordate all'organo di esecuzione un termine largo. Se non basta un mese metterei due mesi; vorrà dire che l'organo di esecuzione consapevole delle proprie responsabilità adempirà il suo compito nel minor tempo possibile.

PRESIDENTE: Cominciamo col primo emendamento, dove si propone al punto a) « elaborare e approvare lo statuto della Cassa »: unanimità.

Il secondo emendamento verte: « sulla pronuncia dei ricorsi... ecc ».

BERTORELLE (D. C. - Assessore Attività Sociali): Del medico non abbiamo detto che il suo intervento abbia carattere consultivo; questo è un altro principio che va affermato.

PRESIDENTE: Qui è detto « consultivo ».

ALBERTINI (D. C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): Sono consiglieri e quindi a carattere consultivo.

PRESIDENTE: Togliamo « il cui intervento avrà, nel Comitato, carattere consultivo ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Sì, togliamolo.

PRESIDENTE: Allora anche il medico consigliere della Cassa entra come tutti gli altri consiglieri. E' cancellato dall'emendamento: « il cui intervento avrà carattere consultivo ».

DEFANT (P.P.T.T.): Nella direzione delle mutue il medico e l'esperto possono avere voto deliberativo. Che cosa vogliono deliberare?

ALBERTINI (D. C. - Presidente Giunta Provinciale Trento): D'accordo.

DEFANT (P.P.T.T.): D'accordo, ma l'intestazione della legge è « Cassa mutua »; eliminate prima quell'aggettivo e poi potete mettere nel Consiglio di Amministrazione anche un ingegnere! (*ilarità*). Ammesso e concesso questo, su questo punto vi sono molti dubbi che la legge passi o meno; ammesso che questa sia una mutua, non si sa come il medico e l'esperto possano dare un voto deliberativo! Questi potranno dire: guardate, Signori, che state percorrendo una via sbagliata, ricordate che ho espresso la mia opinione! Ma non più in là, perchè gli affari delle Casse sono in mano dei rappresentanti degli assicurati e di nessun altro! E' il codice Civile che lo prevede!

BRUGGER (S.V.P.): Voglio osservare a Defant che tanto l'esperto quanto il medico possono anche essere assicurati.

DEFANT (P.P.T.T.): Possono, ma non si parlava del medico e dell'esperto in qualità di assicurati! Si deve pagare prima per poter parlare! (*ilarità*).

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento di cui abbiamo già parlato: maggioranza favorevole; due astenuti.

Viene posto ai voti l'emendamento Nardin, Scotoni, Mognoni, che dice: « entro dieci giorni dalla ricezione delle delibere soggette a ratifica, l'esecuzione delle stesse ecc. »: 5 favorevoli, maggioranza contraria.

RAFFAELLI (P.S.I.): Fatene uno di 40, non pretendete che lo facciamo noi.

PRESIDENTE: E' bocciato.

MITOLO (M.S.I.): State tranquilli che scadrà la legislatura e noi staremo ancora qui sulla legge della Cassa di Malàttia. Sarà il cavallo di battaglia della propaganda elettorale.

PRESIDENTE: All'ora delle elezioni nessuno si ricorderà più!

Emendamento Bertorelle, Odorizzi, Dietl, che propone di cambiare la lettera *o*) con la lettera *p*), e viceversa: approvato a maggioranza.

Emendamento aggiuntivo, a firma Schatz, Theiner, Brugger, ecc. come preletto. Qui bisogna far votare prima l'emendamento all'emendamento a firma Scotoni, il quale propone di sostituire le parole: « ai cittadini di lingua tedesca » con le parole « ai concorrenti ».

SCOTONI (P.C.I.): Mi sembra più esatto dire « concorrenti » per vari motivi: primo perchè nella formulazione che ci è stata presentata manca il termine di raffronto: viene concessa la parità a *questo*; con chi non è detto; si può capire e nel testo probabilmente vi erano dei periodi che prevedevano e rendevano chiaro a chi si riferiva questa parità. Inoltre mi pare che con questa formulazione potrebbero anche tranquillizzarsi tutti, perchè con la dizione *concorrenti* si comprendono anche i ladini. Infine mi pare che toglie un po' quella valutazione, che in questa sede assumerebbe anche un carattere politico, a quel « più soddisfacente rapporto ». In effetti, abbiamo sentito denunce da una parte e dall'altra, però una precisa documentazione sulla impossibilità in questo momento, per i cittadini di uno dei due gruppi, di richiedere la parità mi pare che non ci sia, anzi, come accennavo quando ne parlammo a proposito dei pompieri, ci sarebbe lo Statuto, legge costituzionale che la concede. Quindi mi sembra che il voler adottare la formula esatta che è stata suggerita, implichi un giudizio su di una situazione che non ritengo sufficientemente approfondita. Mettendo « fra concorrenti » è chiaro che si applica ai concorrenti di qualsiasi lingua o gruppo al quale appartengono.

NARDIN (P.C.I.): Per completare un po' la proposta. Se si accettasse « concorrenti » si dovrebbe modificare anche l'ultima parte del periodo.

PRESIDENTE: Dove dice « l'attuazione della bilinguità dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti »?

NARDIN (P.C.I.): No, dove dice « una più equa distribuzione ».

PRESIDENTE: « Ai cittadini di lingua tedesca dovrà essere accordata la parità di diritti allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici ».

NARDIN (P.C.I.): « tra i gruppi linguistici », perchè riguarderebbe anche i ladini.

PRESIDENTE: C'è un altro emendamento, a firma Brugger, Schatz, Pupp, che dice di aggiungere, dopo la parola « tedesca », le parole « e ladina », e poi di dire « tra i gruppi etnici della Provincia ».

NARDIN (P.C.I.): Perchè non li precisiamo tutti e tre?

BENEDIKTER (S.V.P.): No, perchè travisa tutto quanto.

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione l'emendamento all'emendamento che propone di sostituire la parola « ai cittadini di lingua tedesca », con « ai concorrenti »: 6 favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento è respinto.

Altro emendamento che propone di aggiungere dopo « ai cittadini di lingua tedesca » le parole « e latina », e: « tra i gruppi etnici della Provincia ».

SCOTONI (P.C.I.): Per dichiarazione di voto. Non lo voto, e mi asterrò perchè non lo capisco, perchè secondo me la parità di diritti non esiste fra i gruppi quando si fa un concorso, ma fra quelli che concorrono, mi sembra! Può darsi che mi sbagli, ma, siccome non lo capisco, non lo voto.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma noi comprendiamo bene!

MITOLO (M.S.I.): Prima desidero chiedere un chiarimento: si vota tutto l'emendamento proposto o solo l'emendamento all'emendamento?

PRESIDENTE: L'emendamento all'emendamento.

MITOLO (M.S.I.): Allora parlerò dopo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento all'emendamento come sopra annunciato: approvato a maggioranza, 6 astenuti. Devo porre in votazione l'emendamento.

La parola al cons. Mito'o.

MITOLO (M.S.I.): Dichiaro che voterò contro perchè in questo emendamento si fa un'affermazione che presuppone che non esista la parità di diritti fra i gruppi etnici, il che è assolutamente contrario alla realtà. La parità di diritti è sancita nella Costituzione e nello Statuto di autonomia. Non vedo per quale motivo dobbiamo affermare che si debba far rispettare questa parità di diritti, quasi che non esistesse o che non fosse rispettata. Per questi motivi non lo voto, anzi voto contro!

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento letto ed emendato: maggioranza favorevole, 5 astenuti.

La parola al cons. Bruschetti per dichiarazione di voto sull'art. 8.

BRUSCHETTI (D.C.): Dichiaro che voterò a favore. Il mio intervento in questo momento non ha certo l'intenzione di aggiungere variazioni all'articolo che ormai ne ha avute abbastanza. Esso mira esclusivamente ad avere dal signor Assessore competente una promessa in merito a questo articolo, e precisamente al punto b), il quale dice: « assumere e licenziare il personale amministrativo, tecnico e sanitario ».

In questo momento sento il dovere di chiedere, per il bene della Cassa Ammalati stessa, la promessa dell'Assessore nel senso che dovrebbe quasi garantire il suo intervento presso la Cassa di Malattia per risolvere lo spinoso problema che esiste e si dibatte da anni. Diversi dipendenti ancora nel 1945 sono stati allontanati dalla Cassa di malattia e, per conto mio, è stato commesso un atto di ingiustizia da parte di persone le quali in quel momento vedevano esclusivamente la persona e non vedevano l'interesse dell'ente. Credo in questo momento che se i danneggiati stessi volessero portare la loro posizione in sede di Tribunale, la Cassa di Malattia avrebbe la peggio, ed avrebbero la peggio anche coloro che sono associati. Quindi di riflesso ne verrebbe discapito alla Cassa di malattia medesima. La questione è tanto chiara e credo di essermi spiegato; basta la promessa da parte dell'Assessore che cercherà di risolvere il problema in sede del nuovo Consiglio di Amministrazione, risolvere il problema delle predette pendenze che esistono dal 1945 a questa parte; esistono delle persone cioè che non sono state licenziate ma esclusivamente sospese. Nella discussione generale si è parlato tanto, da parte dei Consiglieri, della situazione in cui si verrà a trovare il personale della Cassa di Malattia; credo in questo momento di avere lo stesso diritto di dire che determinate posizioni, le quali non sono ancora sistemate, devono essere sistemate, per forza di cose; credo che noi dobbiamo riparare ad una ingiustizia fatta.

RAFFAELLI (P.S.I.): Credo che sia concesso, anche se è un po' irrituale, associarmi alla dichiarazione fatta dal cons. Bruschetti che condivido perfettamente. Noi ci siamo battuti e ci batteremo perchè i rapporti fra Giunta Regionale e Consiglio di Amministrazione siano tali da evitare il più possibile pressioni ed interferenze; però, in quanto sia lecito interferire, intervenire, premere o consigliare da parte dell'Assessorato, ritengo che farà benissimo a farlo in questo senso perchè — come giustamente diceva il cons. Bruschetti — nel 1945 sono andati all'aria gli stracci, quelli che avevano esposto di più il fianco, quelli che in sostanza facevano più rumore e che toglievano il tubo di scappamento dalla motocicletta per far vedere che loro avevano una determinata camicia; quelli che la camicia l'avevano di colore ancor più marcato, ma l'hanno saputo nascondere sotto la giacca a tempo, sono rimasti al loro posto e hanno avuto degli avanzamenti. E' una cosa che ha lasciato, non dico un marchio di infamia, ma certo di dolo sulla Cassa Malati, e credo che la amministrazione democratica che subentrerà alla amministrazione di fortuna che c'è stata fino adesso, non debba assolutamente assumersi questa cattiva eredità, ma debba por mano a sanare questa situazione.

DEFANT (P.P.T.T.): Certamente non approverò

l'articolo per le ragioni che ho spiegato; l'appesantimento di tutto il complesso di controllo amministrativo risulta tale per cui gli effetti, in ultima analisi andranno sopra gli assicurati stessi. Adesso sento la proposta fatta da Bruschetti e Raffaelli. Qui, se andiamo avanti di questo passo, provochiamo l'intervento dell'ente politico per l'assunzione e la riparazione di ingiustizie. Questa è competenza di ben altra sede, non della nostra! Oppure si vuole fare una cooperativa fra il Consiglio di Amministrazione dell'ente e la Giunta? Non è competenza nostra; se andiamo avanti di questo passo avremo una coda di postulanti in questa sede! Intendiamoci: questo è un ente assicurativo. Se c'è gente che è stata torteggiata per ragioni politiche o amministrative, ha la sua sede di ricorso, e credo che se avranno elementi buoni nelle mani potranno spuntarla anche oggi. Ma intervenire con queste domande presso un ente politico è estremamente pericoloso, perchè oggi si interviene per riparare una ingiustizia, domani per un favore e dopodomani per scalzare qualcuno che è già dentro. Questa normalmente è la strada degli interventi illegittimi da parte dell'ente politico, il quale può e deve controllare se gli affari vanno bene; ma questa è competenza del Consiglio di Amministrazione da un lato e dei torteggiati dall'altro, e, semmai dell'autorità giudiziaria.

BERTORELLE (D. C. - Assessore Attività Sociali): Sono a conoscenza di due casi, che sono veramente incresciosi e si trascinano da molti anni, di personale del-

la Cassa di Malattia di Trento che si trova in una posizione ancora incerta, in quanto il Consiglio di Stato ad un certo punto ha detto di essere incompetente ed ha rimandato da Ponzio a Pilato. La questione si trova ancora in fase giudiziaria, però, sia per uno che per l'altro caso, ho notato dei sintomi in Cassa che mi fanno sperare in una transazione; specialmente per un caso ci sono delle proposte concrete. Sono situazioni gravi, incresciosissime. Non potrei esprimere, oggi come oggi, un giudizio sul merito e l'opportunità della Cassa; devo dire che su richiesta degli interessati e delle organizzazioni sindacali e combattentistiche dalle quali derivano, sono già intervenute per l'uno e per l'altro, e che le giornalieri sedute del Consiglio Regionale mi hanno impedito di terminare il compito. Ma dirò, sia pure in via amichevole, senza togliere quella che è la competenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e di quello che sarà domani, che per un senso di solidarietà non mancherò certo di fare quello che posso, onde avvicinare le parti e perchè si addivenga ad una transazione senza aspettare le more del procedimento giudiziario, che si presenta abbastanza lungo e complesso per entrambe le parti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 8 emendato: maggioranza favorevole, sei astenuti. L'art. 8 è approvato.

La seduta è tolta e rinviata a domani alle ore 9.30.
(Ore 19.15).

